

**DOCUMENTO
DEGLI INTERVENTI
DI POLITICA DEL LAVORO
2015 – 2018**

**II parte
INTERVENTI**

Testo approvato dalla Commissione provinciale per l'impiego con deliberazione n. 413 del 16.10.2015 ed adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1945 del 02.11.2015, con decorrenza immediata dell'efficacia. Successivamente integrato e modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2258 del 12.12.2016.

I) SERVIZI PER L'IMPIEGO**13**

1.	ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	16
1.A	INFORMAZIONE ORIENTATIVA	16
1.B	SERVIZI GENERALI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	16
1.B.1	Accoglienza, informazione e primo orientamento ai servizi	16
1.B.2	Orientamento professionale di primo livello	17
1.B.3	Orientamento professionale in favore di giovani studenti	17
1.B.4	Servizio Eures	17
1.B.5	Orientamento a favore di persone con disabilità	17
1.C	SERVIZI SPECIALISTICI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	18
1.C.1	Consulenza professionale	18
1.C.2	Bilancio di competenze	18
1.C.3	Accompagnamento al lavoro	18
1.C.4	Servizi specialistici di orientamento e accompagnamento al lavoro a favore di persone con disabilità o svantaggiate	19
1.D	TIROCINI	19
1.D.1	Tirocini a carattere prevalentemente orientativo	19
1.D.2	Tirocini a carattere prevalentemente formativo	20
1.D.3	Tirocini nord-sud - soppresso	20
1.D.4	Tirocini estivi	20
1.E	GLI STRUMENTI E LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO E DEGLI ALTRI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO	21
1.E.1	Profiling	21
1.E.2	Patto di servizio personalizzato	21
2.	INCONTRO DOMANDA-OFFERTA	23
2.A	DIFFUSIONE DELLE OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI	23
2.B	PRESELEZIONE	23
2.C	SERVIZI AD ACCESSO DIRETTO (BORSA PROVINCIALE DEL LAVORO)	24
2.D	SERVIZI INTEGRATIVI ALLA PRESELEZIONE	24
2.E	CAREER DAYS	24
2.F	PROMOZIONE DEI SERVIZI EROGATI DALL'AGENZIA DEL LAVORO	24
2.G	SERVIZI SPECIALISTICI PER DATORI DI LAVORO	25
2.H	SERVIZIO DI SUPPORTO PER I DISABILI ALL'INCONTRO FRA DOMANDA ED OFFERTA DI LAVORO	25

II) FORMAZIONE PER DISOCCUPATI E OCCUPATI**27**

3.	FORMAZIONE PER DISOCCUPATI, LAVORATORI A RISCHIO DISOCCUPAZIONE E LAVORATORI SOSPESI	28
3.A	FORMAZIONE PER MIGLIORARE L'OCCUPABILITÀ	29
3.B	MOBILITÀ TRANSNAZIONALE	30
3.C	FORMAZIONE COFINANZIATA DA ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI	31
3.D	FORMAZIONE COLLETTIVA SU DOMANDA AZIENDALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO - SOPPRESSO	32
3.E	FORMAZIONE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E PER LAVORATORI SOSPESI	32
3.F	FORMAZIONE PER LAVORATORI STAGIONALI	33
3.G	CONTRIBUTI A DISOCCUPATI O SOSPESI PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI	34
3.H	FORMAZIONE PER PERSONE SVANTAGGIATE - SOPPRESSO	35
4.	FORMAZIONE PER LAVORATORI OCCUPATI	36
4.A	CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE INDIVIDUALE EXTRA AZIENDALE	37
4.B	PROGETTI DI FORMAZIONE INDIVIDUALE	38
4.C	PROGETTI DI FORMAZIONE COLLETTIVA	40

4.D	PROGETTI DI FORMAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	42
4.E	PROGETTI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI NEO-ASSUNTI	43

III) INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE **45**

5.	INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI LAVORATORI ED ALLA DIFFUSIONE DEL TEMPO PARZIALE PER MOTIVI DI CURA	46
	TABELLA I	47
	INCENTIVI PER L'OCCUPAZIONE DI DEBOLI, SVANTAGGIATI E DISABILI	47
	TABELLA II	50
	INCENTIVI ALLA DIFFUSIONE DEL TEMPO PARZIALE PER MOTIVI DI CURA	50

IV) MISURE DI WELFARE ATTIVO A SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE E PER LA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE **53**

6.	MISURE PER LA CONSERVAZIONE DELL'OCCUPAZIONE	55
6.A	CONSERVAZIONE DELL'OCCUPAZIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO D'AZIENDA	55
6.B	CONSERVAZIONE DELL'OCCUPAZIONE MEDIANTE ACCORDI COLLETTIVI O CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI	56
6.C	INCENTIVI ALLA CONSERVAZIONE DELL'OCCUPAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ - SOPPRESSO	57
7.	WELFARE ATTIVO PER L'INSERIMENTO E LA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE	58
7.A	WELFARE ATTIVO PER L'INSERIMENTO E LA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE	58
7.B	FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE PER PROGETTI INTEGRATI DI RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE (OUTPLACEMENT)	59

V) PROGETTI PER L'OCCUPAZIONE **61**

A) INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI DISABILI **63**

8.	FORMAZIONE PER PERSONE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIATE	64
8.A	FORMAZIONE SU DOMANDA AZIENDALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIATE	64
8.B	ACCRESCIMENTO DELLE COMPETENZE DEI LAVORATORI DISABILI O SVANTAGGIATI	65
8.C	INTERVENTI FORMATIVI PERSONALIZZATI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER LAVORATORI DISABILI O SVANTAGGIATI	65
9.	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO DEL POSTO DI LAVORO PER PERSONE CON DISABILITÀ	67
9.A	ADEGUAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	67
9.B	INCENTIVI ALLA CONSERVAZIONE DELL'OCCUPAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	67
10.	CONVENZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITÀ	69
10.A	CONVENZIONI PER IL TUTORAGGIO, L'ACCOMPAGNAMENTO E IL MONITORAGGIO ALL'APPRENDIMENTO	69
10.B	CONVENZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITÀ	69

B) INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE FEMMINILE **71**

11.	WORK FAMILY - PROGETTI SUI REGIMI DI ORARIO	72
------------	--	-----------

12.	VALORE DONNA - PER UNA VALORIZZAZIONE DI GENERE NEL LAVORO	74
13.	GIODIS - PROGETTI DI INSERIMENTO OCCUPAZIONALE PER GIOVANI DISOCCUPATE	76
14.	INIZIATIVE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE DELLE MADRI	78
14.A	DAI FIGLI AL LAVORO - INIZIATIVE PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE DELLE MADRI DISOCCUPATE	78
14.B	BUON RIENTRO - INIZIATIVE PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE DELLE LAVORATRICI AL RIENTRO DAL CONGEDO	79
15.	DAL LAVORO A PAPÀ - INTERVENTI PER FAVORIRE IL COINVOLGIMENTO DEI PAPÀ NELL' ATTIVITÀ DI CURA	80
16.	DONNE DIGITALI	81
17.	IN TANDEM - PROGETTI DI CONCILIAZIONE PER IMPRENDITRICI E LAVORATRICI AUTONOME	82

C) INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE DI PERSONE SVANTAGGIATE 83

18.	PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'OCCUPABILITÀ DI PERSONE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIO	84
18.1	TITOLI D'ACQUISTO (VOUCHER) PER PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIO	85
18.2	PROGETTI INTEGRATI DI FORMAZIONE, INSERIMENTO OCCUPAZIONALE E ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIATE	88
18.3	AZIONI DI SISTEMA PER LO SVILUPPO DELLE COOPERATIVE SOCIALI, LORO CONSORZI E IMPRESE SOCIALI	91
19.	ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI	94
20.	PROGETTO PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITÀ DI PERSONE CON DISABILITÀ NELL'AMBITO DI ENTI PUBBLICI	97

D) INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE 99

21.	DALLA FORMAZIONE AL LAVORO	100
21.A	TRANSIZIONE SCUOLA - LAVORO	100
21.A.1	Alternanza scuola – lavoro	100
21.A.2	Sistema di raccordo tra Agenzia del lavoro e Dipartimento della Conoscenza	100
21.A.3	Orientamento al mondo del lavoro	100
21.B	APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	101
21.B.1	Interventi formativi per l'apprendistato professionalizzante	101
21.B.2	Interventi formativi personalizzati in l'apprendistato professionalizzante - soppresso	102
21.B.3	Interventi formativi per tutori aziendali di giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante - soppresso	102
21.C	APPRENDISTATO PER ATTIVITÀ DI RICERCA – SOPPRESSO	102
21.D	TIROCINI PRESSO MAESTRI ARTIGIANI	102
22.	INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE MEDIANTE MECCANISMI DI STAFFETTA	104
23.	GARANZIA GIOVANI	106
23.A	GARANZIA GIOVANI	106
23.B	ALTRI INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE	107

VI) AMMORTIZZATORI SOCIALI PROVINCIALI 109

24.	AMMORTIZZATORI SOCIALI PROVINCIALI	110
------------	---	------------

24.A	REDDITO DI ATTIVAZIONE _____	110
24.B	REDDITO DI QUALIFICAZIONE _____	114
24.C	SOSTEGNO AL REDDITO PROVINCIALE _____	115
	24.C.1 Interventi a tutela dei disoccupati che cessano il rapporto di lavoro _____	115
	24.C.2 Interventi a tutela dei lavoratori sospesi dal rapporto di lavoro _____	117
	24.C.2.a Interventi straordinari di integrazione al reddito _____	117
	24.C.2.b Sostegno al reddito tramite l'intervento degli enti bilaterali _____	117
24.D	INDENNITÀ PER LAVORATORI AGRICOLI _____	118

VII) ATTIVITÀ DI SISTEMA 121

25.	OSSERVAZIONE, MONITORAGGIO ED ANALISI DEL MERCATO DEL LAVORO _____	122
25.1	SISTEMA INFORMATIVO DI BASE SUL MERCATO DEL LAVORO _____	122
25.2	PRODUZIONE STATISTICA _____	122
25.3	INDAGINI E APPROFONDIMENTI A SUPPORTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO _____	122
26.	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO _____	124
26.1	MONITORAGGIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO _____	124
26.2	VALUTAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO _____	124
27.	PUBBLICAZIONI E CONVEGNI _____	125
28.	IL SISTEMA PROVINCIALE INFORMATIVO LAVORO (SPIL) _____	126
29.	INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI SOGGETTI DEL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI _____	127
29.A	SOSTEGNO ALLA PRODUTTIVITÀ, ALLO SVILUPPO E ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE IMPRESE _____	127
29.B	ENTI BILATERALI E FONDI INTERPROFESSIONALI _____	128
29.C	FORMAZIONE E RELAZIONI INDUSTRIALI _____	128
30.	AZIONI DI APPRENDIMENTO MEDIANTE BENCHMARKING, PARTENARIATI E SCAMBI DI ESPERIENZE CON ALTRE REALTÀ _____	129
31.	GRUPPI DI LAVORO _____	130

DISPOSIZIONI GENERALI E REQUISITI DI ACCESSO

1. Definizioni

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Documento si intende per:

- **“lavoratore”**: persona occupata che, anche se non dipendente, svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro;
- **“lavoratore sospeso”**: lavoratore subordinato beneficiario di istituti di protezione sociale per sospesi (es. lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, straordinaria, in cassa integrazione in deroga, in contratto di solidarietà o in disoccupazione speciale per sospesi). Sono considerati tali anche i lavoratori per i quali è stata verificata la sussistenza delle condizioni individuate dalla legge ai fini dell’ammissione ai relativi benefici da parte della Commissione Provinciale per l’Impiego (CPI);
- **“disoccupato”**: persona che, ai sensi dell’art. 19 del Decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, risulta in stato di disoccupazione;
- **“inoccupato”**: persona rientrante nella categoria generale di disoccupato, ma che non ha precedentemente svolto alcuna attività lavorativa;
- **“disoccupato in mobilità”**: persona rientrante nella categoria generale di disoccupato ed iscritta nelle liste di mobilità di cui all’art. 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 o di cui all’art. 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236, persona in mobilità in deroga;
- **“lavoratore extracomunitario”**: cittadino non comunitario immigrato, dimorante nel territorio provinciale, che sia in regola con le norme nazionali che disciplinano l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato per motivi compatibili con una prestazione di lavoro di carattere non stagionale;
- **“disabile o persona con disabilità”**: persona con disabilità documentata da certificato dell’autorità medica competente e, ove previsto, iscritta nell’elenco di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n.68, tenuto dall’Agenzia del lavoro di Trento;
- **“svantaggiato”**: persona oggetto di processi di esclusione sociale e con ridotta occupabilità, rientrante in una delle seguenti fattispecie:
 - utente dei Servizi Sociali e Sanitari portatore di handicap fisici, psichici o sensoriali ma non rientrante nelle tutele di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68;
 - utente, in trattamento psichiatrico, in carico al competente Servizio sanitario;
 - cittadino straniero sottoposto a situazioni di violenza o grave sfruttamento come individuato dagli articoli 18 e 18-bis del D. Lgs. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
 - donna vittima di violenza segnalata dai competenti servizi sociali;
 - utente del Servizio Alcologia;
 - utente dell’U.O. SERD;
 - persone cui si applicano le disposizioni di cui al titolo I dell’ordinamento penitenziario ed ex detenuti.

Lo stato di difficoltà deve essere certificato dai competenti servizi;

- **“datore di lavoro”**: datore di lavoro privato, esclusi i datori di lavoro domestico;
- **“micro, piccola, media o grande impresa”**: impresa considerata tale in base alle definizioni formulate dalla normativa europea (Regolamento UE 651/2014). Si ricorda che alla data di adozione del presente Documento, in base alla normativa sopra citata, appartengono alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI), le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Nell’ambito delle PMI, la medesima normativa europea definisce piccola impresa, un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR; si definisce microimpresa, un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un

fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR;

- **“rete provinciale dei servizi per il lavoro”**: soggetti accreditati cui sia riconosciuta l’idoneità ad erogare i servizi per il lavoro ai sensi dell’art. 17bis della LP 19/83 e della deliberazione della Giunta provinciale 17 aprile 2014, n. 607;
- **“rete provinciale dei servizi per la formazione”**: soggetti accreditati cui sia riconosciuta l’idoneità ad erogare i servizi per la formazione, ai sensi della normativa provinciale in materia di attuazione delle azioni a cofinanziamento del Fondo sociale europeo;
- **“Regolamento (UE) 651/2014”**: Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea GU L 187/1 del 26/06/2014;
- **“regolamenti “de minimis”**: Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea GU L 352/1 del 24/12/2013 e altri regolamenti dell’Unione Europea per settori particolari (Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea GU L 352/9 del 24/12/2013 e Regolamento (UE) 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea GU L 190/45 del 28/06/2014).

2. Gestione degli interventi

L’Agenzia del lavoro dà attuazione agli interventi del presente Documento e provvede all’attivazione degli stessi tenendo conto delle risorse umane e finanziarie assegnate, secondo criteri di gradualità specificati nei programmi di gestione annuali, procedendo sia direttamente che avvalendosi di strutture pubbliche o private e realizzando forme di collaborazione con altri Enti.

La Provincia Autonoma di Trento ha ridefinito i Servizi provinciali per il lavoro in funzione della loro erogazione sia in via diretta, sia mediante altri soggetti accreditati, pubblici e privati, introducendo in questo modo la rete provinciale dei servizi per il lavoro. I soggetti coinvolti nella rete vengono abilitati mediante accreditamento. I servizi erogabili nell’ambito della rete, le finalità, le attività previste, le modalità di erogazione, i risultati attesi, le competenze richieste per l’erogazione, le modalità di attuazione dei servizi, le unità di costo standard, i criteri di affidamento degli interventi per il lavoro, i criteri generali di erogazione dei finanziamenti e dei titoli di acquisto e criteri di rendicontazione finanziaria, sono definiti dalla Giunta provinciale (deliberazione 17 aprile 2014, n. 607).

L’Agenzia del lavoro, nel promuovere la propria offerta formativa, intende valorizzare un rapporto sinergico con gli altri operatori del sistema della formazione professionale provinciale, le Istituzioni scolastiche, i Centri di Formazione Professionale, i Centri per l’Educazione degli Adulti, gli Enti che programmano ed attuano azioni con il concorso dei Fondi paritetici interprofessionali, ecc. Per il raggiungimento delle finalità previste, gli interventi formativi sono realizzati anche in collaborazione con Istituti di ricerca, Università, il sistema di formazione pubblico e privato, le aziende o loro consorzi anche di altri paesi europei. L’Agenzia del lavoro può promuovere sia iniziative a livello comunitario, attingendo anche ai fondi di finanziamento dell’Unione Europea, sia iniziative in collaborazione con altri Organismi regionali, nazionali e sovranazionali (quali ARGEALP, ALPE ADRIA, ecc.).

Le attività formative possono essere affidate in gestione a:

- soggetti accreditati alla Rete provinciale dei servizi per il lavoro;

- soggetti accreditati alla Rete provinciale dei servizi per la formazione;
- organismi gestori appartenenti al sistema di istruzione e formazione provinciali, convenzionati con l’Agenzia del lavoro;
- soggetti individuati dall’Agenzia del lavoro secondo modalità di affidamento conformi alla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti di servizi.

In considerazione della molteplicità e complessità degli interventi, al fine di consentire una maggior efficacia degli interventi o di semplificare l’applicazione del Documento, il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia può adottare, nel rispetto del Documento medesimo, disposizioni attuative per fissare termini e modalità per la presentazione delle domande di intervento, specificare i criteri di selezione, individuare spese ammissibili e fissare modalità e termini per l’erogazione dei contributi. Il Consiglio può altresì fissare termini entro i quali devono essere realizzati gli interventi ammessi ai benefici del presente Documento. Le disposizioni attuative sono adottate nel rispetto dei limiti previsti nel presente Documento.

3. Requisiti generali di accesso agli interventi

Fermi restando i diversi ed ulteriori requisiti specifici indicati in ogni intervento del presente Documento, per accedere ai benefici è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali.

Ai fini della ammissibilità agli interventi, ad eccezione del requisito della regolarità contributiva per il quale opera la regola sotto riportata, il possesso dei requisiti soggettivi va valutato con riferimento alla data di presentazione della domanda effettuata dal richiedente l’intervento.

La liquidazione del finanziamento è subordinata alla regolarità contributiva.

Il possesso dei requisiti richiesti dai singoli interventi dovrà essere comprovato da idonee dichiarazioni e/o documentazione secondo quanto individuato nella modulistica, predisposta nel rispetto di quanto previsto nel documento di interventi di politica del lavoro e delle norme in materia di procedimento amministrativo, documentazione, acquisizione d'ufficio, riduzione degli oneri amministrativi e utilizzo delle tecnologie.

Per le persone fisiche

Per i disoccupati e inoccupati: iscrizione ad uno dei Centri per l’impiego della provincia di Trento.

Per occupati: essere occupati prevalentemente (almeno per il 60% del tempo lavorativo) in una unità produttiva localizzata in provincia di Trento, anche se domiciliati e/o residenti al di fuori della provincia di Trento.

Se la persona è extracomunitaria, regolarità rispetto alle norme nazionali che disciplinano l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato per motivi compatibili con una prestazione di lavoro di carattere non stagionale.

Non possono essere finanziate azioni a favore del datore di lavoro, del coniuge o convivente, di parenti entro il secondo grado del datore di lavoro medesimo. Nel caso di società non cooperativa non possono essere finanziate azioni a favore del legale rappresentante, dei soci in posizione dominante, del coniuge o convivente, di parenti entro il secondo grado del legale rappresentante o dei soci medesimi. Nel caso di società cooperativa non possono essere finanziate azioni a favore del legale rappresentante, del coniuge o convivente, di parenti entro il secondo grado dello stesso. Gli studi associati sono assimilati alle società non cooperative.

Non sono considerati prioritari i percorsi di politica attiva rivolti ai lavoratori che comprovino di raggiungere i requisiti pensionistici nel corso o al termine del periodo di godimento dell’indennità di disoccupazione o di mobilità.

Si possono concedere interventi a favore di persone che hanno già raggiunto il requisito pensionistico solo in casi di comprovata necessità.

Fatta salva la disciplina dell'intervento 24, nel caso di mancato rispetto del patto di servizio personalizzato, in assenza di giustificato motivo, il disoccupato non può accedere su propria richiesta agli interventi previsti dal presente documento, per un periodo di 6 mesi.

Per i datori di lavoro, le imprese, le associazioni e gli enti non territoriali

- Sede legale o unità produttiva nella provincia di Trento, prevedendo che l'intervento sia attuato nella medesima sede ed a favore di lavoratori ivi occupati;
- non avere in corso, alla data della domanda, provvedimenti di accertamento di violazioni in materia di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- essere in regola con la normativa sul collocamento mirato (L. 12 marzo 1999, n. 68).

Le società e gli organismi a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro società controllate, gli enti strumentali della Provincia, gli organismi controllati e gli enti strumentali degli enti locali, nonché i soggetti dagli stessi controllati, non possono ottenere i finanziamenti previsti dal presente documento.

Termini di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata all'Agenzia del lavoro, prima della attivazione delle iniziative, salva diversa indicazione prevista per i singoli interventi. Agenzia del lavoro può, con provvedimento motivato, disporre comunque l'ammissibilità di domande presentate successivamente ai termini previsti.

Le domande devono essere formulate in conformità ai modelli predisposti allo scopo dall'Agenzia del lavoro.

Limiti alla concessione dei contributi

Gli interventi previsti nel presente Documento sono finanziati nei casi e con le modalità previste per ciascuno e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa europea, nazionale, regionale e provinciale in materia.

I contributi previsti dal presente Documento non sono cumulabili con agevolazioni previste da altre disposizioni normative europee, nazionali, regionali o provinciali per il medesimo evento. Non è possibile cumulare più contributi previsti dal presente documento per il medesimo evento, salvo diversa indicazione prevista per i singoli interventi. Non sono considerati agevolazioni all'assunzione i regimi previdenziali speciali o le agevolazioni contributive o fiscali all'assunzione che, pertanto, sono cumulabili con gli incentivi provinciali.

Decadenza dal beneficio

Il mancato rispetto delle condizioni previste per l'attuazione degli interventi concessi, determina l'interruzione dell'azione e la decadenza o la rideterminazione dell'eventuale contributo. La parziale esecuzione di attività attuate con il contributo dell'Agenzia comporta la proporzionale riduzione del medesimo, fatta salva la facoltà dell'Agenzia del lavoro disporre la decadenza l'intero contributo qualora la parte eseguita risulti non idonea al conseguimento degli obiettivi degli interventi.

Controlli in itinere

La regolare attuazione degli interventi formativi può essere verificata mediante controlli, anche tramite la struttura competente in materia ispettiva.

4. Sostegni alle attività formative

Per le attività formative è possibile riconoscere ai corsisti vitto, trasporto e alloggio. L'Agenzia del lavoro fissa le eventuali quote di partecipazione alle spese.

5. Norme transitorie

Gli interventi attivati ai sensi del Documento degli interventi di politica del lavoro 2011/2013 sono portati a compimento secondo quanto ivi previsto.

Nel caso di domande presentate prima dell'adozione del presente Documento, si applicano i criteri previsti dal Documento degli interventi di politica del lavoro 2011/2013, salvo presentazione di nuova richiesta prima della conclusione del relativo procedimento amministrativo.

Qualora, dopo la presentazione della domanda, intervengano modifiche al Documento, si applicano i criteri previsti dal Documento vigente al momento di presentazione della domanda, fatta salva la possibilità di presentare nuova richiesta, previo ritiro della domanda precedente, purché la stessa pervenga prima della conclusione del relativo procedimento amministrativo.

L'Agenzia del lavoro cura tutte le attività di esecuzione dei bandi approvati entro il 31/12/2015 nell'ambito dell'intervento 9 "Sostegno allo sviluppo di un'idea imprenditoriale" del Documento degli interventi di politica del lavoro 2011-2013.

Il limite massimo pari a € 10.000,00 previsto dall'intervento 22, si applica anche ai beneficiari del contributo previsto dagli interventi 9bis "Incremento dell'occupazione mediante contratti di solidarietà espansivi" e 9ter "Incremento dell'occupazione mediante patti generazionali" del previgente Documento degli interventi di politica del lavoro 2011-2013, a decorrere dall'adozione del Documento per il triennio 2015-2018. A tal fine, gli interessati devono presentare domanda entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione inviata da Agenzia del lavoro.

I) SERVIZI PER L'IMPIEGO

In provincia di Trento i servizi per l'impiego sono erogati mediante il sistema territoriale dei Centri per l'impiego, i soggetti accreditati della rete provinciale dei servizi per il lavoro ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 607 di data 17 aprile 2014 ed i Patronati convenzionati con l'Agenzia del lavoro, prioritariamente per lo svolgimento di attività amministrative in materia di collocamento ed avviamento al lavoro.

L'obiettivo di garantire e potenziare i servizi al lavoro è perseguito mediante la valorizzazione della collaborazione fra servizi pubblici competenti ed i soggetti accreditati o convenzionati, mantenendo in capo all'Agenzia del lavoro la titolarità della funzione ed alcuni compiti esclusivi, soprattutto al fine di evitare conflitti di interesse. In particolare, ai soggetti accreditati vengono affidate prioritariamente attività di natura specialistica, secondo quanto previsto da appositi bandi e valorizzando, ove possibile, lo strumento del titolo d'acquisto (voucher).

I servizi per l'impiego sono orientati verso i seguenti obiettivi strategici:

- **la personalizzazione del servizio:**

un obiettivo individuato è la costruzione di un percorso di servizi articolato, centrato sulle specifiche esigenze e caratteristiche del singolo lavoratore, che consenta, da un lato, una maggiore efficacia delle misure di politica attiva poste in atto e, dall'altro lato, un uso più mirato delle risorse (limitate) impiegabili per la loro attuazione. In questa direzione, assume particolare importanza l'attività di profiling: attraverso tale azione, è possibile attribuire un grado di occupabilità all'utente, in base al quale è possibile modulare l'intensità di servizi da porre a sua disposizione;

- **il consolidamento del sistema di gestione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP):**

i servizi pubblici per l'impiego devono garantire, nei confronti dei disoccupati, i livelli minimi delle prestazioni (LEP) che sono stabiliti dalla normativa a livello nazionale. La gestione di tali attività comporta la presa in carico dei lavoratori e lo svolgimento di diverse azioni di politica attiva. Il sistema adottato si traduce in un percorso strutturato, nel quale sono realizzati continui contatti e definito un processo di accompagnamento personalizzato di ogni disoccupato;

- **la condizionalità:**

la condizionalità esprime il principio dello scambio fra cittadino e pubblica amministrazione: alla erogazione di un sostegno al reddito, deve corrispondere una reale e concreta attivazione nel cercare ed acquisire una nuova occupazione e nel rafforzare le proprie potenzialità (in termini di occupabilità), al fine di perseguire più rapidamente e puntualmente tale risultato. Questo principio viene valorizzato dallo strumento del Patto di servizio personalizzato, dall'applicazione dei LEP e da strumenti innovativi di attivazione, quale ad esempio il Diario di Attivazione. Per l'applicazione del principio di condizionalità sono previsti momenti di controllo sul rispetto degli impegni assunti dai lavoratori e l'attribuzione delle conseguenti sanzioni;

- **l'internazionalizzazione dei servizi:**

tramite le varie iniziative speciali organizzate nell'ambito di Eures (ad esempio incontri per il reclutamento mirato, momenti promozionali e progetti nazionali finanziati a livello comunitario) ed il collegamento alla omonima rete delle attività orientative e di incontro domanda offerta, i Centri per l'impiego si pongono l'obiettivo di fornire un riferimento nei confronti dei cittadini disoccupati, per lo svolgimento di esperienze di apprendimento e di lavoro all'estero. Accanto a tali iniziative, presso i Centri sono gestite le attività di orientamento finalizzate alle adesioni per le iniziative speciali organizzate dall'Agenzia per percorsi di formazione e inserimento lavorativo (specialmente mediante tirocinio) all'estero. La prospettiva è di arricchire i servizi alla mobilità territoriale di livello europeo in prossimità dei cittadini, assicurando la presenza in tutti gli uffici di medie e

grandi dimensioni di operatori Eures e lo svolgimento di colloqui con persone interessate alla mobilità nell'ambito dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo di collegamenti telematici;

- **il potenziamento dei servizi telematici:**

una importante serie di obiettivi, che hanno lo scopo generale di velocizzare, migliorare e razionalizzare i servizi al lavoro in favore dei cittadini (aziende e lavoratori), è perseguibile attraverso l'informatizzazione di livello avanzato delle procedure e, soprattutto, mediante la predisposizione di servizi telematici che consentono l'accesso autonomo alle informazioni ad alle prestazioni da parte dell'utente. Quest'ultimo dovrà essere in grado di usufruire di tali opportunità, ma nel prossimo futuro le competenze dei lavoratori e dei datori di lavoro saranno sempre più adeguate all'evoluzione tecnologica in materia e l'Agenzia del lavoro punta, conseguentemente, a sviluppare costantemente questi strumenti.

1. ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

Finalità

Nell'ambito dei servizi per l'impiego, l'orientamento professionale ha lo scopo di sostenere le persone presenti ed attive sul mercato del lavoro. Più in particolare, i servizi d'orientamento al lavoro consistono in una molteplicità di interventi che hanno lo scopo di aiutare i cittadini nei momenti di scelta professionale, di transizione verso il lavoro o fra un lavoro ed un altro e di fornire strumenti utili per consentire di leggere e gestire in modo più appropriato tali momenti.

Descrizione dell'intervento

1.A Informazione orientativa

Il servizio informativo di orientamento ha lo scopo di reperire, selezionare e porre a disposizione del cittadino informazioni nei seguenti ambiti:

- interventi di politica del lavoro e servizi per l'impiego: categorie di lavoratori interessati, sostegni e servizi forniti ai lavoratori, requisiti e modalità di accesso ai medesimi;
- percorsi formativi per acquisire, aumentare, adeguare la professionalità alle esigenze del mercato del lavoro: indicazioni su scuole, università, corsi di formazione professionale a vari livelli, borse di studio in Italia ed all'estero;
- professioni, settori di attività e loro tendenze evolutive nell'immediato futuro, soprattutto in relazione al mercato del lavoro locale;
- opportunità occupazionali nel settore pubblico e privato, concorsi pubblici banditi in ambito provinciale e nazionale ed inserzioni di lavoro;
- elementi sulla disciplina del rapporto di lavoro.

Il servizio è erogato attraverso molteplici modalità.

Spazi informativi. In primo luogo è fornito presso i Centri per l'impiego dell'Agenzia del Lavoro e presso eventuali strutture della rete provinciale dei servizi, prevedendo anche la messa a disposizione di documentazione o strumenti multimediali.

Informazione collettiva. Sono poi realizzati interventi di informazione di gruppo e incontri pubblici, seminari ed, in accordo con le autorità competenti, interventi nelle scuole, nelle Università e presso Associazioni ed Organizzazioni pubbliche e private. Lo scopo è di raggiungere specifiche fasce di utenza e condurre un'azione di sensibilizzazione e di primo orientamento al lavoro, nonché fornire informazioni sulle opportunità in materia di lavoro, anche in relazione alle attività di politica attiva. L'Agenzia del Lavoro utilizza anche molteplici strumenti di informazione collettiva, quali pubblicazioni periodiche specializzate (anche in formato elettronico), guide, trasmissioni radio televisive, stampa locale ed audiovisivi.

Sportello virtuale. L'Agenzia del Lavoro realizza e gestisce degli sportelli virtuali sia di tipo telematico, anche tramite siti Internet, mediante la gestione di profili in social network e la posta elettronica, anche certificata, sia con altre modalità, quali servizi informativi telefonici.

1.B Servizi generali di Orientamento professionale

I Servizi generali di Orientamento professionale sono realizzati prevalentemente da parte dei Centri per l'impiego; possono inoltre essere svolti dai soggetti della rete dei servizi per il lavoro, in particolare nel caso in cui ci siano aumenti dei volumi di utenza cui il sistema ordinario dei Centri non è in grado di far fronte.

1.B.1 Accoglienza, informazione e primo orientamento ai servizi

Il servizio di accoglienza, informazione e primo orientamento è realizzato presso il Centro per l'impiego od il soggetto della rete dei servizi per il lavoro ed è finalizzato a garantire una

prima informazione ed orientamento ai servizi. Viene in tal modo favorita l'accessibilità e fruibilità dei medesimi in modo mirato, mediante la lettura del bisogno professionale espresso dall'utente, la rilevazione dei servizi richiesti, la presentazione delle loro finalità e modalità di funzionamento. Comprende inoltre l'erogazione di informazioni di base, l'eventuale supporto per l'accesso ad alcuni servizi amministrativi telematici self-service e la funzione di primo filtro verso gli altri servizi al lavoro.

1.B.2 Orientamento professionale di primo livello

Il colloquio orientativo, è erogato presso il Centro per l'impiego oppure, su delega di quest'ultimo, presso il soggetto della rete dei servizi per il lavoro ed ha lo scopo di sostenere l'utente nell'acquisizione di informazioni utili per orientarsi e proporsi nel mercato del lavoro e presentare i servizi offerti dalla rete provinciale pubblico/privata. Esso ha inoltre lo scopo di promuovere un processo di auto orientamento, finalizzato al riconoscimento del proprio obiettivo professionale e delle strategie idonee al suo conseguimento. Intende anche sensibilizzare e fornire un primo orientamento al lavoro, nonché informazioni sul lavoro e sulle politiche del lavoro a specifici gruppi. Nell'ambito del colloquio di orientamento professionale di primo livello è previsto, di norma, l'assegnazione/costruzione del *profiling* e l'accesso a servizi di natura specialistica. L'orientamento di primo livello può essere svolto anche con modalità di gruppo.

1.B.3 Orientamento professionale in favore di giovani studenti

L'Agenzia del Lavoro, anche tramite i Centri per l'impiego, collabora con il sistema scolastico nella realizzazione di attività di orientamento professionale in favore di giovani inseriti in percorsi di formazione ed istruzione e delle loro famiglie, allo scopo di migliorare la conoscenza del mercato del lavoro, fornire elementi utili a sostenere la transizione fra scuola e lavoro e supportare il percorso di inserimento professionale. Tali attività comprendono incontri informativi e di orientamento, valorizzando come luogo d'incontro ed approfondimento i Centri per l'impiego di competenza; è dato inoltre supporto alle occasioni informative pubbliche organizzate dagli istituti scolastici ed a progetti di collaborazione in materia di tirocini estivi.

1.B.4 Servizio Eures

L'Agenzia del Lavoro gestisce, in collaborazione con i soggetti competenti, il servizio Eures (European Employment Services), quale punto di riferimento informativo, di orientamento e di supporto all'incontro fra domanda ed offerta di lavoro sul mercato del lavoro dell'Unione Europea, con il fine di favorire la mobilità geografica e professionale dei cittadini. In particolare, vengono date informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro dei Paesi membri e sulle opportunità occupazionali disponibili. Il servizio EURES comprende inoltre attività di supporto alla ricerca di personale da parte di imprese ed attività collegate a progetti specifici della rete.

L'Agenzia coordina le attività di raccordo e collaborazione fra la Provincia Autonoma di Trento e l'Eures TransTiroli.

1.B.5 Orientamento a favore di persone con disabilità

L'attività di orientamento a favore di persone con disabilità viene svolta presso i Centri per l'Impiego ed è finalizzata a informare circa le opportunità e i servizi previsti per l'inserimento o reinserimento lavorativo e sostenere l'utente nell'acquisizione della consapevolezza rispetto alle proprie competenze e potenzialità lavorative. L'attività viene svolta tramite colloqui individuali con operatori in possesso di specifica professionalità, attraverso i quali si analizzano gli aspetti che possono aver influito o che influiscono sulla progettazione dell'inserimento lavorativo, viene inoltre ricostruita la storia personale, familiare e

formativo/lavorativa al fine di raccogliere elementi utili per la definizione della relazione conclusiva da parte della competente Commissione. La quantità e la durata dei colloqui è definita in base alle necessità rilevate dall'operatore.

1.C Servizi specialistici di Orientamento professionale

I servizi specialistici di orientamento professionale consistono in misure di inserimento o ricollocazione professionale previste a livello nazionale o dal repertorio provinciale degli standard dei servizi al lavoro. Qualora non siano realizzati direttamente dai Centri per l'impiego, sono affidati alla rete provinciale dei servizi per il lavoro.

1.C.1 Consulenza professionale

La consulenza professionale è un'attività volta a supportare le persone nell'elaborazione di decisioni, autonome e consapevoli, sul proprio percorso professionale, nello sviluppo delle capacità di auto-orientamento, mediante l'acquisizione di un ruolo attivo nella definizione di un progetto professionale, individuando l'obiettivo, i tempi, i metodi e gli strumenti per realizzarlo. Essa è caratterizzata dalla presenza di una fase di analisi delle capacità e delle aspirazioni professionali, delle competenze, delle potenzialità, delle attitudini, dei vincoli e delle risorse della persona (autovalutazione).

I servizi di consulenza professionale vengono realizzati attraverso colloqui individuali o di gruppo.

1.C.2 Bilancio di competenze

Il bilancio di competenze ha lo scopo di promuovere nell'utente la capacità di individuare risorse nella propria storia socio-professionale e tradurle in un progetto di sviluppo e/o inserimento lavorativo realizzabile e pianificato. E' un servizio rivolto prioritariamente a soggetti che hanno maturato una significativa esperienza professionale. Attraverso un percorso composto da più fasi, l'attività di bilancio si conclude con la predisposizione di un dossier individuale, che descrive competenze e risorse della persona, punti di forza e di debolezza del progetto professionale e del portafoglio di competenze, base per il riconoscimento di crediti professionali. Esso si configura come uno strumento finalizzato allo sviluppo professionale, al miglioramento o cambiamento della condizione lavorativa. Il bilancio è formalizzato in un documento che viene consegnato al lavoratore.

1.C.3 Accompagnamento al lavoro

L'accompagnamento al lavoro si articola nei seguenti strumenti:

- *Coaching*, finalizzato a supportare l'utente nel proseguire gli obiettivi professionali individuati, attraverso una pianificazione efficace delle strategie più idonee e il rispetto di tempi e modalità stabiliti;
- *Tutorato* personalizzato, finalizzato a supportare le persone in particolare difficoltà, che non rientrano nelle categorie delle persone con disabilità e svantaggio certificato, nella ricerca di un impiego e nella fase di inserimento;
- *Laboratorio*, finalizzato a favorire la conoscenza del contesto lavorativo in situazioni simulate, per agevolare la conoscenza di specifici ruoli e profili professionali ed acquisire conoscenze e competenze specifiche;
- *Inserimento lavorativo*, finalizzato ad accompagnare l'inserimento o reinserimento lavorativo, utilizzando interventi integrati di orientamento professionale, formazione e tutoraggio;
- *Tirocini*, articolati in tirocini formativi e di orientamento per disoccupati, disabili iscritti al relativo elenco o svantaggiati e tirocini estivi per giovani studenti, allo scopo di attuare la transizione tra studio e lavoro, di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e mediante l'inserimento lavorativo.

1.C.4 Servizi specialistici di orientamento e accompagnamento al lavoro a favore di persone con disabilità o svantaggiate

I servizi specialistici a favore di persone con disabilità o svantaggiate si articolano nei seguenti strumenti:

- *Orientamento specialistico*, finalizzato a supportare la persona, talvolta in raccordo con i servizi sociali e/o sanitari, nell'elaborare decisioni consapevoli, sul proprio futuro professionale. Essa è caratterizzata dalla presenza di una fase di analisi delle capacità e delle aspirazioni professionali, delle competenze, delle potenzialità, delle attitudini, dei vincoli e delle risorse della persona (autovalutazione), tenendo conto, per i disabili, delle indicazioni espresse dalla competente Commissione.
- *Coaching*, finalizzato a supportare l'utente nella definizione di un progetto di collocamento mirato.
- *Tutorato personalizzato*, finalizzato all'accompagnamento all'inserimento lavorativo o al mantenimento del posto di lavoro, attraverso interventi integrati di mediazione, formazione professionale e tutoraggio.
- *Laboratorio*, finalizzato a favorire la conoscenza del contesto lavorativo in situazioni simulate, per agevolare la conoscenza di specifici ruoli e profili professionali ed acquisire conoscenze e competenze specifiche.
- *Inserimento lavorativo*, finalizzato ad accompagnare l'inserimento o reinserimento lavorativo, utilizzando interventi integrati di orientamento professionale, formazione e tutoraggio.
- *Tirocini*, finalizzati a favorire la conoscenza diretta del mondo del lavoro, acquisire conoscenze e competenze specifiche e valutare le capacità e potenzialità lavorative.

1.D Tirocini

I tirocini sono realizzati dall'Agenzia del lavoro nel rispetto della disciplina nazionale e provinciale in materia. E' possibile acquisire le disponibilità delle imprese a collaborare per ospitare persone in tirocinio.

L'Agenzia del Lavoro può provvedere alla copertura assicurativa R.C.T. Può altresì provvedere al rimborso o al versamento della contribuzione previdenziale complementare, dando priorità ai giovani fino ai 35 anni. Le modalità operative saranno definite nelle disposizioni attuative.

L'Agenzia del Lavoro può altresì provvedere alla copertura assicurativa INAIL nonché ad erogare una indennità di tirocinio forfettizzata in massimo € 70,00 settimanali nei seguenti casi:

- per le persone svantaggiate o con disabilità;
- per i giovani minori, giovani drop out che hanno abbandonato o giovani che intendono abbandonare la scuola, e per le persone disoccupate da almeno 12 mesi, ad eccezione dei tirocini a carattere prevalentemente formativo (1.D.2, lett. a). I giovani drop out che hanno abbandonato o giovani che intendono abbandonare la scuola sono giovani di età compresa tra i 16 e i 20 anni segnalati al Centro per l'impiego dagli Istituti secondari superiori o dalla Formazione professionale;
- per i soggetti interessati dalle iniziative previste da protocolli d'intesa stipulati con istituzioni e organismi datoriali e/o sindacali;
- ove espressamente previsto dal presente Documento.

L'Agenzia del Lavoro può disporre la copertura assicurativa INAIL e della indennità di tirocinio anche a favore di altre categorie di soggetti, a seguito del riconoscimento di modalità e classi di profilazione e dell'assegnazione dei più bassi livelli di occupabilità.

L'azione di tutoraggio da parte dell'Agenzia può essere, in tutto od in parte, assegnata a consulenti esterni o a soggetti della rete dei servizi per il lavoro.

1.D.1 Tirocini a carattere prevalentemente orientativo

Sono tirocini con finalità di inserimento lavorativo che prevedono lo svolgimento di progetti a

contenuto prevalente di tipo orientativo:

- a1) tirocini della durata massima di **8 settimane** per disoccupati che presentino scarsa consapevolezza dei propri obiettivi professionali o scarsa conoscenza diretta di un contesto lavorativo oppure necessitano di una sperimentazione pratica di quanto acquisito a livello teorico;
- a2) tirocini della durata massima di **16 settimane** riservati a disoccupati che, sulla base di colloqui di orientamento individuali o di gruppo, dimostrino carenza di risorse personali per affrontare un processo di autovalutazione e per sviluppare capacità di auto-orientamento che consentano di ricercare efficacemente soluzioni occupazionali.

I soggetti promotori di tali tirocini sono i Centri per l'impiego ed i soggetti ospitanti sono solo datori di lavoro privati; per gli svantaggiati o i disabili l'esperienza può essere svolta anche presso datori di lavoro pubblici e la durata massima dei tirocini è, rispettivamente, di 12 e 24 mesi.

L'Agenzia del Lavoro può finanziare l'attività di tutoraggio che viene svolta da persone con adeguate competenze professionali nell'ambito di tirocini, promossi dai Centri per l'impiego, per i disabili iscritti nell'elenco provinciale di cui alla L. 68/99 presso cooperative sociali di inserimento lavorativo, quando tali tirocini abbiano anche l'obiettivo di valutazione delle residue potenzialità lavorative della persona. Il contributo è relativo al rimborso del costo del lavoro del tutor nella misura minima di 20 ore e massima di 100 ore, secondo quanto definito nel progetto di tirocinio. Il contributo è concesso ai sensi dei regolamenti "de minimis".

1.D.2 Tirocini a carattere prevalentemente formativo

Tale tipologia di tirocinio è finalizzata allo sviluppo di competenze professionali orientate all'inserimento lavorativo ed è articolata nel modo seguente:

- a) per i disoccupati: il tirocinio ha una durata massima di 6 mesi; nel caso di tirocini di durata superiore a tre mesi, l'indennità di tirocinio erogata dal soggetto ospitante non deve essere inferiore a 500 Euro mensili; non sono ammissibili tirocini per profili professionali a bassa qualificazione, intendendosi i profili per i quali non è ammessa l'assunzione come apprendista; l'esperienza può essere svolta presso un datore di lavoro pubblico esclusivamente nel caso in cui il progetto formativo assuma un valore apprezzabile in termini professionalizzanti. L'indennità di tirocinio e l'assicurazione INAIL sono sempre a carico del datore di lavoro, tranne che per i tirocini attivati a favore di soggetti interessati dalle iniziative previste da protocolli d'intesa stipulati con istituzioni e organismi datoriali e/o sindacali.
- b) per gli svantaggiati e per i disabili: il tirocinio ha una durata massima rispettivamente, di 12 e 24 mesi; l'esperienza può essere svolta sia presso datori di lavoro privati che pubblici.

1.D.3 Tirocini nord-sud - soppresso

1.D.4 Tirocini estivi

Il tirocinio estivo ha lo scopo di favorire l'orientamento e l'addestramento pratico, anche presso datori di lavoro pubblici, a favore di giovani ed ha una durata non superiore a dodici settimane. L'Agenzia del Lavoro promuove tirocini estivi per gli studenti che frequentano la formazione terziaria o accademica, nel periodo compreso tra la fine del periodo formativo o dell'anno accademico e l'inizio di quello successivo. Per tali tirocini non sono previste a carico dell'Agenzia del lavoro la borsa di tirocinio e la copertura INAIL.

1.E Gli strumenti e le attività di supporto all'erogazione dei servizi per l'impiego e degli altri interventi di politica del lavoro

1.E.1 Profiling

Il profiling è uno strumento per misurare il grado di occupabilità dei lavoratori. Attraverso l'attribuzione di punteggi ad alcuni elementi caratterizzanti del soggetto, si ottiene una valutazione (normalmente posizionata su 3 o 4 fasce) di quanto esso sia spendibile sul mercato del lavoro. Al profiling può essere collegato un pacchetto di misure attivabili in chiave di servizi per l'impiego e di altri interventi di politica del lavoro. Nel caso in cui sia imposto un sistema di profiling a livello nazionale, viene adottato tale sistema; negli altri casi, l'Agenzia del lavoro può realizzare o adottare un proprio sistema di profiling.

L'Agenzia del lavoro, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell'Università degli Studi di Trento, ha sperimentato un sistema di profilazione degli utenti dei Centri per l'impiego.

L'Agenzia del lavoro, dopo aver analizzato le diverse esperienze a livello europeo ed extraeuropeo in tema di profiling, ha ritenuto opportuno realizzare un sistema di profilazione che permetta di perseguire i seguenti obiettivi:

- attribuire un indice di occupabilità, il più possibile attendibile, a tutti gli utenti dei Centri per l'impiego, come previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 150/2015;
- applicare le regole e i principi previsti dalle norme in tema di condizionalità, con un percorso personalizzato, sulla base della profilazione;
- individuare gli specifici bisogni della persona e classificare l'utenza secondo l'indice di occupabilità, per offrire i servizi e gli interventi di politica del lavoro più adatti in relazione al profilo;
- supportare gli operatori di orientamento nella gestione dei colloqui individuali, con uno strumento standardizzato e omogeneo;
- disporre di uno strumento che, pur rispondendo agli obiettivi precedentemente indicati, sia gestibile il più possibile in maniera automatizzata e risponda a criteri di efficacia.

Sulla base di tali obiettivi sono state fatte delle scelte di indirizzo:

- misurare il grado di occupabilità dei disoccupati, tenendo conto dell'obiettivo primario che è la ricerca di un lavoro, e, quindi, rilevando, in primo luogo, gli elementi che riguardano il tipo di lavoro ricercato, le risorse e i vincoli connessi e le caratteristiche occupazionali del territorio di riferimento, senza dimenticare eventuali fattori di fragilità individuale;
- riservare la possibilità di implementare l'indice di occupabilità di base con elementi di autovalutazione e auto percezione, solo ai soggetti che dispongono di adeguate competenze di comprensione linguistica e di autoanalisi;
- utilizzare la profilazione dell'utente non solo per dare un indice di occupabilità, ma anche per fornire agli operatori di orientamento indicazioni relative ai bisogni professionali dell'utente e ai servizi più adeguati per rispondere ad essi.

1.E.2 Patto di servizio personalizzato

Al fine di definire e realizzare il progetto personalizzato per l'inserimento al lavoro, l'Agenzia del Lavoro propone ai disoccupati ed ai lavoratori sospesi la stipula di un Patto di servizio personalizzato (PSP). Esso è stipulato presso i Centri per l'impiego, fra la persona in cerca di lavoro e l'Agenzia del Lavoro e prevede il reciproco impegno ad attività con l'obiettivo di agevolare l'inserimento o reinserimento al lavoro. Il PSP può essere aggiornato periodicamente. Per i lavoratori sospesi il PSP può essere gestito tramite la Rete provinciale dei servizi per il lavoro, sulla base di indicazioni fornite dall'Agenzia. Con la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato da un lato l'Agenzia del Lavoro si impegna ad attuare tutte le misure ritenute necessarie per agevolare il ritorno al lavoro; dall'altro lato le persone

sospese o in cerca di occupazione si impegnano ad accettare tali offerte, a utilizzare i servizi proposti ed ad attivarsi secondo quanto previsto nel PSP.

Destinatari

I servizi di orientamento professionale si rivolgono alle persone iscritte ad un Centro per l'impiego provinciale con priorità ai disoccupati, disoccupati in mobilità, ai sospesi, ai disabili iscritti negli appositi elenchi e ai lavoratori che desiderano migliorare la propria condizione professionale. Alle iniziative possono accedere tutti coloro che sono iscritti o hanno in corso la procedura di trasferimento di iscrizione presso un Centro per l'impiego della provincia di Trento. I tirocini estivi sono rivolti ai giovani regolarmente iscritti oppure in fase di iscrizione presso università o istituti scolastici della provincia di Trento.

Modalità di accesso

L'Agenzia del Lavoro può realizzare le attività previste nell'ambito di questo intervento direttamente, mediante soggetti privati individuati tramite gara d'appalto o mediante affidamento a strutture pubbliche o private accreditate ai sensi dell'art. 17 bis della LP 16 giugno 1983, n. 19 (rete provinciale dei servizi per il lavoro).

I servizi di orientamento professionale sono svolti dall'Agenzia del Lavoro tramite i propri Centri per l'impiego presenti sul territorio provinciale. In considerazione dell'articolazione territoriale dei Centri per l'impiego e delle peculiarità dei diversi mercati locali del lavoro di riferimento, l'erogazione dei servizi può essere individuale o di gruppo, avere carattere modulare e prevedere forme di integrazione organizzativa fra più Centri.

Tipologia di intervento

Servizi

Riferimenti normativi

Per i servizi di orientamento professionale: art. 2 legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19;
per i tirocini formativi e di orientamento: art. 4 bis e 4 ter legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e relativi criteri e modalità di attuazione approvati con deliberazione di Giunta provinciale;
per la Rete provinciale dei servizi per il lavoro e accreditamento: art. 17 bis legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
per quanto riguarda i servizi individuati dalla deliberazione n. 607 di data 17 aprile 2014, si rinvia a quanto stabilito più puntualmente nell'allegato 1 della deliberazione medesima (Repertorio degli standard dei servizi per il lavoro);
Regolamenti "de minimis" (cfr. "Disposizioni generali e requisiti di accesso")

2. INCONTRO DOMANDA-OFFERTA

Finalità

Al fine di rendere il mercato del lavoro più dinamico, di sostenere le imprese nel reclutamento del personale, di ridurre i tempi di ricollocazione dei lavoratori e di migliorarne la qualità, l'Agenzia del Lavoro promuove e realizza servizi allo scopo di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. Tale servizio intende porre a disposizione un supporto consulenziale ai datori di lavoro, anche in collaborazione con le organizzazioni datoriali, su tutto il processo di reclutamento dei lavoratori, che va dall'individuazione del fabbisogno professionale alla stipula del contratto di lavoro e primo inserimento in azienda e comprende il supporto informativo per l'accesso alle agevolazioni economiche per le assunzioni (statali e provinciali) e gli aspetti amministrativi in materia di collocamento ed avviamento al lavoro, comprese le informazioni concernenti gli obblighi di comunicazione di assunzione.

Descrizione dell'intervento

Il sostegno all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro consiste nell'acquisizione e nella conseguente messa a disposizione di informazioni relative alle caratteristiche ed aspirazioni delle persone che cercano occupazione e delle posizioni di lavoro vacanti che i datori di lavoro rendono disponibili. Il servizio si avvale della conoscenza delle dinamiche del mercato del lavoro locale, sia dal punto di vista della domanda che dell'offerta di lavoro e, a tal fine, valorizza le analisi e gli studi dell'osservatorio del mercato del lavoro ed utilizza i migliori sistemi informativi presenti sul mercato.

La gestione dei dati è svolta con trattamenti di natura informatica e riguarda, per i lavoratori, informazioni relative al loro curriculum e, per le imprese, informazioni generali identificative delle stesse nonché relative alle caratteristiche delle posizioni vacanti. Tali informazioni possono essere archiviate per un loro recupero a fini statistici o di riattivazione del servizio. Le informazioni inserite nella Borsa provinciale del lavoro (Trentinolavoro) possono essere conferite nella Borsa continua nazionale del lavoro (Cliclavoro).

Il sostegno all'incontro fra domanda ed offerta di lavoro può essere svolto, al fine di migliorarne l'efficacia ed efficienza, con modalità diverse, per settori specifici o particolari categorie di lavoratori.

2.A Diffusione delle opportunità occupazionali

Presso i Centri per l'impiego e presso eventuali ulteriori strutture convenzionate o accreditate (rete provinciale dei servizi per il lavoro), sono messe a disposizione le opportunità occupazionali espresse dai datori di lavoro che operano in ambito provinciale ed in comuni ed in territori confinanti con quello provinciale.

I dati relativi alle domande di lavoro sono inoltre diffusi tramite sistemi di informazione collettiva, anche mediante lo sviluppo di apposite funzionalità informatiche nell'ambito di siti internet, portali e social network. In tale ambito, è inoltre posto a disposizione dei soggetti autorizzati all'intermediazione di manodopera in provincia di Trento un servizio di diffusione delle loro opportunità di lavoro.

2.B Preselezione

Il servizio preselettivo consiste nell'incrocio fra le posizioni domandate e le disponibilità offerte e nella conseguente definizione di rose di candidati che corrispondono alla numerosità ed ai requisiti indicati dal potenziale datore di lavoro. A quest'ultimo vengono inviate le informazioni sulle persone preselezionate, allo scopo di consentire di individuare il lavoratore da assumere.

2.C Servizi ad accesso diretto (Borsa provinciale del lavoro)

L'Agenzia del Lavoro pone a disposizione dei datori di lavoro servizi informatici che consentono la ricerca diretta di personale, nell'ambito di banche dati dei lavoratori che hanno espresso la loro disponibilità presso i Centri per l'impiego oppure tramite l'inserimento diretto del curriculum nell'ambito dei sistemi tramite internet. I servizi self service possono essere integrati da ulteriori funzionalità informatiche e sono messi a disposizione dei soggetti della rete provinciale dei servizi per il lavoro; questi ultimi sono tenuti ad utilizzare tali sistemi nell'ambito delle attività di incontro fra domanda ed offerta riferite alle funzioni svolte per il servizio pubblico, fatto salvo quanto diversamente stabilito dall'Agenzia del lavoro nell'ambito di attività o progetti mirati su specifici target.

2.D Servizi integrativi alla preselezione

L'Agenzia del Lavoro, anche in collaborazione con le parti sociali, può realizzare servizi integrativi alla preselezione, finalizzati al riscontro delle competenze professionali dei candidati, per verificarle rispetto alle propensioni occupazionali espresse e per supportare il datore di lavoro potenziale nella fase di selezione. Tali servizi possono essere realizzati anche attraverso il finanziamento di appositi progetti, nell'ambito della Rete provinciale dei servizi per il lavoro di cui all'art 17 bis della L. 19/93.

L'Agenzia del lavoro svolge, tramite propri operatori specializzati presenti presso i Centri per l'impiego, consulenza ai datori di lavoro per meglio identificare le caratteristiche delle figure professionali ricercate; tali operatori propongono inoltre l'assistenza al datore di lavoro, mediante affiancamento, per un eventuale supporto alla fase di selezione del personale. Il supporto alla selezione può assumere anche carattere e funzione di garante, nei casi ed alle condizioni previste dalla regolamentazione provinciale in materia di incentivazione economica, a fronte di eventuali regole e vincoli di assunzione poste nei confronti dei datori di lavoro.

2.E Career days

I Centri per l'impiego realizzano attività di assistenza alla ricerca di personale nei confronti dei datori di lavoro, mediante l'organizzazione di *career days*, consistenti in eventi finalizzati a consentire l'incontro personale fra i datori di lavoro ed i lavoratori e lo svolgimento di colloqui conoscitivi fra le parti. Per i disoccupati, tali eventi costituiscono opportunità di contatto utili all'inserimento lavorativo ed occasioni che consentono di migliorare l'auto-orientamento sul mercato del lavoro. I Career days hanno inoltre lo scopo di dare impulso al ruolo del servizio pubblico quale punto di riferimento per l'incontro fra domanda ed offerta e di facilitare concrete possibilità di instaurazione di rapporti di lavoro.

2.F Promozione dei servizi erogati dall'Agenzia del lavoro

Incontri aziendali. I Centri per l'impiego realizzano attività promozionali, mediante colloqui dei propri operatori direttamente presso le imprese, allo scopo di presentare in modo mirato i servizi e le opportunità dell'Agenzia del lavoro rivolti ai datori di lavoro, con lo scopo prioritario di favorire l'utilizzo degli strumenti e dei supporti messi a disposizione da quest'ultima per la ricerca ed inserimento di personale in azienda. Tale funzione comprende il supporto per meglio identificare i fabbisogni di personale delle imprese e, quindi, meglio calibrare la ricerca di personale.

Incontri collettivi. Sono organizzati e realizzati, anche in raccordo con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, momenti di informazione collettiva, privilegiando occasioni pubbliche di incontro dell'Agenzia con le realtà produttive del territorio, che favoriscano la successiva instaurazione od il consolidamento di un rapporto di collaborazione con il locale Centro per l'impiego e la nascita di progetti mirati.

2.G Servizi specialistici per datori di lavoro

I servizi specialistici per i datori di lavoro sono costituiti da misure di inserimento e ricollocazione professionale e sono individuati dal Repertorio provinciale degli standard dei servizi al lavoro, che annovera i seguenti strumenti:

- *Promozione e prima informazione*, con l'obiettivo di promuovere i servizi pubblici per il lavoro a favore delle imprese, di fornire informazioni sui servizi disponibili e rilevare i fabbisogni, in raccordo con le altre strutture provinciali preposte a favorire lo sviluppo imprenditoriale, la cultura d'impresa e l'innovazione;
- *Consulenza per la rilevazione e gestione dei fabbisogni occupazionali e formativi*, con lo scopo di supportare le imprese rispetto ai loro fabbisogni legati alla formazione, al reperimento e all'inserimento delle risorse umane, in raccordo con le altre strutture provinciali preposte a favorire lo sviluppo imprenditoriale, la cultura d'impresa e l'innovazione;
- *Incontro domanda e offerta di lavoro*, per sostenere le imprese nella fase di preselezione delle figure professionali rispondenti ai fabbisogni espressi;
- *Supporto alla verifica delle competenze e alla selezione del personale*, allo scopo di aiutare le imprese nella fase di selezione dei lavoratori individuati e rispondenti ai fabbisogni espressi;
- *Ricollocazione professionale di lavoratori oggetto di procedure di riduzione del personale*, allo scopo di favorire, nei casi di crisi, la transizione del personale licenziato o cassintegrato individuato in esubero verso un nuovo posto di lavoro.

Qualora non siano realizzati direttamente dai Centri per l'impiego, tali servizi sono affidati alla rete provinciale dei servizi per il lavoro.

2.H Servizio di supporto per i disabili all'incontro fra domanda ed offerta di lavoro

Al fine di agevolare l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità iscritte nell'apposito elenco, l'Agenzia del Lavoro attua servizi allo scopo di favorire l'incontro tra la domanda dei datori di lavoro, obbligati e non obbligati all'assunzione di disabili e l'offerta di lavoro dei disabili che non necessitano di ulteriori supporti particolari, tenuto conto delle loro capacità lavorative, abilità ed inclinazioni.

Destinatari

I servizi di incontro domanda offerta si rivolgono alle persone iscritte in un centro per l'impiego della provincia di Trento, con priorità ai disoccupati, disoccupati in mobilità o sospesi, ai disabili iscritti negli appositi elenchi e ai lavoratori che desiderano migliorare la propria condizione professionale. Alle iniziative possono accedere tutti coloro che sono già iscritti o hanno in corso la procedura di trasferimento di iscrizione presso un Centro per l'impiego della provincia di Trento.

I servizi della Borsa provinciale del lavoro sono direttamente offerti alle persone che, pur non iscritte ad un Centro per l'impiego del Trentino, possono acquisire le credenziali di accesso ai relativi sistemi informatici secondo le regole stabilite per questi ultimi.

I servizi si rivolgono altresì ai datori di lavoro operanti in provincia di Trento e, per i punti 2.A e 2.C ai soggetti ivi indicati.

Il servizio di preselezione è erogato ai datori di lavoro che intendano effettuare assunzioni con contratto di lavoro subordinato ed agisce nei confronti delle persone iscritte nell'elenco anagrafico provinciale dei lavoratori, che abbiano attivato e confermino nel tempo l'interesse ad usufruire del servizio, con priorità nei confronti dei disoccupati e tenendo conto anche del precedente numero di segnalazioni ai potenziali datori di lavoro.

Modalità di accesso

I datori di lavoro accedono mediante presentazione o invio di segnalazione di posizioni vacanti.

Le persone accedono ai servizi di incontro domanda offerta presentandosi personalmente, anche previo appuntamento, presso i Centri per l'impiego dell'Agenzia del Lavoro.

Alcuni servizi possono essere accessibili in via telematica.

Tipologia di intervento

Servizi

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150

per quanto riguarda i servizi individuati dalla deliberazione n. 607 di data 17 aprile 2014, si rinvia a quanto stabilito più puntualmente nell'allegato 1 della deliberazione medesima (Repertorio degli standard dei servizi per il lavoro)

II) FORMAZIONE PER DISOCCUPATI E OCCUPATI

3. FORMAZIONE PER DISOCCUPATI, LAVORATORI A RISCHIO DISOCCUPAZIONE E LAVORATORI SOSPESI

Finalità

Favorire l'acquisizione, l'aggiornamento e la manutenzione delle competenze professionali dei disoccupati, dei lavoratori a rischio di disoccupazione e dei lavoratori sospesi, al fine di:

1. aumentare l'occupabilità ovvero l'attitudine ad acquisire e mantenere un'occupazione delle persone coinvolte;
2. potenziare i processi di accumulazione del capitale umano e migliorarne i profili qualitativi;
3. migliorare la cittadinanza attiva dei cittadini, per un migliore inserimento nei contesti lavorativi.

Interventi previsti

Nell'ambito della formazione per disoccupati, lavoratori a rischio disoccupazione e lavoratori sospesi sono previsti i seguenti interventi:

- 3.A Formazione per migliorare l'occupabilità
- 3.B Mobilità transnazionale
- 3.C Formazione cofinanziata da enti ed organismi pubblici o privati
- 3.D Soppresso
- 3.E Formazione per l'inserimento lavorativo e per lavoratori sospesi
- 3.F Formazione per lavoratori stagionali
- 3.G Contributi a disoccupati o sospesi per la partecipazione a percorsi formativi
- 3.H Soppresso

3.A Formazione per migliorare l'occupabilità

Finalità

Promuovere lo sviluppo del sapere connesso a dinamiche "lifelong learning" per migliorare le opportunità occupazionali delle persone che versano in stato di disoccupazione o sono a rischio di disoccupazione. Tali attività formative si integrano con i servizi per l'impiego, per la realizzazione di un complesso di misure rispondenti agli obiettivi di supportare l'attivazione dei soggetti nel fronteggiamento di difficoltà di natura occupazionale, di potenziamento dell'occupabilità, di prevenzione e contrasto alla disoccupazione di lunga durata. L'intervento è volto ad assicurare la costituzione di un sistema, di carattere dinamico e personalizzabile, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni ed al principio di condizionalità.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro organizza e finanzia:

- a) percorsi formativi della durata massima di 30 ore relativi principalmente alle seguenti tematiche: elementi di competenze civiche e sociali, introduzione alle tecniche digitali e al mondo internet, elementi base per una comunicazione efficace, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, metodi di ricerca attiva del lavoro;
- b) percorsi formativi di durata da 40 a 100 ore finalizzati all'acquisizione delle otto competenze che l'Europa, nel proprio Quadro di riferimento, definisce "chiave" per l'apprendimento permanente. In questo caso l'apprendimento può prevedere l'integrazione della formazione d'aula tradizionale con tecniche di supporto di gruppo e/o individualizzate (coaching);
- c) percorsi formativi con valenza fortemente professionalizzante. Questi percorsi possono essere inseriti in un "Catalogo dell'offerta formativa professionalizzante", gestito dall'Agenzia del lavoro, contenente l'offerta di soggetti pubblici o di soggetti formativi accreditati, eventualmente integrata con quella predisposta dall'Agenzia stessa. L'accesso alle offerte del catalogo può essere sostenuto con un contributo, a ciascun corsista, consistente nel rilascio di un titolo di acquisto formativo (voucher) quantificato sulla base dei contenuti, della durata e tipo di percorso, fino al limite massimo di € 3.000,00 ed è erogato al raggiungimento della frequenza di minimo 80% del monte ore previsto. Non accedono al contributo gli studenti inseriti in percorsi scolastici o universitari.
Qualora il percorso formativo comprenda anche una fase di tirocinio, quest'ultima non deve prevedere una durata superiore alla parte teorica/laboratoriale. I percorsi di cui alla presente lettera c) devono essere approvati dal "Nucleo di valutazione degli interventi di formazione" di cui all'Intervento 31 del presente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro; il nucleo può fornire indicazioni su tipologie e contenuti di corsi professionalizzanti che consentono la loro validazione automatica;
- d) in ragione di necessità particolari, anche su indicazione dei Centri per l'Impiego, delle Comunità di Valle, delle parti sociali o in generale degli enti pubblici e/o privati determinanti nel mercato del lavoro provinciale, possono essere attivati dall'Agenzia altri percorsi professionalizzanti, fuori catalogo, anche per lavoratori stagionali;
- e) l'Agenzia del lavoro può concedere contributi ai Centri EDA per finanziare percorsi formativi finalizzati a rafforzare la conoscenza della lingua italiana e della cultura italiana, nonché di altre competenze trasversali, utilizzabili sia in contesto lavorativo che sociale, a favore di disoccupati o sospesi privi della conoscenza di base della lingua italiana, domiciliati in provincia di Trento. Il contributo è volto alla copertura degli oneri per la realizzazione di corsi aggiuntivi organizzati specificatamente per l'Agenzia del lavoro, che non siano già coperti da finanziamento provinciale e che coinvolgano utenti in carico al Centro per l'impiego.

I percorsi possono comprendere moduli sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, svilupparsi con

parte teorica/laboratoriale e tirocinio e possono essere integrati da azioni di accompagnamento al lavoro o da un intervento di bilancio preventivo delle competenze.

Destinatari

Disoccupati, lavoratori a rischio di disoccupazione o sospesi, domiciliati in provincia di Trento, con precedenza per i titolari di ammortizzatore sociale nazionale o provinciale e altri soggetti interessati dalle iniziative previste da protocolli d'intesa stipulati con istituzioni e organismi datoriali e/o sindacali.

Soggetti attuatori

Soggetti accreditati alla Rete dei servizi per la formazione, soggetti pubblici e, per i servizi per il lavoro, soggetti accreditati alla Rete dei servizi per il lavoro.

Modalità di accesso

I destinatari si iscrivono direttamente presso le sedi dei soggetti attuatori o mediante il Centro per l'impiego competente, che potrà rilasciare apposito titolo di acquisto formativo (voucher).

Tipologia di intervento

Servizio

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150

Regolamenti UE in materia di Fondi a finalità strutturale

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 18 dicembre 2006

Legge 10 dicembre 2014, n. 183 e decreti attuativi

3.B Mobilità transnazionale

Finalità

Attivare o riattivare, qualificare o riqualificare soggetti disoccupati, ridare consapevolezza e forza di attivarsi in termini positivi e propositivi per l'appropriazione o la riappropriazione di un proprio ruolo professionale e sociale.

In particolare:

- rafforzare il curriculum dei partecipanti in termini di conoscenza di una lingua straniera applicabile in contesti lavorativi aperti all'internazionalizzazione;
- rafforzare le competenze tecnico professionali, grazie alle opportunità di apprendimento in un tirocinio in azienda estera;
- potenziare le capacità comunicative, relazionali e sociali;
- implementare le capacità di affrontare situazioni e contesti culturali e sociali diversi;
- accrescere l'autostima;
- sviluppare l'adattabilità, la creatività, le abilità di innovazione, nonché la motivazione;
- stimolare a proseguire nei processi di apprendimento;
- fornire una certificazione ed un portfolio di competenze di valenza europea.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può organizzare e finanziare percorsi formativi che si basano sul "modello dell'alternanza" tra momenti formativi d'aula e momenti di tirocinio o di stage on the job in contesti

esteri produttivo-organizzativi. I percorsi, che prevedono di adottare strumenti di tutoraggio e di mentoring anche a distanza, si concentreranno in particolare su:

- competenze linguistiche;
- strumenti di comparazione e di proiezione del proprio vissuto professionale in contesti più ampi e di carattere internazionale;
- uso delle nuove tecnologie della società della conoscenza e dell'informazione;
- competenze tecnico-professionali e trasversali (es diagnostiche, relazionali, di comunicazione, di azione in gruppo, di fronteggiamento, di pianificazione, di problem solving e problem setting, di auto-orientamento);
- metacompetenze (di consapevolezza, di autovalutazione, affettive e motivazionali);
- competenze connesse all'utilizzo di strumenti hardware e software necessari per l'automazione dei processi produttivi e gestionali.

I percorsi si strutturano in momenti di formazione preparatoria, full immersion e stage o tirocinio presso realtà formative o produttive all'estero, eventualmente integrati con l'accompagnamento al lavoro.

Possono essere previsti servizi o contributi nella misura massima di € 500,00 per la certificazione di competenze, anche di natura linguistica, alla conclusione del percorso.

Per le persone prive di ammortizzatore sociale possono essere previste indennità di frequenza, del valore forfettario di euro 1,25 orari, arrotondando all'unità di euro. Le modalità di liquidazione dell'importo verranno definite dall'Agenzia del lavoro fermo restando il criterio del pagamento in almeno due tranche per percorsi di durata superiore a 200 ore.

Destinatari

Disoccupati domiciliati in provincia di Trento, con precedenza ai titolari di ammortizzatore sociale nazionale o provinciale.

Soggetti attuatori

Per la formazione nell'ambito del territorio provinciale, soggetti accreditati alla Rete dei servizi per la formazione.

Modalità di accesso

I destinatari si iscrivono direttamente presso le sedi dei soggetti attuatori o mediante il Centro per l'impiego competente, che potrà rilasciare apposito titolo di acquisto formativo (voucher).

Tipologia di intervento

Servizio

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge 10 dicembre 2014, n. 183 e decreti attuativi

3.C Formazione cofinanziata da enti ed organismi pubblici o privati

Finalità

Sostenere la formazione mediante la partecipazione a programmi di intervento europei, nazionali oppure a finanziamento regionale o di altra provenienza.

Le finalità specifiche di ciascun programma sono definite di volta in volta nel progetto.

Descrizione dell'intervento

Le categorie di utenza da coinvolgere, le caratteristiche e i contenuti specifici dei percorsi di cui trattasi sono stabiliti, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalle procedure europee e/o nazionali pertinenti, al fine di conseguire le finalità specifiche dell'azione ed un più elevato livello di occupabilità e occupazione dei beneficiari. I beneficiari possono inoltre accedere agli ulteriori interventi previsti nell'ambito della Formazione per disoccupati, lavoratori a rischio disoccupazione o lavoratori sospesi.

Destinatari

Disoccupati, lavoratori a rischio disoccupazione o lavoratori o sospesi, con precedenza, qualora possibile, ai titolari di ammortizzatore sociale nazionale o provinciale ed eventuali altre categorie di soggetti in situazione di fragilità occupazionale, individuate dalle specifiche iniziative.

Beneficiari del finanziamento/soggetti attuatori

Soggetti individuati nei progetti

Modalità di accesso

I destinatari si iscrivono direttamente presso le sedi dei soggetti attuatori o mediante il Centro per l'impiego competente, che potrà rilasciare apposito titolo di acquisto formativo (voucher).

Tipologia di intervento

Servizio

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge 10 dicembre 2014, n. 183 e decreti attuativi

Normativa europea o nazionale ovvero regionale di finanziamento

3.D Formazione collettiva su domanda aziendale per l'inserimento lavorativo - soppresso

3.E Formazione per l'inserimento lavorativo e per lavoratori sospesi

Finalità

Fornire competenze professionali di natura tecnico-specialistica per la qualificazione o la riqualificazione professionale con riferimento a posti di lavoro predefiniti o predefinibili per disoccupati e per lavoratori sospesi.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può finanziare percorsi formativi per qualificare o riqualificare disoccupati e lavoratori sospesi che risultano a rischio di disoccupazione ma che potrebbero avere delle ulteriori opportunità di lavoro o in ambiti professionali individuati e con buone prospettive occupazionali. I destinatari devono già essere in possesso di capacità, conoscenze ed abilità che permettano loro di ricoprire il ruolo professionale che costituisce l'obiettivo dell'intervento formativo e della qualificazione o riqualificazione prospettata.

La durata della formazione teorico-pratica non può essere inferiore alle 80 ore e non può durare più di 6 mesi complessivi.

Possono essere previsti momenti formativi extra aziendali, anche in collaborazione sia con gli enti bilaterali che con il sistema formativo pubblico e privato, sia con altri datori di lavoro interessati al completamento degli apprendimenti professionali.

Considerata la necessità di qualificazione o riqualificazione sottesa all'intervento, non sono finanziabili percorsi per profili professionali di bassa qualificazione.

I destinatari devono essere almeno tre per percorso e il contributo riconoscibile non può superare il tetto massimo di € 3.000,00 per ciascun corsista.

Le voci ammissibili e le percentuali di contribuzione sono definite nei limiti imposti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato (regolamenti "de minimis" e Regolamento UE n. 651/2014).

L'intervento può essere realizzato in collaborazione, cofinanziamento o tramite i fondi interprofessionali o il fondo territoriale di solidarietà.

Destinatari

Disoccupati e sospesi

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro con lavoratori sospesi; datori di lavoro interessati all'assunzione di lavoratori disoccupati o sospesi e ancora dipendenti formalmente da altra azienda.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Regolamenti "de minimis" (cfr. "Disposizioni generali e requisiti di accesso")

Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651

Legge 10 dicembre 2014, n. 183 e relativi decreti attuativi

3.F Formazione per lavoratori stagionali

Finalità

Rafforzare l'opportunità occupazionale dei lavoratori nei settori caratterizzati da stagionalità rafforzandone i profili di competenza.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può concedere un contributo non superiore al 30% delle spese ritenute ammissibili agli Enti bilaterali per finanziare, anche congiuntamente ai fondi paritetici interprofessionali interessati, la formazione dei lavoratori stagionali disoccupati.

Tali soggetti rilevano i fabbisogni emergenti dalla categoria di lavoratori interessati, con il fine di renderne più efficaci le prestazioni e consolidarne le prospettive di rioccupazione (ancorché stagionale), con il fine di migliorarne le abilità pratiche-operative e/o le conoscenze teoriche e pratiche, consolidando le prospettive di ri-occupazione.

L'Agenzia del Lavoro finanzia o concede il proprio contributo per l'attuazione degli interventi, stipulando idonee convenzioni, che possono prevedere che ai corsi abbiano facoltà di accedere persone disoccupate, segnalate dai Centri per l'impiego, con costi integralmente a carico dell'Agenzia.

Le voci ammissibili e le percentuali di contribuzione sono definite nei limiti imposti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato (regolamenti “de minimis” e Regolamento UE n. 651/2014).

Destinatari

Lavoratori disoccupati stagionali del settore interessato.

Beneficiari del finanziamento

Enti bilaterali

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo “Beneficiario del finanziamento” presentano domanda all'Agenzia del Lavoro.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge 10 dicembre 2014, n. 183 e relativi decreti attuativi

Regolamenti “de minimis” (cfr. “Disposizioni generali e requisiti di accesso”)

Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651

3.G Contributi a disoccupati o sospesi per la partecipazione a percorsi formativi

Finalità

Favorire il rafforzamento del curriculum professionale di soggetti che ricercano ambiti formativi non rientranti nei cataloghi dell'offerta formativa provinciale.

Descrizione dell'intervento

Agenzia del lavoro può erogare un contributo a disoccupati, lavoratori a rischio di disoccupazione o sospesi per la partecipazione a percorsi formativi, qualora sia apprezzabile e riconoscibile un fabbisogno formativo da parte degli stessi che non trova riscontro adeguato nelle offerte formative provinciali.

L'Agenzia del lavoro valuta la concedibilità del contributo in base alla coerenza dei contenuti con le competenze possedute dai destinatari e con gli sbocchi professionali.

Il contributo è quantificato sulla base delle spese sostenute dal partecipante per la frequenza del percorso nel limite massimo di € 3.000,00 ed è erogato al raggiungimento della frequenza minima dell'80% del monte ore previsto.

Il contributo è concesso dall'Agenzia del lavoro in conformità al parere del "Nucleo di valutazione degli interventi di formazione" di cui all'intervento 31 del presente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro, che ha il compito di verificare la qualità delle proposte progettuali assegnando a queste un punteggio in base alla coerenza dei contenuti con le competenze possedute dai destinatari e con gli sbocchi professionali.

Per un medesimo corso l'Agenzia del lavoro può erogare contributi per massimo quindici partecipanti.

Destinatari

Disoccupati, lavoratori a rischio di disoccupazione o sospesi, domiciliati in provincia di Trento, e altri soggetti interessati dalle iniziative previste da protocolli d'intesa stipulati con istituzioni e organismi datoriali e/o sindacali.

Non accedono al contributo gli studenti inseriti in percorsi scolastici o universitari.

Beneficiari del finanziamento

Disoccupati, lavoratori a rischio di disoccupazione o sospesi, domiciliati in provincia di Trento, e altri soggetti interessati dalle iniziative previste da protocolli d'intesa stipulati con istituzioni e organismi datoriali e/o sindacali.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Destinatari" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge 10 dicembre 2014, n. 183 e decreti attuativi

3.H Formazione per persone svantaggiate - soppresso

4. FORMAZIONE PER LAVORATORI OCCUPATI

Finalità

Valorizzare le risorse umane e la loro qualità in termini di competenze, conoscenze ed abilità (il capitale umano di cui sono portatrici), in quanto costituiscono il più importante fattore produttivo del sistema delle imprese trentine. Per migliorare le performance di tale sistema in termini di produttività, qualità di prodotto e di processo e, quindi, in termini competitivi, risulta indispensabile che il valore di tali risorse sia continuamente incrementato mediante specifici investimenti. In tal senso, gli obiettivi europei, nazionali e provinciali sono già da lungo tempo pienamente convergenti. Anche in provincia di Trento è ormai consolidato sia un “terziario della formazione continua” sia l’attitudine delle imprese più dimensionate e degli Enti/Consorzi espressione delle Associazioni di categoria a rendersi interlocutori affidabili dell’Agenzia del Lavoro per realizzare programmi di aggiornamento/riqualificazione dei lavoratori a fronte di una dimensione di sviluppo dei processi di innovazione dalla spiccata dinamica evolutiva. I processi di accumulazione del capitale umano risultano poi particolarmente utili in fasi di recessione economica, consentendo di sostituire fasi di sospensione/espulsione con fasi di formazione, da realizzare soprattutto in chiave di anticipazione di quelli che saranno i bisogni dei contesti produttivi una volta che il ciclo dovesse invertire, come si auspica, il proprio segno. Le operazioni di formazione continua possono poi essere programmate ed attuate valorizzando una stretta e sinergica interazione con gli investimenti resi possibili dai fondi paritetici interprofessionali. In particolare i soggetti richiedenti devono dichiarare all’atto della domanda la non finanziabilità del progetto a valere sui Fondi interprofessionali.

Interventi previsti

Nell’ambito della presente area sono previsti i seguenti interventi:

- 4.A Contributi per la formazione individuale extra aziendale
- 4.B Progetti di formazione individuale
- 4.C Progetti di formazione collettiva
- 4.D Progetti di formazione per il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro
- 4.E Progetti di formazione per lavoratori neo-assunti

4.A Contributi per la formazione individuale extra aziendale

Finalità

Sostenere percorsi formativi individuali extra aziendali, anche al di fuori della provincia di Trento, per lo sviluppo di competenze professionali volte all'introduzione in azienda di tecnologie, metodi produttivi, gestionali e manageriali innovativi.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può finanziare percorsi formativi extra aziendali di aggiornamento professionale volti all'introduzione in azienda di tecnologie, metodi produttivi, gestionali e manageriali innovativi.

Sono finanziabili percorsi formativi della durata minima di 40 ore che si svolgono nell'arco temporale massimo di 8 mesi dalla data dell'atto che approva il finanziamento.

Le voci ammissibili e le percentuali di contribuzione sono definite nei limiti imposti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato (regolamenti "de minimis" e Regolamento UE n. 651/2014). Non è finanziabile il costo del lavoro dei destinatari della formazione.

Il finanziamento non può essere superiore al 70% delle spese complessive riconosciute ammissibili e l'importo massimo finanziabile è pari a € 2.500,00 per ogni percorso formativo approvato. Non sono concessi contributi di importo inferiore a 500,00 Euro.

Non sono finanziabili ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 gli interventi destinati alla formazione di figure o competenze previste da norme specifiche, nazionali e locali, e destinati all'assolvimento di obblighi formativi, incluso il rilascio di qualifiche/qualificazioni per lo svolgimento di determinate attività professionali.

Sono esclusi dal finanziamento i percorsi formativi che rilasciano titoli universitari e i percorsi sostenuti ai sensi della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) al termine dei quali sia previsto il rilascio di titoli (quali ad es. patentini, ecc.). Sono finanziate le attività formative finalizzate, in tutto o in parte, allo sviluppo della conoscenza di lingue straniere, solo qualora siano connotate da una forte componente specialistica.

Il contributo può essere concesso, nello stesso anno (1 gennaio-31 dicembre), al medesimo datore di lavoro per un numero massimo di due lavoratori. Ogni domanda può essere riferita al massimo ad un lavoratore; ogni lavoratore può partecipare ad un massimo di un corso formativo nello stesso anno (1 gennaio-31 dicembre).

Per un medesimo corso di formazione l'Agenzia del lavoro può erogare contributi per massimo due partecipanti, indipendentemente dal numero di aziende interessate.

Il finanziamento dell'intervento formativo e del relativo progetto è concesso dall'Agenzia del lavoro in conformità al parere del "Nucleo di valutazione degli interventi di formazione" di cui all'intervento 31 del presente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro, che ha il compito di verificare la qualità delle proposte progettuali e la congruenza con le finalità del presente intervento assegnando a queste un punteggio secondo i criteri dallo stesso Nucleo predefiniti con la precisazione di una soglia minima di accesso al finanziamento.

Destinatari

- Dipendenti che rivestono il ruolo di tecnico, quadro o responsabile di reparto o di unità produttiva inquadrati nei primi tre livelli superiori del contratto collettivo nazionale di riferimento, fatta esclusione del livello dirigenziale;
- giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante;
- titolari o soci lavoratori di imprese artigiane e/o micro e piccole imprese; coniuge, convivente, parenti entro il II grado dei medesimi, se operano come dipendenti (e rivestono il ruolo di tecnico, quadro o responsabile di reparto o di unità produttiva inquadrati nei primi

tre livelli superiori del contratto collettivo nazionale di riferimento, fatta esclusione del livello dirigenziale) o soci lavoratori o collaboratori familiari;

- soci lavoratori di società cooperativa che rivestono il ruolo di tecnico, quadro o responsabile di reparto o di unità produttiva;
- imprenditori individuali, coniuge, convivente, parenti entro il II grado dei medesimi, se operano come dipendenti (e rivestono il ruolo di tecnico, quadro o responsabile di reparto o di unità produttiva inquadrati nei primi tre livelli superiori del contratto collettivo nazionale di riferimento, fatta esclusione del livello dirigenziale) o collaboratori familiari;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti ad esclusione della formazione che può dare luogo a crediti per la formazione obbligatoria prevista dai rispettivi Albi, Ordini e Collegi professionali.

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro, imprenditori o lavoratori autonomi e liberi professionisti che non abbiano attivato, per il medesimo destinatario e nel medesimo anno (1 gennaio – 31 dicembre), un Intervento 4.B “Progetti di formazione individuale”.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo “Beneficiari del finanziamento” presentano domanda all’Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Regolamenti “de minimis” (cfr. “Disposizioni generali e requisiti di accesso”)

Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651

4.B Progetti di formazione individuale

Finalità

Sostenere percorsi formativi individuali, aziendali ed extra aziendali, anche fuori provincia di Trento, volti a facilitare, migliorare ed elevare il livello di professionalità dei dipendenti e del management aziendale anche ai sensi dell’art. 20 della LP 6/1999.

Gli interventi formativi sono volti all’innovazione o internazionalizzazione delle aziende trentine.

Descrizione dell’intervento

L’Agenzia del lavoro può finanziare percorsi formativi individuali di specializzazione a favore di lavoratori già assunti, solo in caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato per almeno 24 mesi se a tempo pieno, 36 mesi se part-time.

Sono finanziabili interventi formativi della durata minima di n. 120 ore che si svolgono nell’arco temporale massimo di 8 mesi dalla data dell’atto che concede il finanziamento.

Gli interventi formativi devono essere finalizzati all’innovazione o internazionalizzazione delle aziende trentine.

Le voci ammissibili e le percentuali di contribuzione sono definite nei limiti imposti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato (regolamenti “de minimis” e Regolamento UE n. 651/2014). Non è finanziabile il costo del lavoro dei destinatari della formazione e dei formatori interni.

Il finanziamento non può essere superiore al 70% delle spese complessive riconosciute ammissibili.

Nei limiti di cui sopra, il contributo concesso per ciascun lavoratore non può superare l’importo di €

2.500,00 omnicomprensivi; non sono erogati contributi di importo inferiore a 500,00 Euro.

Non sono finanziabili ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 gli interventi destinati alla formazione di figure o competenze previste da norme specifiche, nazionali e locali, e destinati all'assolvimento di obblighi formativi, incluso il rilascio di qualifiche/qualificazioni per lo svolgimento di determinate attività professionali. Sono finanziate le attività formative finalizzate, in tutto o in parte, allo sviluppo della conoscenza di lingue straniere, solo qualora siano connotate da una forte componente specialistica.

Il contributo può essere concesso, nello stesso anno (1 gennaio-31 dicembre), al medesimo datore di lavoro per un numero massimo di due lavoratori. Ogni domanda può essere riferita al massimo ad un lavoratore; ogni lavoratore può partecipare ad un massimo di un corso formativo nello stesso anno (1 gennaio-31 dicembre).

Per un medesimo corso di formazione l'Agenzia del lavoro può erogare contributi per massimo due partecipanti, indipendentemente dal numero di aziende interessate.

Il finanziamento dell'intervento formativo e del relativo progetto è concesso dall'Agenzia del lavoro in conformità al parere del "Nucleo di valutazione degli interventi di formazione" di cui all'intervento 31 del presente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro, che ha il compito di verificare la qualità delle proposte progettuali e la congruenza con le finalità del presente intervento assegnando a queste un punteggio secondo i criteri dallo stesso Nucleo predefiniti con la precisazione di una soglia minima di accesso al finanziamento.

Destinatari

- Dipendenti che siano diplomati, laureati o laureandi, dottori di ricerca o dottorandi;
- giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, diplomati, laureati o laureandi, dottori di ricerca o dottorandi o in possesso di qualifica professionale o diploma professionale;
- titolari o soci lavoratori di imprese artigiane e/o micro e piccole imprese che siano diplomati, laureati o laureandi, dottori di ricerca o dottorandi; coniuge, convivente, parenti entro il II grado dei medesimi, che operino come dipendenti o collaboratori familiari e siano diplomati, laureati o laureandi, dottori di ricerca o dottorandi;
- soci lavoratori di società cooperativa che siano diplomati, laureati o laureandi, dottori di ricerca o dottorandi;
- imprenditori individuali che siano diplomati, laureati o laureandi, dottori di ricerca o dottorandi; coniuge, convivente, parenti entro il II grado dei medesimi, che operino come dipendenti o collaboratori familiari e siano diplomati, laureati o laureandi, dottori di ricerca o dottorandi;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti che siano diplomati, laureati o laureandi, dottori di ricerca o dottorandi, ad esclusione della formazione che può dare luogo a crediti per la formazione obbligatoria prevista dai rispettivi Albi, Ordini e Collegi professionali.

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro, imprenditori o lavoratori autonomi e liberi professionisti che non abbiano attivato per il medesimo destinatario e per il medesimo anno (1 gennaio – 31 dicembre), un Intervento 4.A "Contributi per la formazione individuale extra aziendale.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Regolamenti “de minimis” (cfr. “Disposizioni generali e requisiti di accesso”)

Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651

4.C Progetti di formazione collettiva

Finalità

Promuovere:

- lo sviluppo delle competenze professionali della forza lavoro coinvolta nei processi produttivi;
- l'incremento dei profili qualitativi del capitale umano, sostenendo così l'incremento della produttività dei fattori e il rafforzamento della competitività delle imprese;
- la diffusione della pratica delle attività di formazione continua nel sistema produttivo locale;
- la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, favorendo la sostituzione dei periodi di sospensione con periodi di formazione;
- la pratica dei contratti di rete, per favorire la riqualificazione dei lavoratori sospesi;
- la complementarità fra interventi di formazione continua finanziati dall'Ente pubblico e interventi sostenuti dai Fondi Interprofessionali;
- la coerenza fra ambiti di competenza/investimento formativo per occupati e settori di specializzazione su cui si fonda la strategia di sviluppo locale.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può finanziare percorsi formativi collettivi di aggiornamento professionale, destinati a sostenere processi aziendali finalizzati a:

1. sviluppo di smart specialisations (settore della meccatronica, settore dell'energia e della conservazione/miglioramento dell'ambiente, settore della promozione della qualità della vita, settore dell'agrifood);
2. sviluppo di innovazione tecnologica, organizzativa e sociale;
3. internazionalizzazione (apertura ai mercati internazionali).

Il numero minimo di partecipanti per ciascun intervento formativo finanziato è:

- minimo n. 3 partecipanti se il progetto è presentato da microimpresa;
- minimo n. 5 partecipanti se il progetto è presentato da piccole e medie imprese;
- minimo n. 10 partecipanti per progetti che riguardano grandi imprese;
- minimo n. 15 partecipanti per corsi multi aziendali.

La durata procapite dell'intervento formativo deve essere compresa fra un minimo di 40 ore e un massimo di 120 ore. In ogni caso le ore di docenza dell'intero percorso erogate non possono superare le 120 ore. Fatte salve motivate ragioni di ordine organizzativo non imputabili al soggetto richiedente, gli interventi formativi dalle 40 ore alle 80 ore devono essere realizzati entro 4 mesi dalla data dell'atto che approva il finanziamento, mentre gli interventi formativi dalle 81 ore alle 120 ore devono essere realizzati entro 8 mesi dalla data dell'atto che approva il finanziamento.

L'intervento formativo che costituisce oggetto di domanda di finanziamento (progetto) può essere realizzato, in tutto o in parte, presso sedi al di fuori del territorio provinciale e deve risultare “essenziale” al perseguimento di programmi di rilancio, di risanamento, di ristrutturazione, di riorganizzazione o di riconversione dell'azienda o di parte di questa, condivisi con le rappresentanze sindacali aziendali o con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a

livello settoriale o territoriale.

Nel caso di corsi multi aziendali è necessaria la presenza di un'azienda capofila, la quale deve avere almeno un destinatario coinvolto nell'intervento formativo, ad eccezione dei casi di richiesta effettuata per il tramite delle proprie associazioni, enti bilaterali, consorzi.

Le voci ammissibili e le percentuali di contribuzione sono definite nei limiti imposti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato (regolamenti "de minimis" e Regolamento UE n. 651/2014). Non è finanziabile il costo del lavoro dei destinatari della formazione. Non è finanziabile il costo del lavoro dei destinatari della formazione e dei formatori interni.

Il finanziamento non può essere superiore al 70% delle spese complessive riconosciute ammissibili. Non sono finanziabili ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 gli interventi destinati alla formazione di figure o competenze previste da norme specifiche, nazionali e locali, e destinati all'assolvimento di obblighi formativi, incluso il rilascio di qualifiche/qualificazioni per lo svolgimento di determinate attività professionali. Sono finanziate le attività formative finalizzate, in tutto o in parte, allo sviluppo della conoscenza di lingue straniere, solo qualora siano connotate da una forte componente specialistica.

Il contributo può essere concesso al medesimo datore di lavoro al massimo una volta nello stesso anno (1 gennaio-31 dicembre).

Il finanziamento dell'intervento formativo e del relativo progetto è concesso dall'Agenzia del lavoro in conformità al parere del "Nucleo di valutazione degli interventi di formazione" di cui all'intervento 31 del presente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro, che ha il compito di verificare la qualità delle proposte progettuali e la congruenza con le finalità del presente intervento assegnando a queste un punteggio secondo i criteri dallo stesso Nucleo predefiniti con la precisazione di una soglia minima di accesso al finanziamento.

Destinatari

- Dipendenti e collaboratori dei datori di lavoro privati, con contratto di durata superiore ai 6 mesi, a prescindere dalla tipologia di contratto di lavoro;
- titolari o soci lavoratori di imprese artigiane e/o micro e piccole imprese; coniuge, convivente, parenti entro il II grado dei medesimi, se operano come dipendenti o collaboratori familiari con contratto di durata superiore ai 6 mesi;
- soci lavoratori di società cooperativa;
- imprenditori individuali, coniuge, convivente, parenti entro il II grado dei medesimi, se operano come dipendenti o collaboratori familiari con contratto di durata superiore ai 6 mesi.

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro o imprenditori anche tramite le proprie associazioni, enti bilaterali, consorzi.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Regolamenti "de minimis" (cfr. "Disposizioni generali e requisiti di accesso")

Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651

4.D Progetti di formazione per il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro

Finalità

Migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Sostenere la ricerca, lo studio e la partecipazione ad attività finalizzate alla definizione di prassi, modelli formativi, attività di sostegno riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può offrire o finanziare iniziative di formazione, anche di breve durata ed a carattere modulare, per il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, con contenuti ulteriori rispetto agli obblighi previsti dalle direttive comunitarie, dalla normativa nazionale e provinciale in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono esclusi dal finanziamento i corsi realizzati dalla scuola Antincendi della Provincia ed i corsi di primo soccorso. Sono finanziabili attività formative con durata minima di n. 12 ore; le ore minime si intendono pro-capite.

Il numero minimo di partecipanti per ciascun intervento formativo finanziato è:

- minimo n. 3 partecipanti se il progetto è presentato da microimpresa;
- minimo n. 5 partecipanti se il progetto è presentato da piccole e medie imprese;
- minimo n. 10 partecipanti per progetti che riguardano grandi imprese;
- minimo n. 15 partecipanti per corsi multi aziendali.

I finanziamenti possono essere erogati esclusivamente per i settori produttivi che presentano livelli di rischio medio-alti. Le voci ammissibili e le percentuali di contribuzione sono definite nei limiti imposti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato (regolamenti "de minimis" e Regolamento UE n. 651/2014).

Non è finanziabile il costo del lavoro dei destinatari. E' escluso il riconoscimento del costo dei docenti interni.

L'Agenzia realizza inoltre corsi in materia di sicurezza in favore di persone disoccupate, le attività di competenza assegnate dal programma provinciale di legislatura in materia di salute e sicurezza sul lavoro e partecipa ad iniziative in materia, realizzate in collaborazione con l'INAIL, l'Azienda provinciale per i Servizi sanitari, con altre strutture provinciali, con altri Enti o Istituzioni aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con gli Istituti di istruzione e le Università, con gli Enti Bilaterali e gli Organismi Paritetici contrattuali, con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e con i Fondi Interprofessionali.

Destinatari

Per i corsi realizzati direttamente dall'Agenzia del lavoro:

Lavoratori, addetti e Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione, datori di lavoro, dirigenti e preposti in relazione a compiti prevenzionistici, coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'opera, componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile e lavoratori autonomi, altri ruoli o figure professionali a cui siano attribuiti compiti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, così come definiti dal D. Lgs. 09.04.2008 n.81, coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado dei medesimi datori di lavoro e dei soci, che prestano la propria attività all'interno dell'azienda, disoccupati.

Per il finanziamento di corsi aziendali o interaziendali:

Lavoratori datori di lavoro, dirigenti e preposti in relazione a compiti prevenzionistici, componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile e lavoratori autonomi, così come definiti dal D. Lgs. 09.04.2008 n.81, coniuge, convivente, parenti e entro il secondo grado dei datori

di lavoro e dei soci, che prestano la propria attività all'interno dell'azienda.

Beneficiari del finanziamento

Per il finanziamento di corsi aziendali o interaziendali:

Datori di lavoro privati, anche tramite le Associazioni di categoria, Enti Bilaterali, Consorzi, lavoratori autonomi. Ad eccezione dei casi di richiesta effettuati per il tramite delle proprie associazioni, enti bilaterali, consorzi, nel caso di corsi multi aziendali è necessaria la presenza di un'azienda capofila, la quale deve avere almeno un destinatario coinvolto nell'intervento formativo.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Regolamenti "de minimis" (cfr. "Disposizioni generali e requisiti di accesso")

Legge 10 dicembre 2014, n. 183

Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651

4.E Progetti di formazione per lavoratori neo-assunti

Finalità

Rafforzare le competenze dei neo-assunti al fine di facilitarne l'inserimento lavorativo.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può finanziare percorsi formativi a favore di personale neo assunto (assunto da non più di 6 mesi) con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato di lunga durata.

I progetti possono essere individualizzati o possono riguardare anche più persone contemporaneamente.

Nel caso di progetti individualizzati la formazione deve essere di minimo n. 80 ore (teorico-pratiche) ed essere realizzata in massimo 3 mesi.

Nel caso di progetti che coinvolgano più persone, queste devono essere minimo 3. La formazione deve essere di minimo n. 80 e massimo n. 480 ore (teorico-pratiche) ed essere realizzata in massimo 6 mesi.

I progetti formativi sono realizzati direttamente dai datori di lavoro tramite docenti sia interni che esterni. Possono essere finanziati altresì percorsi collettivi multi aziendali per almeno cinque lavoratori, realizzati da associazioni datoriali, enti bilaterali, consorzi.

Non sono finanziabili i percorsi per lavoratori dipendenti in profili professionali di bassa qualificazione, intendendosi per tali i profili per i quali non è ammessa l'assunzione come apprendista.

Le voci ammissibili e le percentuali di contribuzione sono definite nei limiti imposti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato (regolamenti "de minimis" e Regolamento UE n. 651/2014).

Il finanziamento non può essere superiore al 70% delle spese ammissibili fino ad un massimo di € 3.000,00 per percorso.

Non è finanziabile il costo del lavoro dei destinatari della formazione e dei docenti interni.

Il finanziamento è erogato per neo assunti (da non più di 6 mesi) a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 8 mesi se a tempo pieno e almeno 12 mesi se a tempo parziale.
Non è finanziabile la formazione in caso di assunzione effettuata con contratto di apprendistato.

Destinatari

Lavoratori dipendenti neo assunti (assunti da non più di 6 mesi)

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro anche tramite le proprie associazioni, enti bilaterali, consorzi.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo “Beneficiari del finanziamento” presentano domanda all’Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge 10 dicembre 2014, n. 183

Regolamenti “de minimis” (cfr. “Disposizioni generali e requisiti di accesso”)

Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651

III) INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

5. INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI LAVORATORI ED ALLA DIFFUSIONE DEL TEMPO PARZIALE PER MOTIVI DI CURA

Finalità

Favorire l'inserimento lavorativo di persone in difficoltà occupazionale e la diffusione di contratti a tempo parziale per permettere di assolvere compiti di cura ed assistenza.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può concedere contributi ai sensi dei regolamenti "de minimis" a favore delle tipologie di persone individuate nelle tabelle sotto indicate che riportano l'entità del contributo concesso, il tipo di rapporto di lavoro ammesso ad incentivo e la durata del medesimo.

Il possesso dei requisiti richiesti è valutato alla data in cui si verifica l'evento incentivato.

Gli incentivi per l'assunzione e trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per compiti di cura e assistenza, sono ammessi esclusivamente oltre alla quota di part-time eventualmente prescritta dal contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di lavoro e comunque solo per contratti a tempo parziale aggiuntivi rispetto al numero di contratti con il medesimo regime di orario in essere nell'anno precedente, ed entro il limite massimo di 10 interventi nell'anno.

In deroga a quanto previsto nelle disposizioni generali e requisiti di accesso al paragrafo "Limiti alla concessione di contributi", limitatamente agli interventi rivolti alla fascia disabili, è escluso il datore di lavoro che abbia la possibilità di accedere alle agevolazioni, anche contributive all'assunzione di persone con disabilità previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Qualora le agevolazioni statali alle assunzioni venissero modificate, l'Agenzia del lavoro è autorizzata a modificare la tabella I e II al fine di tenere conto delle modifiche introdotte dalla normativa nazionale per garantire una sostanziale equivalenza del beneficio finanziario complessivo previsto precedentemente alle modifiche normative statali.

L'incentivo di cui alla lettera a3 è applicabile unicamente ai giovani che non possono beneficiare degli incentivi all'assunzione di cui alla lettera a4.

Tabella I
Incentivi per l'occupazione di deboli, svantaggiati e disabili

	TIP.	TIPO DI RAPPORTO DI LAVORO	SOGGETTI DESTINATARI	AGEVOLAZIONE PREVISTA	DURATA DELL'AGEVOLAZIONE	
D E B O L I	a	a1	Tempo indeterminato	persone disoccupate da più di 12 mesi con almeno 50 anni	9.000 + 9.000	2 anni dalla data di assunzione o trasformazione
		a2	Tempo indeterminato	persone provenienti dal "Progettone" o dall'intervento 19	9.000 + 9.000	2 anni dalla data di assunzione
			Tempo determinato di almeno 3 mesi		5.000	1 anno dalla data di assunzione o riproporzionato alla durata del contratto
		a3	Tempo indeterminato	Giovani fino a 35 anni, disoccupati da almeno 6 mesi	Maschi 7.000+7.000 Femmine 9.000+9.000	2 anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato o dalla data di trasformazione o conferma dell'apprendista
		a4	Tempo indeterminato	Giovani disoccupati che abbiano beneficiato dell'incentivo previsto da Garanzia giovani o provenienti dall'Int. 21 D	Maschi 7.000+7.000 Femmine 9.000+9.000	2° e 3° anno dall'assunzione a tempo indeterminato o 2 anni dalla data di trasformazione o conferma dell'apprendista
		a5	Tempo indeterminato	Persone disoccupate iscritte in lista di mobilità beneficiarie dell'indennità di mobilità	2.000+2.000	2 anni dalla data di assunzione o trasformazione
		a6	Tempo indeterminato	donne disoccupate provenienti dall'intervento 13 GIODIS	10.000 + 10.000	2 anni dalla data di assunzione
			Tempo determinato di almeno 12 mesi		5.000	1 anno dalla data di assunzione
		a7	Tempo indeterminato	madri disoccupate provenienti dall'intervento 14.A DAI FIGLI AL LAVORO	10.000 + 10.000	2 anni dalla data di assunzione
			Tempo determinato di almeno 12 mesi		5.000	1 anno dalla data di assunzione

	TIP.		TIPO DI RAPPORTO DI LAVORO	SOGGETTI DESTINATARI	AGEVOLAZIONE PREVISTA	DURATA DELL'AGEVOLAZIONE
S V A N T A G G I A T I	b	b1	Tempo indeterminato	persone svantaggiate disoccupate	9.000+9.000	2 anni dalla data di assunzione o trasformazione
		b2	Tempo determinato di almeno 3 mesi	persone svantaggiate disoccupate	5.000	1 anno dalla data di assunzione o riproporzionato alla durata del contratto

	TIP.	TIPO DI RAPPORTO DI LAVORO	SOGGETTI DESTINATARI		AGEVOLAZIONE PREVISTA	DURATA DELL'AGEVOLAZIONE
D I S A B I L I	c	c1	Disabili iscritti nell'elenco provinciale di cui alla L. 68/99 con invalidità civile o del lavoro pari o superiore all'80% o con minorazioni ascritte alla 1^, 2^ o 3^ categoria, se invalidi di cui alla lett. d) comma 1 dell'art. 1 L. 68/99, assunti da:	Datori di lavoro soggetti agli obblighi della legge 68/99.	12.000+12.000	2 anni dalla data di assunzione o trasformazione
		c2		Datori di lavoro non soggetti agli obblighi della legge 68/99	12.000+12.000+12.000	3 anni dalla data di assunzione o trasformazione
	d	d1	Disabili iscritti nell'elenco provinciale di cui alla L. 68/99 con invalidità psichica anche di tipo intellettivo assunti da:	Datori di lavoro soggetti agli obblighi della legge 68/99	12.000+12.000+12.000	3 anni dalla data di assunzione o trasformazione
		d2		Datori di lavoro non soggetti agli obblighi della legge 68/99	12.000+12.000+12.000+12.000	4 anni dalla data di assunzione o trasformazione
	e	indeterminato	Disabili iscritti nell'elenco provinciale di cui alla L. 68/99 con invalidità civile o del lavoro compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte alla 4^, 5^ o 6^ categoria, se invalidi di cui alla lett. d) comma 1 dell'art. 1 L. 68/99, assunti da:	Datori di lavoro soggetti agli obblighi della legge 68/99.	9.000+9.000	2 anni dalla data di assunzione o trasformazione
				Datori di lavoro non soggetti agli obblighi della legge 68/99	9.000+9.000+9.000	3 anni dalla data di assunzione o trasformazione
	f	f1	Disabili iscritti nell'elenco provinciale di cui alla L. 68/99 con invalidità civile compresa tra il 46% e il 66% o con minorazioni ascritte alla 7^ o 8^ categoria, se invalidi di cui alla lett. d) comma 1 dell'art. 1 L. 68/99 o con invalidità del lavoro compresa tra il 34% e il 66%, assunti da:	Datori di lavoro non soggetti agli obblighi della legge 68/99	9.000+9.000	2 anni dalla data di assunzione o trasformazione
	g	Tempo determinato di almeno 3 mesi	Disabili iscritti nell'elenco provinciale di cui alla L. 68/99, assunti da:	Datori di lavoro non soggetti agli obblighi della legge 68/99	5.000	1 anno dalla data di assunzione o riproporzionato alla durata del contratto
				Datori di lavoro non soggetti agli obblighi della legge 68/99	9.000	1 anno dalla data di assunzione o riproporzionato alla durata del contratto

Tabella II

Incentivi alla diffusione del tempo parziale per motivi di cura

	TIP.	TIPO DI RAPPORTO DI LAVORO	SOGGETTI DESTINATARI		AGEVOLAZIONE PREVISTA	DURATA DELL'AGEVOLAZIONE	
C U R A	h	h1	Lavoratori alle dipendenze con contratto a tempo indeterminato e pieno che chiedono la trasformazione in un contratto part-time con monte ore compreso tra il 40 e il 70% dell'orario contrattuale a tempo pieno per necessità di cura o di assistenza ad una delle categorie di persone di seguito indicate	a) figli conviventi e di età inferiore ai 12 anni	Maschi 2.500 + 2.500 ----- Femmine 1.500 + 1.500	2 anni dalla data di trasformazione a tempo parziale	
				b) persone conviventi o, se non conviventi, parenti di primo o secondo grado o affini di primo grado, con bisogno di assistenza accertata da certificazione medica			
	h	h2	Tempo indeterminato	Soggetti che vengono assunti con un contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale (con orario compreso tra il 40 ed il 70% dell'orario contrattuale a tempo pieno) per necessità di cura o di assistenza ad una delle categorie di persone indicate di seguito	a) figli conviventi e di età inferiore ai 12 anni	Maschi 4.000 + 4.000 ----- Femmine 4.000 + 4.000	2 anni dalla data di assunzione a tempo parziale
					b) persone conviventi o, se non conviventi, parenti di primo o secondo grado o affini di primo grado, con bisogno di assistenza accertata da certificazione medica		

Destinatari

Ferme restando le caratteristiche individuate nelle Tabelle Incentivi, sono destinatarie le persone residenti in provincia di Trento al momento dell'evento incentivato (assunzione, trasformazione...). Nel caso di incentivi a favore di disabili, sono destinatari gli iscritti nell'apposito elenco provinciale di cui all'art. 8 della L. 68/99 di Trento.

Relativamente ai disoccupati provenienti dagli interventi 13, 14.A e 21D si applicano gli ulteriori requisiti ivi previsti.

Sono esclusi dall'intervento:

- titolari di pensione o coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia;
- lavoratori a domicilio o addetti ai lavori domestici;
- dipendenti assunti con contratto di lavoro intermittente;
- beneficiari di contributi per la flessibilità dell'orario di lavoro, nel caso di iniziative volte a favorire la diffusione di lavoro a tempo parziale per compiti di cura ed assistenza (art. 9 L. 53/2000 e s.m.);
- destinatari per i quali lo stesso datore di lavoro abbia già beneficiato di finanziamento all'occupazione da parte dell'Agenzia del lavoro nell'ultimo quinquennio. La presente esclusione non opera per gli incentivi per motivi di cura;
- destinatari il cui precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con il medesimo datore di lavoro, sia cessato da meno di 6 mesi. Tale esclusione si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro, al momento della cessazione, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
- assunzioni effettuate nell'ambito dell'intervento 19 "Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili" e dell'intervento 18. "Progetti per la promozione dell'occupazione e lo sviluppo dell'occupabilità di persone con disabilità o svantaggio";
- assunzioni effettuate ai sensi della L.P. n. 32/1990 – Progettone.

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro con le seguenti esclusioni:

- **per tutti gli incentivi**, società di qualunque tipo che assumono lavoratori il cui ultimo rapporto di lavoro sia stato oggetto di finanziamento da parte dell'Agenzia del lavoro e sia stato istituito presso una società con la quale la richiedente abbia in corso, al momento della richiesta, rapporti di partecipazione o controllo; società di persone e società a responsabilità limitata che assumono lavoratori il cui ultimo rapporto di lavoro sia stato oggetto di finanziamento da parte dell'Agenzia del lavoro e che sia stato istituito presso una società ove uno o più soci, al momento della richiesta, sono i medesimi della società richiedente;
- **limitatamente alle iniziative volte a favorire la diffusione di lavoro a tempo parziale per compiti di cura ed assistenza**, le imprese che svolgono attività di servizi di pulizia.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

L.P.16 giugno 1983, n.19

Regolamenti “de minimis” (cfr. “Disposizioni generali e requisiti di accesso”)

**IV) MISURE DI WELFARE ATTIVO A
SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE
E PER LA RICOLLOCAZIONE
PROFESSIONALE**

Il cambiamento del modello di welfare, da semplicemente “passivo” ad “attivo” è un’esigenza essenziale non solo nell’ottica dell’efficienza rispetto alle risorse, ma altresì nella prospettiva di offrire risposta a nuove dimensioni di vulnerabilità, sempre più trasversali e frammentate. Welfare attivo significa rafforzare la capacità della pubblica amministrazione di rispondere a nuovi bisogni, con servizi sinergici e mirati: di ricollocazione, accompagnamento sul mercato del lavoro, di conciliazione e di formazione continua.

Il sostegno pubblico viene allora rimodulato e riconcettualizzato in “welfare attivo”. Una riconfigurazione nella direzione dello sviluppo della responsabilità dei singoli, in ottica sinergica con l’aiuto offerto dal soggetto pubblico (volontà e impegno dei privati a fronteggiare le situazioni, agire con consapevolezza ed efficacia). E’ una leva per un cambiamento culturale, in primis, che incoraggia e valorizza le modalità proattive, enfatizzando le responsabilità di ogni singolo, persona e impresa, di contribuire all’uscita dalle condizioni di difficoltà. Nel welfare attivo sono così ricompresi interventi diversi, tanto quelli che si occupano di favorire il mantenimento in forza di lavoratori a rischio disoccupazione e di agevolare il riassorbimento di lavoratori da parte di aziende in fase di sviluppo quanto gli strumenti a favore dei lavoratori espulsi, prevedendo, anche mediante la compartecipazione dell’impresa, la messa a punto di un pacchetto integrato di servizi personalizzati volti a favorire la ricollocazione.

Ovviamente, un intervento efficace su questo versante ha bisogno di una attività di monitoraggio sistematico delle aziende che sperimentano significativi processi di crescita o di crisi, assicurando alle parti sociali e alle altre strutture provinciali assistenza tecnica per sostenere tanto i percorsi di sviluppo quanto le emergenze occupazionali.

In concreto, promuovere il welfare attivo significa promuovere, anche sulla base di eventuali piani sociali o progetti integrati e a seguito di specifici accordi sindacali, la definizione di percorsi personalizzati di uscita dalla situazione di difficoltà con la programmazione ed erogazione dei diversi servizi. Ovvero promuovere progetti che prevedano l’attuazione di programmi aziendali di durata anche pluriennale con gli stessi obiettivi. Lo scopo finale è quello di favorire in concreto la collocazione o ricollocazione professionale, anche a seguito di espulsione dai processi produttivi, di lavoratori disoccupati o sospesi oppure a rischio di disoccupazione. I servizi possono essere di natura diversa e riferibili, in generale, alle tipologie dell’orientamento, della formazione, dell’accompagnamento e supporto al reinserimento nel mondo del lavoro.

In questo senso è dunque valorizzata la componente di sussidiarietà dei servizi offerti senza far venire meno il ruolo di responsabilità che è proprio delle istituzioni di governo, semmai rafforzandolo nelle funzioni di regia. Per l’attuazione degli interventi è dunque prevista l’estensione della collaborazione con ulteriori soggetti che possono essere chiamati a svolgere compiti di vario tipo, in una prospettiva però di tipo transizionale, superando i rischi di un eccesso di assistenzialismo.

6. MISURE PER LA CONSERVAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

6.A Conservazione dell'occupazione mediante trasferimento d'azienda

Finalità

Favorire il mantenimento dei posti di lavoro, nella misura massima possibile, nei trasferimenti d'azienda (o di un suo ramo) di imprese che si trovano in situazione di crisi economica.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può riconoscere un contributo annuo dell'importo di € 4.000,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato, riproporzionato in caso di part-time, effettuata a seguito di trasferimento d'azienda di una impresa in crisi, per un periodo massimo di due anni.

Il cessionario deve rispettare le seguenti condizioni:

- adottare un piano aziendale da cui risulti la continuazione dell'attività produttiva per almeno 12 mesi successivi al termine della fruizione del contributo;
- presentare una garanzia fideiussoria a favore dell'Agenzia del lavoro per un importo corrispondente al valore dei contributi richiesti;
- non rientrare nelle previsioni di cui all'art. 8 comma 4 bis della L. 223/1991 (situazione di collegamento e controllo societario nei confronti del cedente);
- non porre in essere per tutta la durata del contributo, operazioni societarie che comportino l'instaurazione con il cedente di rapporti di collegamento o controllo societario rilevanti ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Il contributo è concesso ai sensi dei regolamenti "de minimis".

Destinatari

Lavoratori assunti a tempo indeterminato da imprese che hanno acquisito aziende (o loro rami) in crisi economica presso cui lavoravano

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro che:

- a) abbiano assunto lavoratori a seguito di un trasferimento d'azienda (o di una sua parte) di impresa in situazione di crisi economica, in cui sono complessivamente occupati più di 15 dipendenti, in base a quanto previsto dall'art. 47 della L. 428/1990;
- b) abbiano assunto, previo accordo sindacale, lavoratori a seguito di un trasferimento d'azienda (o di una sua parte) di impresa in situazione di crisi economica, in cui sono complessivamente occupati fino a 15 dipendenti; si considera in crisi l'azienda in cui ricorrano situazioni analoghe a quelle di cui al punto a), previa valutazione dell'Agenzia del lavoro.

Sono esclusi i datori di lavoro che abbiano effettuato in provincia di Trento licenziamenti, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, nel periodo che decorre dai 6 mesi precedenti l'assunzione mediante trasferimento oggetto del finanziamento o da diversa data indicata dal Consiglio di Amministrazione e fino alla maturazione di ogni rata del contributo.

Modalità di accesso

I soggetti indicati al paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipo di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

L.P.16 giugno 1983, n.19

Regolamenti “de minimis” (cfr. “Disposizioni generali e requisiti di accesso”)

Legge 29 dicembre 1990, n. 428/1990, art. 47

Art. 2112 c.c.

6.B Conservazione dell’occupazione mediante accordi collettivi o contratti di solidarietà difensivi

Finalità

Favorire il mantenimento dei posti di lavoro nelle imprese che si trovano in situazione di crisi economica.

Descrizione dell’intervento

L’Agenzia del lavoro riconosce contributi ai datori di lavoro, che abbiano attivato accordi collettivi o contratti di solidarietà difensivi per la conservazione di posti di lavoro.

Il contributo annuo, per la durata massima di due anni, è quantificato nel minore tra i valori risultanti dall’applicazione dei seguenti metodi di calcolo:

- € 4.000,00 annui per ogni posto di lavoro (riproporzionato in caso di part time) conservato con l’attivazione degli accordi collettivi o contratti di solidarietà difensivi;
- € 4.000,00 annui per ogni dipendente (riproporzionato in caso di part time) coinvolto dagli accordi collettivi o contratti di solidarietà difensivi e in rapporto alla riduzione media dell’orario di lavoro, secondo quanto indicato nell’accordo o nel contratto di solidarietà.

La concessione del contributo è subordinata alla pubblicazione del Decreto ministeriale di autorizzazione dell’accordo collettivo o del contratto di solidarietà difensivo.

Il contributo è concesso ai sensi dei regolamenti “de minimis”.

Destinatari

Lavoratori dipendenti sospesi per riduzione dell’orario di lavoro a seguito di accordo collettivo o di contratto di solidarietà.

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro che abbiano attivato accordi collettivi o contratti di solidarietà difensivi.

Modalità di accesso

I soggetti indicati al paragrafo “Beneficiari del finanziamento” presentano domanda all’Agenzia del lavoro.

Tipo di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n.19

Regolamenti “de minimis” (cfr. “Disposizioni generali e requisiti di accesso”)

Art. 21, comma 1, lett. c, D. Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015

6.C Incentivi alla conservazione dell'occupazione a favore delle persone con disabilità - soppresso

7. WELFARE ATTIVO PER L'INSERIMENTO E LA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE

7.A Welfare attivo per l'inserimento e la ricollocazione professionale

Finalità

Promuovere il welfare attivo, anche sulla base di eventuali piani sociali o progetti integrati e a seguito di specifici accordi sindacali, mediante la partecipazione delle persone coinvolte dalle iniziative alla definizione del proprio percorso di uscita dalla situazione di difficoltà occupazionale, a partire dalla stipula del patto di servizio personalizzato, nel quale viene definita la programmazione ed erogazione dei diversi servizi. Lo scopo è quello di favorire la collocazione o ricollocazione professionale, anche a seguito di espulsione dai processi produttivi, di lavoratori disoccupati o sospesi oppure a rischio di disoccupazione, anche mediante l'utilizzo dell'assegno di ricollocazione, evitando così il ricorso a sistemi di inserimento lavorativo protetto quali quelli previsti dal Progettone e dall'Intervento 19.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro, può attuare o finanziare pacchetti integrati di servizi personalizzati di welfare attivo, nel rispetto di bisogni e propensioni personali dei destinatari anche con la compartecipazione dell'impresa interessata. I servizi possono essere di natura diversa e riferibili, in generale, alle tipologie dell'orientamento, della formazione, dell'accompagnamento e supporto al reinserimento lavorativo.

Destinatari

Disoccupati, occupati in sospensione dal lavoro oppure a rischio di perdita del posto di lavoro o prossimi alla conclusione del rapporto di lavoro. Particolare attenzione sarà riservata ai seguenti target: lavoratori espulsi a seguito di crisi aziendale o di settore, con priorità per quelli prossimi alla maturazione dei requisiti per accedere al cosiddetto "Progettone", lavoratori già coinvolti in azioni dell'intervento 19, giovani (anche inseriti in Garanzia Giovani).

Soggetti attuatori

Erogazione diretta, anche mediante i Centri per l'impiego, e tramite la rete dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e la rete dei soggetti accreditati per le attività formative.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Destinatari" effettuano l'iscrizione direttamente presso le sedi dei soggetti attuatori o mediante il Centro per l'impiego competente, anche tramite titoli di acquisto (voucher) o assegno di ricollocazione.

Tipologia di intervento

Servizio

Riferimenti normativi

Legge 10 dicembre 2014, n. 183

Legge provinciale 16 giugno 1983, n.19

Deliberazione della Giunta provinciale n. 607 di data 17 aprile 2014

7.B Finanziamento alle imprese per progetti integrati di ricollocazione professionale (outplacement)

Finalità

Prevenire gli effetti sul piano sociale delle difficoltà aziendali mediante progetti di ricollocazione professionale a favore di lavoratori in esubero.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può finanziare progetti che prevedano l'attuazione di programmi aziendali, della durata massima di 24 mesi, volti a prevenire gli effetti sul piano sociale di difficoltà aziendali mediante la concessione di contributi volti a coprire i costi di attuazione fino al 70% dei costi ammissibili e comunque per un importo non superiore a € 3.000,00 per ciascun lavoratore interessato.

Sono escluse dall'intervento dell'Agenzia del lavoro forme dirette o indirette di incentivi economici ai lavoratori da parte dell'azienda per favorirne l'esodo.

Le voci ammissibili e le percentuali di contribuzione sono definite nei limiti imposti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato (regolamenti "de minimis" e Regolamento UE n. 651/2014). Il costo del lavoro dei dipendenti in formazione non è finanziabile.

Destinatari

Lavoratori dichiarati in esubero, inseriti in un progetto di ricollocazione nell'ambito di un programma aziendale di gestione delle eccedenze di personale.

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro con lavoratori dichiarati in esubero.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro, previo accordo sindacale.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Regolamenti "de minimis" (cfr. "Disposizioni generali e requisiti di accesso")

Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651

V) PROGETTI PER L'OCCUPAZIONE

A) Interventi per l'occupazione dei lavoratori disabili

8. FORMAZIONE PER PERSONE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIATE

8.A Formazione su domanda aziendale per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate

Finalità

Sostenere la preparazione professionale per favorire l'inserimento occupazionale di nuovi dipendenti.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può finanziare percorsi formativi a favore di persone con disabilità iscritte al relativo elenco provinciale o svantaggiate in stato di disoccupazione, che l'azienda intende assumere al termine del percorso. I contenuti dei progetti formativi sono proposti dal datore di lavoro.

I progetti possono essere individualizzati o possono riguardare anche più persone contemporaneamente.

I percorsi formativi, svolti durante un percorso di tirocinio, devono essere di minimo n. 40 ore ed essere realizzati in massimo 6 mesi a decorrere dal provvedimento di approvazione del progetto formativo e di concessione del finanziamento.

Sono finanziati i costi della sola docenza sia interna che esterna. Il finanziamento è riconosciuto per un massimo di € 3.000,00 per percorso, nei limiti imposti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato (regolamenti "de minimis" e Regolamento UE n. 651/2014).

Il finanziamento è erogato previa assunzione del lavoratore a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 8 mesi se a tempo pieno e almeno 12 mesi se a tempo parziale. L'assunzione deve avvenire entro 60 giorni dalla conclusione del percorso formativo.

Destinatari

Persone con disabilità iscritte al relativo elenco provinciale e soggetti svantaggiati in stato di disoccupazione

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge 12 marzo 1999, n. 68

Regolamenti "de minimis" (cfr. "Disposizioni generali e requisiti di accesso")

Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651

8.B Accrescimento delle competenze dei lavoratori disabili o svantaggiati

Finalità

Accrescere le competenze per facilitare e migliorare l'inserimento occupazionale nonché per prevenire un eventuale ritorno in stato di disoccupazione di lavoratori disabili o svantaggiati.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può finanziare percorsi formativi a favore di lavoratori disabili o svantaggiati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato di durata pari almeno a 12 mesi.

I progetti formativi possono essere individualizzati o possono riguardare anche più persone contemporaneamente.

La formazione deve essere di minimo n. 80 ore da svolgersi in massimo 6 mesi ed è realizzata direttamente dai datori di lavoro tramite docenti sia interni che esterni.

Il finanziamento è riconosciuto per un massimo di € 3.000,00 per percorso formativo, nei limiti imposti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato (regolamenti "de minimis" e Regolamento UE n. 651/2014).

Non è finanziabile la formazione in caso di assunzione con contratto di apprendistato.

Il finanziamento è erogato al termine del percorso formativo.

Destinatari

Lavoratori disabili assunti secondo le norme del collocamento mirato e lavoratori svantaggiati

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge 12 marzo 1999, n. 68

Regolamenti "de minimis" (cfr. "Disposizioni generali e requisiti di accesso")

Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651

8.C Interventi formativi personalizzati in apprendistato professionalizzante per lavoratori disabili o svantaggiati

Finalità

Attuare specifici percorsi di formazione personalizzati in apprendistato a favore dei giovani con disabilità o svantaggiati, che presentano particolari difficoltà di inserimento lavorativo.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può finanziare percorsi di formazione personalizzati in apprendistato, mediante l'erogazione di un contributo al datore di lavoro, calcolato sulla base del solo costo della

docenza, per la realizzazione della formazione prevista dal piano formativo individuale all'apprendista con disabilità o svantaggiato, per il quale l'accesso all'intervento 21.B.1 "Interventi formativi per l'apprendistato professionalizzante" risulti inadatto.

Il finanziamento è riconosciuto per un massimo di €5.000,00 per percorso formativo e concesso ai sensi dei regolamenti "de minimis".

Destinatari

Giovani con disabilità iscritti nell'elenco provinciale della legge 68/99 e giovani svantaggiati disoccupati, che presentano particolari difficoltà di inserimento lavorativo, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6

Protocollo d'intesa in materia di apprendistato professionalizzante

Regolamenti "de minimis" (cfr. "Disposizioni generali e requisiti di accesso")

9. INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO DEL POSTO DI LAVORO PER PERSONE CON DISABILITÀ

9.A Adeguamento del luogo di lavoro a favore delle persone con disabilità

Finalità

Favorire l'inserimento lavorativo o la conservazione del posto di lavoro di persone con disabilità, prevedendo il rimborso delle spese necessarie all'adeguamento del posto di lavoro alle possibilità operative del lavoratore.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può riconoscere un contributo fino all'80% dei costi sostenuti per ciascun lavoratore disabile per modifiche organizzative, tecniche, materiali e acquisizione di strumenti e attrezzature particolari.

Il contributo è concesso ai sensi dei regolamenti "de minimis" per un valore massimo di € 6.000,00 e minimo di € 300,00.

Non sono ammessi costi già finanziati o sostenuti da altri soggetti pubblici.

Destinatari

Persone con disabilità assunte o che verranno assunte secondo le norme che disciplinano il collocamento mirato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata pari almeno a 12 mesi.

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro

Modalità di accesso

I soggetti indicati al paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge 12 marzo 1999, n. 68

Regolamenti "de minimis" (cfr. "Disposizioni generali e requisiti di accesso")

9.B Incentivi alla conservazione dell'occupazione a favore delle persone con disabilità

Finalità

Favorire il mantenimento del posto di lavoro di persone diventate disabili in costanza di rapporto di lavoro.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può riconoscere un contributo al datore di lavoro che, a fronte del riconoscimento di un'invaldità a un proprio dipendente, è costretto ad adottare delle modifiche

organizzative, anche relativamente alle mansioni affidate, affinché siano compatibili con l'invalidità, tali da consentire al lavoratore medesimo di continuare a svolgere la propria attività lavorativa.

Il contributo è pari ad € 5.000,00 per ogni lavoratore interessato e verrà liquidato in un'unica soluzione dopo 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. Il contributo è concesso ai sensi dei regolamenti “de minimis”.

Destinatari

Lavoratori che in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato hanno conseguito una disabilità come di seguito specificata:

- invalidi civili con disabilità di tipo fisico con percentuale pari o superiore al 67%;
- invalidi civili con disabilità di tipo psichico con percentuale pari o superiore al 60% o con diversa percentuale prevista dalla normativa nazionale utile ai fini del riconoscimento a copertura della quota d'obbligo, in costanza di rapporto di lavoro;
- invalidi del lavoro con percentuale pari o superiore al 34%.

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro

Modalità di accesso

I soggetti indicati al paragrafo “Beneficiari del finanziamento” presentano domanda all’Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge 12 marzo 1999, n. 68

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Regolamenti “de minimis” (cfr. “Disposizioni generali e requisiti di accesso”)

10. CONVENZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITÀ

Finalità

Favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilità e sostenere la permanenza del rapporto di lavoro nel tempo. Sostenere, in particolare, quelle situazioni in cui vi sia la necessità di supportare il percorso di tirocinio, l'instaurazione del rapporto di lavoro o il mantenimento del posto di lavoro.

Descrizione dell'intervento

10.A Convenzioni per il tutoraggio, l'accompagnamento e il monitoraggio all'apprendimento

L'Agenzia del lavoro può sostenere percorsi di tirocinio di orientamento e formativi o l'inserimento lavorativo di persone con disabilità attraverso attività di tutoraggio, accompagnamento e monitoraggio all'apprendimento o ogni altra iniziativa utile al perseguimento della finalità del presente intervento. Tali attività sono effettuate, in conformità all'art. 11 comma 5, della L. 68/99, per il tramite di cooperative sociali di tipo b), i loro consorzi, le organizzazioni di volontariato o altri soggetti sia pubblici che privati. A tal fine l'Agenzia del lavoro stipula convenzioni con i predetti soggetti definendo nel dettaglio i servizi, il numero di ore massimo, la durata complessiva di erogazione dei medesimi e l'importo e le modalità di erogazione del corrispettivo riconosciuto dall'Agenzia del lavoro. La durata delle convenzioni viene stabilita secondo le esigenze e le caratteristiche delle attività in esse disciplinate.

10.B Convenzioni per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità

L'Agenzia del lavoro può altresì sostenere i datori di lavoro pubblici e privati nel processo di inserimento lavorativo delle persone con disabilità. A tal fine l'Agenzia del lavoro può:

- stipulare con i datori di lavoro, anche pubblici, convenzioni per la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali, ai sensi dell'art. 11, c. 1, L. 68/1999;
- stipulare con i datori di lavoro, anche pubblici, convenzioni per l'avviamento al lavoro di disabili psichici o che presentino particolari caratteristiche o difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ai sensi dell'art. 11, c. 4, L.68/1999;
- stipulare con i datori di lavoro convenzioni di inserimento lavorativo, anche temporaneo e con finalità formativa, secondo le modalità ed i criteri disciplinati dalla legge sul collocamento mirato (ai sensi degli artt. 12 e 12 bis L. 68/1999);
- stipulare con i datori di lavoro convenzioni per disciplinare il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali di tipo b) da parte dei datori di lavoro, in cambio dell'assunzione di una o più persone disabili, in attuazione dell'art.14 del D. Lgs. 276/2003.

Destinatari

Persone con disabilità iscritte al relativo elenco provinciale oppure assunte secondo le norme che disciplinano il collocamento mirato e i loro datori di lavoro, anche pubblici.

Datori di lavoro, anche pubblici.

Soggetti attuatori

Per l'intervento 10.A le cooperative sociali di tipo b), i loro consorzi, le organizzazioni di volontariato o altri soggetti sia pubblici che privati.

Modalità di accesso

L'intervento 10.A è proposto d'ufficio dall'Agenzia del lavoro.

Per l'intervento 10.B, i datori di lavoro anche pubblici presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Servizio

Riferimenti normativi

Legge 12 marzo 1999, n. 68

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151

B) Interventi per l'occupazione femminile

11. WORK FAMILY - PROGETTI SUI REGIMI DI ORARIO

Finalità

Sostenere l'innovazione organizzativa attraverso la sperimentazione di progetti di riorganizzazione e di rimodulazione degli orari in relazione agli impegni di cura e di assistenza, che si propongano una migliore conciliazione famiglia lavoro.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può concedere un contributo, fino a un importo complessivo massimo di € 15.000,00, per ciascun progetto di riorganizzazione e di rimodulazione degli orari in relazione agli impegni di cura e di assistenza, anche utilizzando il telelavoro.

La durata massima del progetto è stabilita in 3 anni dalla data dell'approvazione dell'intervento.

Per i progetti predisposti da datori di lavoro che si attengono alle linee guida del Family Audit la durata massima è definita in riferimento al rilascio del certificato finale.

Il contributo è quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- 70% delle spese per consulenze esterne in materia di organizzazione aziendale riguardanti l'elaborazione e l'attuazione del progetto;
- 70% delle spese di attuazione del progetto. Sono escluse da questa voce le attività del personale interno;
- contributo annuo fino a € 2.500,00 per due anni per ogni lavoratore a tempo indeterminato coinvolto in forme di flessibilità temporale legate ad esigenze di cura ed assistenza;
- contributo annuo fino a € 2.500,00 per due anni per ogni posto di lavoro aggiuntivo con contratto a tempo indeterminato creato grazie al progetto. Il contributo è aumentato a € 4.000,00 in caso in cui il posto aggiuntivo è occupato da una donna.

I datori di lavoro che attivano il presente intervento possono comunque accedere alle iniziative di formazione per disoccupati o occupati previste dal presente Documento, nel rispetto dei requisiti e con le modalità ivi indicate.

Nel caso in cui il datore di lavoro aderisca alla sperimentazione nazionale del Family-Audit (deliberazione della Giunta provinciale 29 novembre 2014, n. 2064 e deliberazione 19 ottobre 2015, n. 1768), il contributo del presente intervento è ridotto nella misura corrispondente al finanziamento riconosciuto nell'ambito del Family-Audit.

Tra le spese di consulenza si riconoscono i costi riferiti alle attività del consulente e del valutatore che accompagnano l'azienda nel processo di certificazione del Family Audit secondo le tariffe per classe dimensionale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 15 gennaio 2010, n. 10, la deliberazione della Giunta provinciale 9 novembre 2012, n. 2372, la deliberazione della Giunta provinciale 29 novembre 2014, n. 2064 e la deliberazione della Giunta provinciale 24 novembre 2016, n. 2082. Ai fini della determinazione della classe dimensionale si computano solo i lavoratori con rapporto di tipo subordinato.

Il contributo è concesso ai sensi dei regolamenti "de minimis".

Destinatari

Disoccupati

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato con impegni di cura e di assistenza nei confronti di:

- figli di età inferiore ai 12 anni conviventi;
- persone conviventi o, se non conviventi, parenti di I e II grado o affini di I grado, con bisogno

di assistenza accertata da certificazione medica.

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro anche aderenti al processo Family-Audit.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo “Beneficiari del finanziamento” presentano domanda all’Agenzia del lavoro, allegando il progetto sul regime di orario. I progetti devono essere presentati all’Agenzia del lavoro previo accordo sindacale; per i progetti predisposti da datori di lavoro privi di rappresentanza sindacale che si attengono alle Linee guida del Family-Audit, l’accordo sindacale è sostituito da un passaggio consultivo presso i dipendenti dell’azienda a garanzia dell’adesione ai contenuti del progetto e dall’invio del progetto medesimo alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Per i progetti predisposti attenendosi alle Linee guida del Family-Audit, l’approvazione è subordinata al rilascio della Certificazione-Base prevista dalle Linee Guida del processo Family Audit (deliberazione della Giunta provinciale 11 giugno 2010 n. 1364 e la deliberazione della Giunta provinciale 24 novembre 2016, n. 2082).

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19

Legge provinciale 2 marzo 2011 n. 1

Regolamenti “de minimis” (cfr. “Disposizioni generali e requisiti di accesso”)

12. VALORE DONNA - PER UNA VALORIZZAZIONE DI GENERE NEL LAVORO

Finalità

Favorire la crescita della produttività in azienda attraverso un miglioramento organizzativo che valorizzi la dimensione di genere e l'attivazione di uno standard di processo che sostenga la presenza, la permanenza e la valorizzazione delle competenze femminili.

Descrizione dell'intervento

In aggiunta al contributo previsto dall'Intervento 11, l'Agenzia del lavoro può concedere ai datori di lavoro che aderiscono al processo Family-Audit, un ulteriore contributo fino ad un importo complessivo massimo di € 10.000,00 volto a coprire il 70% delle spese di consulenza funzionali all'innovazione in termini di valorizzazione del genere femminile nel lavoro e al correlato mutamento organizzativo.

I datori di lavoro che si impegnano in politiche volte a favorire una più equa rappresentanza tra i generi effettuando azioni mirate in termini di pari opportunità, ottengono un Marchio di Certificazione rilasciato e confermato annualmente dall'Agenzia del lavoro su parere favorevole del Consiglio dell'Audit (processo di certificazione Family-Audit). Il rilascio del marchio è subordinato all'impegno a realizzare politiche aziendali innovative favorevoli alla valorizzazione dell'equità con particolare riferimento all'equilibrio di genere in materia di selezione, formazione, valutazione del personale, distribuzione dell'organico per qualifica e tipologia contrattuale e alla realizzazione di efficaci pratiche organizzative di gestione della maternità.

Per la Conferma finale del Marchio al termine del processo Family-Audit i datori di lavoro dovranno evidenziare profili di miglioramento, a tal fine verranno confrontati in fase ex ante e ex post i parametri indicati nel modulo dati e nel documento di autovalutazione sulle pari opportunità.

La Conferma finale del Marchio si associa ad una premialità di € 5.000,00.

Al fine di semplificare e limitare gli adempimenti a carico del beneficiario del finanziamento il procedimento per il rilascio e la conferma del Marchio di Certificazione è definito in stretto raccordo con il processo Family Audit.

L'Agenzia del lavoro promuove il riconoscimento di premialità negli affidamenti in appalto di lavori, forniture e servizi.

Il contributo è concesso ai sensi dei regolamenti "de minimis".

Destinatari

Disoccupate o lavoratrici subordinate

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro aderenti al processo Family-Audit

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19

Legge provinciale 2 marzo 2011 n. 1

Regolamenti “de minimis” (cfr. “Disposizioni generali e requisiti di accesso”)

13. GIODIS - PROGETTI DI INSERIMENTO OCCUPAZIONALE PER GIOVANI DISOCCUPATE

Finalità

Favorire l'occupazione delle giovani donne con difficoltà di inserimento occupazionale.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può organizzare e finanziare percorsi di orientamento di gruppo e individuali funzionali all'elaborazione di progetti professionali individuali a sostegno di una efficace ricerca attiva del lavoro. I corsi si articolano attraverso l'offerta dei seguenti servizi specialistici di orientamento professionale: consulenza professionale, bilancio di competenze e accompagnamento al lavoro. Al termine dei percorsi l'Agenzia del lavoro può:

- a) attivare tirocini a carattere prevalentemente orientativo o formativo per disoccupate che hanno partecipato ai corsi di orientamento. Agenzia del lavoro può erogare una indennità di tirocinio forfetizzata in massimo € 70,00 settimanali e può provvedere alla copertura INAIL;
- b) organizzare incontri della durata massima di 16 ore con l'obiettivo di presentare alle partecipanti esperienze aziendali significative nei settori con maggiori prospettive di sviluppo occupazionale, anche al fine di promuoverne l'auto-imprenditorialità;
- c) ammettere le destinatarie alle iniziative di formazione per disoccupati o occupati previste dal presente Documento, nel rispetto dei requisiti e con le modalità ivi indicate.

L'Agenzia del lavoro può concedere contributi, secondo quanto previsto dall'intervento 5. per ogni assunzione di giovani donne residenti in provincia di Trento, che hanno aderito al percorso. L'assunzione deve avvenire entro 6 mesi dalla conclusione del percorso concordato.

Il contributo è concesso ai sensi dei regolamenti "de minimis".

Destinatari

Disoccupate da più di 6 mesi e di età inferiore a 30 anni. Per l'accesso ai contributi all'assunzione è richiesto anche il requisito della residenza.

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro

Soggetti attuatori

Soggetti accreditati alla Rete dei servizi per la formazione

Soggetti accreditati alla Rete dei servizi per il lavoro

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Destinatari" partecipano al bando indetto dall'Agenzia del lavoro.

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Per beneficiare del contributo all'assunzione la domanda deve essere presentata all'Agenzia del lavoro secondo quanto previsto dall'intervento 5.

Tipologia di intervento

Servizi e contributi

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Regolamenti “de minimis” (cfr. “Disposizioni generali e requisiti di accesso”)

14. INIZIATIVE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE DELLE MADRI

14.A Dai figli al lavoro - Iniziative per favorire l'occupazione delle madri disoccupate

Finalità

Promuovere iniziative che favoriscano l'inserimento o il reinserimento delle madri in cerca di lavoro.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può organizzare e finanziare corsi di orientamento di gruppo e individuali funzionali all'elaborazione di progetti professionali individuali a sostegno di una efficace ricerca attiva del lavoro delle madri disoccupate con una particolare attenzione all'ottica conciliativa. I corsi si articolano attraverso l'offerta dei seguenti servizi specialistici di orientamento professionale: consulenza professionale, bilancio di competenze e accompagnamento al lavoro. Al termine dei percorsi l'Agenzia del lavoro può attivare tirocini a carattere prevalentemente orientativo o formativo per disoccupate che hanno partecipato ai corsi di orientamento. Agenzia del lavoro può erogare una indennità di tirocinio forfetizzata in massimo € 70,00 settimanali e può provvedere alla copertura INAIL.

L'Agenzia del lavoro può concedere contributi, secondo quanto previsto dall'intervento 5 per le madri disoccupate e residenti in provincia di Trento che hanno aderito al percorso e l'assunzione deve avvenire entro 6 mesi dalla conclusione del percorso concordato.

Il contributo è concesso ai sensi dei regolamenti "de minimis".

Destinatari

Madri disoccupate. Per l'accesso ai contributi all'assunzione è richiesto anche il requisito della residenza in provincia di Trento.

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro

Soggetti attuatori

Soggetti accreditati alla Rete dei servizi per la formazione

Soggetti accreditati alla Rete dei servizi per il lavoro

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Destinatari" partecipano al bando indetto dall'Agenzia del lavoro.

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Per beneficiare del contributo all'assunzione la domanda deve essere presentata all'Agenzia del lavoro secondo quanto previsto dall'intervento 5.

Tipologia di intervento

Servizi e contributi

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n.19

14.B Buon rientro - Iniziative per favorire l'occupazione delle lavoratrici al rientro dal congedo

Finalità

Promuovere iniziative che favoriscano la permanenza nell'occupazione delle lavoratrici dopo il periodo di congedo di maternità o parentale.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può finanziare percorsi formativi, anche extra aziendali, per la riqualificazione e l'aggiornamento professionale delle competenze delle lavoratrici al rientro dal congedo, previsti dal presente Documento, nel rispetto dei requisiti e con le modalità ivi indicate. Le voci ammissibili e le percentuali di contribuzione sono definite nei limiti imposti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato (regolamenti "de minimis" e Regolamento UE n. 651/2014).

La realizzazione di efficaci pratiche organizzative di gestione della maternità potrà essere finanziata nell'ambito dell'intervento 12 "Valore donna – Per una valorizzazione di genere nel lavoro" o, in alternativa, con un contributo fino a € 3.000,00 per le spese di consulenza funzionali all'innovazione organizzativa. Tale contributo è concesso ai sensi dei regolamenti "de minimis".

Destinatari

Lavoratrici in rientro dopo il congedo di maternità o parentale.

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributi

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n.19

Legge 8 marzo 2000 n. 53 art.9, comma 1, lettera b)

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

Regolamenti "de minimis" (cfr. "Disposizioni generali e requisiti di accesso")

Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651

15. DAL LAVORO A PAPÀ - INTERVENTI PER FAVORIRE IL COINVOLGIMENTO DEI PAPÀ NELL' ATTIVITÀ DI CURA

Finalità

Ridurre lo sbilanciamento del carico di cura che grava sulla componente femminile, promuovendo un maggiore coinvolgimento dei padri grazie ad un più diffuso utilizzo del congedo parentale, al fine di favorire l'occupazione femminile e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro. Sensibilizzare i datori di lavoro sulla responsabilità e gli impegni di cura in capo ai padri.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può riconoscere ai padri che chiedono il congedo parentale, in alternativa alla madre lavoratrice, un sostegno economico pari al 40% della retribuzione entro il massimale di € 900,00 per un massimo di quattro mesi. Il sostegno economico è del 50% se la domanda di contributo è presentata dopo la fruizione del congedo parentale di almeno 180 giorni da parte di entrambi i genitori.

I contributi sono cumulabili con analoghe agevolazioni previste dalla normativa nazionale.

Destinatari

Padri con impegni di cura e di assistenza nei confronti di figli fino a 12 anni:

- residenti in provincia di Trento occupati con contratto di lavoro subordinato presso un datore di lavoro privato;
- occupati prevalentemente (almeno per il 60% del tempo lavorativo) in una unità produttiva localizzata in provincia di Trento, anche se domiciliati e/o residenti al di fuori della provincia di Trento, con contratto di lavoro subordinato presso un datore di lavoro privato.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Destinatari" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributi

Riferimenti normativi

Legge 8 marzo 2000 n. 53, art. 3, comma 2

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80

16. DONNE DIGITALI

Finalità

Ridurre il gap di conoscenze digitali delle laureate in discipline non STEM con iniziative di alfabetizzazione informatica e di sviluppo delle competenze digitali al fine di potenziare l'occupabilità di queste giovani generazioni di donne e il loro sviluppo di carriera.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può:

- collaborare su specifici progetti con le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali, le società di sistema per le finalità di cui al presente intervento;
- offrire un servizio orientativo funzionale all'elaborazione di un progetto professionale;
- organizzare incontri informativi con l'obiettivo di presentare alle partecipanti esperienze aziendali significative nel settore delle tecnologie digitali, anche al fine di promuoverne l'auto-imprenditorialità;
- organizzare e finanziare percorsi formativi sulle tecnologie digitali;
- organizzare tirocini a carattere prevalentemente orientativo o prevalentemente formativo per disoccupate presso aziende, volti ad acquisire consapevolezza delle potenzialità date dalla conoscenza e dall'utilizzo delle tecnologie digitali. Agenzia del lavoro può erogare una indennità di tirocinio forfetizzata in massimo € 7000 settimanali e può provvedere alla copertura INAIL.

Destinatari

Disoccupate laureate in discipline non STEM (discipline STEM: Medicina e chirurgia, farmacia, veterinaria, ingegneria, urbanistica, agraria, economia, matematica, fisica, scienze naturali e statistica) di età inferiore ai 36 anni

Soggetti attuatori

Soggetti accreditati alla Rete dei servizi per la formazione

Soggetti accreditati alla Rete dei servizi per il lavoro

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Destinatari" presentano domanda all'Agenzia del lavoro

Tipologia di intervento

Servizi

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

17. IN TANDEM - PROGETTI DI CONCILIAZIONE PER IMPRENDITRICI E LAVORATRICI AUTONOME

Finalità

Offrire alle imprenditrici, lavoratrici autonome e libere professioniste, nei momenti in cui si rende necessaria una sospensione dell'attività lavorativa per motivi legati a gravidanza, maternità, esigenze legate alla crescita dei figli, la possibilità di essere sostituite pro tempore da una persona con esperienza e professionalità nella gestione d'impresa.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può concedere contributi, fino a € 20.000,00, per il finanziamento di progetti di sostituzione, parziale o totale, delle imprenditrici e delle lavoratrici autonome per motivi legati alla gravidanza nonché per necessità conciliative nei confronti di figli di età inferiore ai 12 anni. Per ogni figlio l'intervento può essere attivato una sola volta, non possono essere attivati più progetti contemporaneamente.

Per la realizzazione del progetto la lavoratrice e la persona individuata per la sostituzione sottoscrivono un contratto che definisce il programma operativo, pianificando nel dettaglio le attività lavorative oggetto di sostituzione e quantificando l'apporto collaborativo richiesto.

Alla data di avvio del progetto la persona individuata per la sostituzione deve essere iscritta al Nuovo Registro Provinciale Co-manager o ad un Ordine professionale o a un Collegio professionale o deve essere in possesso di un titolo formale che abiliti all'esercizio dell'attività in forma di lavoro autonomo.

I contributi vengono concessi in caso di mancata attivazione del bando nazionale relativo ai progetti previsti dall'art. 9 L. 53/2000, comma 1, lett. c), o in alternativa, nel caso il progetto sia stato escluso dal suddetto bando per carenza di risorse finanziarie.

Il contributo è concesso ai sensi dei regolamenti "de minimis".

Destinatari

Imprenditrici con sede legale o operativa in provincia di Trento, lavoratrici autonome che operano in provincia di Trento, con impegni di cura ed assistenza nei confronti di figli di età inferiore ai 12 anni conviventi.

Beneficiari

Imprenditrici con sede legale o operativa in provincia di Trento, lavoratrici autonome che operano in provincia di Trento, con impegni di cura ed assistenza nei confronti di figli di età inferiore ai 12 anni conviventi.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Destinatari" presentano domanda all'Agenzia del lavoro

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge 8 marzo 2000 n. 53, art. 9, comma 1, lett. c)

Regolamenti "de minimis" (cfr. "Disposizioni generali e requisiti di accesso")

C) Interventi per l'occupazione di persone svantaggiate

18. PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'OCCUPABILITÀ DI PERSONE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIO

L'Agenzia del lavoro può sostenere progetti di inserimento lavorativo di persone con disabilità o svantaggio riconducibili a tre linee di intervento:

- 1 titoli d'acquisto (voucher) per progetti individualizzati di inserimento lavorativo di persone con disabilità o svantaggio;
- 2 finanziamento di progetti integrati di formazione, inserimento occupazionale e accompagnamento a favore di persone con disabilità o svantaggio;
- 3 finanziamento di azioni di sistema per lo sviluppo dei soggetti coinvolti nei progetti di cui ai punti 1 e 2.

La linea di intervento 1 è attuata per il tramite di cooperative sociali di inserimento lavorativo o loro consorzi o altri operatori, appositamente accreditati per interventi di inserimento lavorativo rivolti a persone con disabilità o svantaggio presso il medesimo soggetto erogatore del servizio.

Le linee di intervento 2 e 3 sono destinate, oltre che a cooperative sociali di inserimento lavorativo o loro consorzi, ad altri operatori che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. specializzazione nell'occupazione e nell'inserimento lavorativo di persone con disabilità o svantaggio;
2. previsione tra le finalità dell'ente dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità o svantaggio;
3. disponibilità di almeno una figura professionale di tutor per il sostegno all'apprendimento di soggetti svantaggiati;
4. disponibilità di almeno una figura professionale che si occupi in particolare di relazioni con i servizi territoriali, in particolare quelli sociosanitari, e con il sistema delle imprese locali volto a garantire opportunità di passaggio a contesti occupazionali non protetti (responsabile sociale).

Per poter attivare le linee di intervento, i predetti soggetti, ad eccezione dei consorzi per l'intervento 18.3, devono presentare all'Agenzia del lavoro i seguenti documenti contenenti tutte le informazioni utili alla valutazione delle strategie perseguite per garantire inserimenti lavorativi di qualità e la sostenibilità economica di tali inserimenti:

- un piano di impresa, riportante informazioni relative al patrimonio, alla organizzazione produttiva, alle attività ed al grado di autonomia economica dell'impresa;
- una relazione sulla strategia perseguita dal datore di lavoro per assicurare la coerenza tra l'attività produttiva e gli inserimenti lavorativi prospettati;
- l'indicazione del rapporto tra persone disabili o svantaggiate e non, impiegate (o che si intendono impiegare) dal datore di lavoro;
- una relazione sulle metodologie dell'inserimento lavorativo per i disabili o svantaggiati.

L'Agenzia del lavoro acquisisce il parere del Comitato tecnico di valutazione di cui all'intervento n. 31 in ordine a ciascun piano di impresa completo delle relazioni o ad altre iniziative di cui all'intervento 18.3.

Disposizione transitoria

Le disposizioni degli interventi 18A, 18B e 18C del Documento degli interventi di politica del lavoro adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1945 di data 02.11.2015 si applicano a esaurimento e comunque non oltre il 31.12.2018 a tutte le assunzioni effettuate e già oggetto di finanziamento entro il sessantunesimo giorno successivo alla data di approvazione delle modifiche

al presente Intervento, fermo restando che, su richiesta degli interessati, sarà possibile applicare alle medesime le nuove disposizioni del presente Documento (18.1e 18.2).

Fino all'attuazione dell'apposito sistema di accreditamento previsto per i soggetti attuatori dei servizi dell'intervento 18.1, è sufficiente il possesso dei requisiti sopra descritti per le linee di intervento 2 e 3.

18.1 Titoli d'acquisto (voucher) per progetti individualizzati di inserimento lavorativo di persone con disabilità o svantaggio

Finalità

Promuovere e sostenere progetti individualizzati di inserimento lavorativo attraverso l'erogazione di servizi da parte di soggetti accreditati in grado di favorire la crescita personale, sociale e professionale dei lavoratori con disabilità o svantaggio.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del Lavoro può finanziare progetti individualizzati di inserimento lavorativo per persone con disabilità o svantaggio attraverso appositi titoli d'acquisto (voucher).

Il titolo d'acquisto (voucher) finanzia l'attuazione di progetti individualizzati che prevedono un insieme di azioni integrate di accoglienza, tutoraggio, formazione e supporto, svolte in costanza di rapporto di lavoro, da parte di un tutor e di un responsabile sociale individuati dal soggetto accreditato.

La figura del tutor ha il ruolo di sostenere il lavoratore nel percorso di inserimento lavorativo, favorendo l'ingresso nel contesto lavorativo, facilitando l'acquisizione delle competenze e mediando nelle relazioni. Il medesimo tutor può svolgere il suo ruolo per massimo 3 lavoratori o tirocinanti destinatari delle prime due linee dell'intervento 18 e deve aver frequentato e completato un corso specifico promosso o autorizzato da Agenzia del Lavoro.

La figura del responsabile sociale deve coordinare e monitorare l'attività dei tutor e contribuire alla definizione e attuazione del progetto di inserimento lavorativo, anche in collaborazione con i servizi che hanno in carico il lavoratore. Il responsabile sociale deve aver frequentato e completato un corso specifico promosso o autorizzato da Agenzia del Lavoro e può seguire fino ad un massimo di 25 lavoratori o tirocinanti destinatari delle prime due linee dell'intervento 18.

Sono ammessi in via temporanea e comunque per un periodo non superiore ad 1 anno, tutor o responsabili sociali che non abbiano potuto partecipare alla formazione prevista; in questo caso il valore del titolo d'acquisto (voucher) è decurtato del 10% in relazione ad ogni singola figura e per il relativo periodo.

Il valore nominale e la durata del titolo d'acquisto (voucher) per l'inserimento lavorativo, sono definiti nella tabella di seguito riportata, tenendo conto della tipologia del destinatario e del tipo di rapporto di lavoro. Il valore del titolo d'acquisto (voucher) è considerato in relazione al rapporto di lavoro a tempo pieno e viene riproporzionato per il part-time.

In caso di interruzione dei servizi per cause non riconducibili alla volontà del soggetto attuatore degli stessi, il valore del titolo d'acquisto (voucher) viene rideterminato su base mensile.

Il destinatario sceglie il soggetto accreditato che provvederà a collaborare nella definizione del progetto individualizzato e a erogare i servizi di inserimento lavorativo.

Nel caso in cui il soggetto accreditato applichi al destinatario il salario d'ingresso previsto dal contratto di riferimento, il valore del titolo d'acquisto (voucher) viene ridotto del 10%.

TABELLA I

	Soggetti destinatari	Valore annuale titolo d'acquisto (voucher)	Durata titolo d'acquisto (voucher)	Tipo di rapporto di lavoro
1)	Persone con invalidità fisica fino al 79%; Minori in età lavorativa in difficoltà familiare; Cittadini stranieri (art. 18, D. Lgs. 286/98); Persone in carico al servizio sociale territoriale	9.000,00	12 mesi	Tempo determinato di almeno 6 mesi
		12.000,00	3 anni	Tempo indeterminato
2)	Persone con invalidità fisica pari o superiore all'80%	11.000,00	12 mesi	Tempo determinato di almeno 6 mesi
		16.000,00	3 anni	Tempo indeterminato
3)	Persone con disabilità psichica mentale e/o intellettuale e/o in trattamento psichiatrico	11.000,00	24 mesi	Tempo determinato di almeno 3 mesi
		16.000,00	3 anni (primo triennio)	Tempo indeterminato
		8.000,00	3 anni (secondo triennio)	Tempo indeterminato
		5.000,00	3 anni (terzo triennio)	Tempo indeterminato
4)	Detenuti o internati o condannati a misure alternative; Utenti SERD; Utenti Servizio Alcolologia	9.000,00	24 mesi	Tempo determinato di almeno 3 mesi
		12.000,00	3 anni	Tempo indeterminato
5)	Donne vittime di violenza	11.000,00	12 mesi	Tempo determinato di almeno 6 mesi
		16.000,00	3 anni	Tempo indeterminato

Destinatari

Ferme restando le caratteristiche individuate nella tabella su riportata, sono destinatarie le persone disoccupate residenti in provincia di Trento al momento della richiesta del titolo d'acquisto (voucher) e segnalate da un servizio pubblico.

Possono non essere disoccupate, ma in ogni caso devono essere prive di occupazione e possono non possedere il requisito della residenza, le persone detenute e internate negli istituti penitenziari, quelle condannate e internate ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno e i cittadini stranieri sottoposti a situazioni di violenza o grave sfruttamento come individuati dagli articoli 18 e 18 bis del D. Lgs. 286/1998. Per le persone con disabilità iscritte nell'elenco della L. 68/99 non è necessario il requisito della residenza.

Sono esclusi dall'intervento:

- titolari di pensione o coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia;
- destinatari, privi di occupazione da meno di 12 mesi, per i quali lo stesso datore di lavoro ha già beneficiato di finanziamento all'occupazione negli ultimi 3 anni;
- destinatari, privi di occupazione da meno di 12 mesi, per i quali altro datore di lavoro ha già beneficiato di finanziamento all'occupazione e il rapporto di lavoro si è concluso da meno di 12 mesi;
- destinatari, privi di occupazione da meno di 12 mesi, che hanno già utilizzato interamente un voucher per progetti individualizzati di inserimento lavorativo presso lo stesso datore di lavoro negli ultimi 3 anni o presso altro datore di lavoro, in quest'ultimo caso quando il rapporto di lavoro si è concluso da meno di 12 mesi;

I destinatari non possono essere assunti con contratto di lavoro intermittente o nell'ambito dell'Intervento 19 "Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili" o con i benefici dell'Intervento 5 "Incentivi all'assunzione di lavoratori ed alla diffusione del tempo parziale per motivi di cura" limitatamente alle tipologie deboli, svantaggiati e disabili o attraverso le altre linee del presente intervento. Non possono inoltre essere assunti nell'ambito degli interventi promossi dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale (L.P. 32/1990 e m.m. – Progettone).

Soggetti attuatori dei servizi

Cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. B della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" o altri operatori, accreditati per interventi di inserimento lavorativo rivolti a persone con disabilità o svantaggio presso il medesimo soggetto erogatore del servizio.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Destinatari" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Servizi

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)

Legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)

Legge provinciale 6 febbraio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)

18.2 Progetti integrati di formazione, inserimento occupazionale e accompagnamento a favore di persone con disabilità o svantaggiate

Finalità

Promuovere l'apprendimento di competenze professionali e l'inserimento lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate mediante l'inserimento presso cooperative sociali di inserimento lavorativo o loro consorzi o altri operatori.

Sostenere la "transitività" dei destinatari deve comunque considerarsi il primo obiettivo dell'intervento descritto. A tal fine, particolare attenzione viene dedicata alla formazione professionale dei destinatari.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può finanziare, ai sensi dei regolamenti "de minimis" progetti individualizzati ed integrati di formazione professionale, inserimento lavorativo e transizione a favore di persone con disabilità o svantaggio.

I progetti individualizzati prevedono tre componenti:

1. interventi formativi da realizzare durante un percorso di tirocinio;
2. interventi di inserimento lavorativo;
3. interventi destinati alla transizione.

1. Interventi formativi

Gli interventi formativi devono essere progettati sulla base delle competenze possedute dal destinatario al momento dell'inserimento, del quadro delle competenze traguardo e del sistema degli interventi previsti per l'acquisizione di dette competenze e sono svolti durante un percorso di tirocinio.

Il tirocinio può avere una durata minima di 3 mesi e massima di 6; per le persone con disabilità psichica mentale o intellettuale la durata massima è di 12 mesi.

Il finanziamento per la formazione, che deve avere una durata minima di 80 ore, è pari al 70% degli oneri effettivamente sostenuti a copertura del solo costo lavoro del o dei formatori interni o dei costi di formatori esterni ed è riconosciuto comunque per un massimo di € 3.000,00.

Per facilitare e favorire l'apprendimento, il destinatario deve essere supportato da un tutor che potrà svolgere il suo incarico per massimo 3 tirocinanti o lavoratori, destinatari delle prime due linee dell'intervento 18. Per poter ricoprire la figura di tutor è necessario aver frequentato e completato, un corso specifico promosso o autorizzato dall'Agenzia del lavoro. Al fine di garantire un coordinamento tra le figure di riferimento interne alla cooperativa, tra i servizi che hanno in carico il destinatario e monitorare l'azione formativa e del tutor è prevista la figura del responsabile sociale. Per ricoprire tale figura è necessario aver frequentato e completato un corso specifico promosso o autorizzato dall'Agenzia del lavoro.

Sono ammessi in via temporanea e comunque per un periodo non superiore ad 1 anno, tutor o responsabili sociali che non abbiano potuto partecipare alla formazione prevista, in questo caso il contributo ammesso è decurtato del 10% in relazione al relativo periodo.

L'attività del tutor e del responsabile sociale viene finanziata con un contributo complessivo di € 250 al mese.

Il finanziamento è erogato a condizione che il lavoratore sia assunto. Il finanziamento è erogato anche nel caso in cui l'assunzione non avvenga per comportamento o fatto ascrivibile al tirocinante, o per cause non riconducibili alla volontà del datore di lavoro ospitante.

2. Interventi di inserimento lavorativo

L'Agenzia del Lavoro può concedere contributi a favore dei destinatari, secondo le tipologie di persone individuate nella tabella sotto indicata, che riporta l'entità e la durata del contributo concesso e il tipo di rapporto di lavoro ammesso ad incentivo.

La durata del rapporto di lavoro deve essere almeno il doppio di quella del tirocinio, ad eccezione del rapporto di lavoro all'interno degli istituti penitenziari per il quale la durata deve essere almeno pari a quella del tirocinio. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause non riconducibili alla volontà del datore di lavoro, il contributo viene rideterminato su base mensile. Il contributo è considerato in relazione al rapporto di lavoro a tempo pieno, in caso di part-time il valore dello stesso viene riproporzionato

Nel caso in cui il datore di lavoro applichi al destinatario il salario d'ingresso previsto dal contratto di riferimento, il contributo viene ridotto del 10%.

Il contributo è concesso se il lavoratore è affiancato dalle seguenti figure:

1) tutor che lo sostenga nel percorso di inserimento lavorativo facilitando l'acquisizione delle competenze e mediando nelle relazioni.

Il medesimo tutor può svolgere il suo ruolo per massimo 3 lavoratori o tirocinanti destinatari delle prime due linee dell'intervento 18 e deve aver frequentato e completato un corso specifico promosso o autorizzato dall'Agenzia del Lavoro;

2) responsabile sociale che coordini e monitori l'attività dei tutor e contribuisca alla definizione e attuazione del progetto di inserimento lavorativo in collaborazione con i servizi che hanno in carico il lavoratore.

Il medesimo responsabile sociale deve aver frequentato e completato un corso specifico promosso o autorizzato da Agenzia del Lavoro e deve seguire fino ad un massimo di 25 lavoratori o tirocinanti destinatari delle prime due linee dell'intervento 18.

Sono ammessi in via temporanea e comunque per un periodo non superiore ad 1 anno, tutor o responsabili sociali che non abbiano potuto partecipare alla formazione prevista, in questo caso il contributo ammesso è decurtato del 10% in relazione ad ogni singola figura e per il relativo periodo.

TABELLA II

	Soggetti destinatari	Contributo annuale	Durata del contributo	Tipo di rapporto di lavoro
1)	Persone con invalidità fisica fino al 79%; Minori in età lavorativa in difficoltà familiare; Cittadini stranieri (art. 18, D. Lgs. 286/98); Persone in carico al servizio sociale territoriale	9.000,00	12 mesi	Tempo determinato di almeno 6 mesi
		12.000,00	3 anni	Tempo indeterminato
2)	Persone con invalidità fisica pari o superiore all'80%	11.000,00	12 mesi	Tempo determinato di almeno 6 mesi
		16.000,00	3 anni	Tempo indeterminato

3)	Persone con disabilità psichica mentale e/o intellettuale e/o in trattamento psichiatrico	11.000,00	24 mesi	Tempo determinato di almeno 6 mesi
		16.000,00	3 anni (primo triennio)	Tempo indeterminato
		8.000,00	3 anni (secondo triennio)	Tempo indeterminato
		5.000,00	3 anni (terzo triennio)	Tempo indeterminato
4)	Detenuti o internati o condannati a misure alternative; Utenti SERD; Utenti Servizio Alcologia	9.000,00	24 mesi	Tempo determinato di almeno 6 mesi – per i detenuti e internati di almeno 3 mesi
		12.000,00	3 anni	Tempo indeterminato
5)	Donne vittime di violenza	11.000,00	12 mesi	Tempo determinato di almeno 6 mesi
		16.000,00	3 anni	Tempo indeterminato

3. Interventi destinati alla transizione

Gli interventi volti alla transizione dei destinatari ad un nuovo rapporto di lavoro, non più presso i soggetti beneficiari del presente intervento, devono prevedere azioni di orientamento, counselling, accompagnamento e assistenza per rendere effettiva tale transizione. Tali interventi devono essere svolti in un arco temporale di massimo sei mesi e avere una durata di minimo 40 ore, almeno metà delle quali da svolgersi a transizione avvenuta. Il finanziamento è pari al 70% degli oneri effettivamente sostenuti a copertura del solo costo lavoro del personale interno o dei costi di collaboratori esterni ed è riconosciuto comunque per un massimo di € 3.000,00. Il riconoscimento economico degli interventi destinati alla transizione avviene solo in caso di assunzione a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di almeno 12 mesi, da parte di altro datore di lavoro.

L'Agenzia del lavoro riconosce inoltre ai beneficiari del finanziamento una premialità, di un valore pari a € 4.000,00 per il transito del lavoratore ad altro datore di lavoro, con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 12 mesi.

Destinatari

Ferme restando le caratteristiche individuate nella tabella su riportata, sono destinatarie le persone disoccupate residenti in provincia di Trento al momento dell'assunzione e segnalate da un servizio pubblico.

Possono non essere disoccupate, ma in ogni caso devono essere prive di occupazione e possono non possedere il requisito della residenza, le persone detenute e internate negli istituti penitenziari, quelle condannate e internate ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno e i cittadini stranieri sottoposti a situazioni di violenza o grave sfruttamento come individuati dagli

articoli 18 e 18 bis del D. Lgs. 286/1998. Per le persone con disabilità iscritte nell'elenco della L. 68/99 non è necessario il requisito della residenza.

Sono esclusi dall'intervento:

- titolari di pensione o coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia;
- destinatari, privi di occupazione da meno di 12 mesi, per i quali lo stesso datore di lavoro ha già beneficiato di finanziamento all'occupazione negli ultimi 3 anni;
- destinatari, privi di occupazione da meno di 12 mesi, per i quali altro datore di lavoro ha già beneficiato di finanziamento all'occupazione e il rapporto di lavoro si è concluso da meno di 12 mesi;
- destinatari, privi di occupazione da meno di 12 mesi, che hanno già utilizzato interamente un voucher per progetti individualizzati di inserimento lavorativo presso lo stesso datore di lavoro negli ultimi 3 anni o presso altro datore di lavoro, in quest'ultimo caso quando il rapporto di lavoro si è concluso da meno di 12 mesi;

I destinatari non possono essere assunti con contratto di lavoro intermittente o nell'ambito dell'Intervento 19 "Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili" o con i benefici dell'Intervento 5 "Incentivi all'assunzione di lavoratori ed alla diffusione del tempo parziale per motivi di cura" limitatamente alle tipologie deboli, svantaggiati e disabili o attraverso le altre linee del presente intervento. Non possono inoltre essere assunti nell'ambito degli interventi promossi dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale (L.P. 32/1990 e m.m. – Progettone).

Beneficiari del finanziamento

Cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" o loro consorzi o altro operatore.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano i progetti all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributi

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)

Legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)

Legge provinciale 6 febbraio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)

Legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e valorizzazione ambientale)

Regolamenti "de minimis" (cfr. "Disposizioni generali e requisiti di accesso")

18.3 Azioni di sistema per lo sviluppo delle cooperative sociali, loro consorzi e imprese sociali

Finalità

Sostenere e promuovere lo sviluppo delle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", dei loro consorzi o di altri operatori in termini di efficienza ed efficacia della loro azione, al fine di migliorare la struttura gestionale e la governance dei soggetti coinvolti nell'attuazione di progetti di inserimento lavorativo rientranti nel presente intervento 18.

A titolo d'esempio, si tratta di azioni destinate:

- alla formazione di figure di sistema (tutor, responsabili sociali, direttori, ecc.);
- alla promozione di studi di settore;
- alla promozione dell'imprenditorialità;
- allo scambio di buone pratiche;
- all'innovazione degli strumenti gestionali;
- alla creazione di reti e di accordi di settore o di territorio;
- al marketing sociale.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può concedere contributi per le seguenti misure:

1. formazione del personale dei soggetti coinvolti nell'attuazione dei progetti di inserimento lavorativo rientranti nelle prime due linee dell'intervento 18, secondo quanto previsto nell'intervento 4, fatta salva la possibilità di presentazione della domanda anche da parte di consorzi di cooperative;
2. consulenze per l'organizzazione e lo sviluppo aziendale, nonché iniziative di marketing sociale e studi di settore, promossi dai destinatari. Il contributo è riconosciuto nella misura massima del 70% dei costi sostenuti ed entro il limite di € 20.000,00 per ciascun progetto di consulenza;
3. consulenze per la predisposizione di un piano strategico comune a più cooperative o imprese sociali. Il contributo è riconosciuto nella misura massima del 90% dei costi sostenuti ed entro il limite di € 25.000,00 per ciascun progetto di consulenza.

Il contributo è concesso ai sensi dei regolamenti "de minimis".

Destinatari

Cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" o loro consorzi o altri operatori.

Operatori coinvolti nei progetti di cui al presente intervento.

Beneficiari del finanziamento

Cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" o loro consorzi o altri operatori.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributi

Riferimenti normativi

Legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)

Legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)

Legge provinciale 6 febbraio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

Legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e valorizzazione ambientale)

Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)

Legge regionale 1 novembre 1993, n. 15 (Modifiche alle leggi vigenti e nuove norme in materia di vigilanza sulle cooperative)

Regolamenti "de minimis" (cfr. "Disposizioni generali e requisiti di accesso")

19. ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Finalità

Agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro di persone deboli e favorire quindi il recupero sociale e lavorativo di persone in situazione di svantaggio sociale attraverso la progettazione e l'attuazione di progetti di inserimento lavorativo.

Il principio che permea il presente intervento è la centralità del lavoro per valorizzare la persona: le attività lavorative svolte rappresentano l'occasione per valorizzare la persona e devono essere quindi, nel limite dello strumento a disposizione, coerenti e compatibili con gli obiettivi che si intendono perseguire.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può finanziare progetti di inserimento lavorativo rivolti a soggetti in condizione di debolezza occupazionale iscritti in apposite liste.

Progetti

I progetti, affidati dai beneficiari del finanziamento ai soggetti attuatori devono avere per oggetto servizi d'interesse generale ai sensi della Decisione della Commissione Europea C(2011) 9380 definitivo del 20 dicembre 2011 e s.m. e i., riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

I progetti devono essere a termine, con durata prevista da un minimo di 4 mesi ad un massimo di 10 mesi. Devono inoltre avere prevalente contenuto di manodopera e riguardare perlopiù i settori di attività di seguito elencati:

- abbellimento urbano e rurale, ivi compresa l'attività di manutenzione;
- valorizzazione di beni culturali ed artistici anche mediante l'attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti ed attrezzature del territorio nonché riordino o recupero e valorizzazione di testi e/o documenti di interesse storico o culturale;
- riordino di archivi e/o recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo, non rientranti nelle attività di ordinaria amministrazione dell'Ente;
- servizi di custodia e vigilanza finalizzati alla migliore fruibilità degli impianti e attrezzature sportive, di centri sociali, di centri socio-assistenziali educativi e/o culturali gestiti dagli Enti promotori;
- particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore (purché non in sostituzione di quanto già attuato sul territorio).

L'Agenzia del lavoro può finanziare, inoltre, progetti pluriennali per i servizi domiciliari, per un periodo massimo di 24 mesi, nei limiti di 10 opportunità occupazionali annue, o in misura maggiore se le opportunità occupazionali riservate alle persone con disabilità psichica o quelle stabilite dalla Giunta provinciale non venissero assegnate totalmente.

Ogni progetto deve indicare i nominativi delle persone componenti le squadre di lavoro e i criteri adottati per la loro scelta, tenendo conto anche del reale stato di bisogno. Deve inoltre prevedere un coordinatore di cantiere ed eventualmente un caposquadra.

Il caposquadra è nominato per gruppi di lavoro composti da almeno 3,5 opportunità occupazionali e deve essere in possesso di esperienza e professionalità adeguate.

Per i progetti riguardanti il settore di attività lavori di abbellimento urbano e rurale, ivi compresa l'attività di manutenzione, la squadra di lavoro deve essere composta da almeno due soggetti ed almeno il 60% dei componenti, capo squadra escluso, salvo indisponibilità negli elenchi delle Comunità di Valle, a progetto approvato, di persone "segnalate" o invalide (nel caso di dimissioni o licenziamenti), deve appartenere alle seguenti categorie:

- disoccupati invalidi ai sensi della legge n. 68/99
- disoccupati, con più di 25 anni, in difficoltà occupazionale in quanto soggetti a processi di emarginazione sociale o portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali segnalati dai servizi sociali e/o sanitari attraverso apposita certificazione. Rientrano fra i soggetti beneficiari di cui alla presente lettera anche le donne segnalate quali vittime di violenza.

Opportunità occupazionali

Ogni anno la Giunta provinciale, su proposta della Commissione Provinciale per l'Impiego, stabilisce il numero massimo di opportunità occupazionali sostenibili nel corso dell'anno successivo. È inoltre messo a disposizione un numero massimo di 40 ulteriori opportunità occupazionali nei confronti di lavoratori disabili con invalidità di tipo psichico/intellettivo pari o superiore all'80%.

Tali opportunità occupazionali sono ripartite dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del lavoro tra le diverse aree territoriali, tenuto conto delle richieste formulate l'anno precedente dai beneficiari del finanziamento e della numerosità degli iscritti alle liste approvate dall'Agenzia del lavoro.

Contributi

Il contributo economico è concesso dall'Agenzia del lavoro entro i seguenti limiti massimi:

- fino al 70% del solo costo del lavoro, più IVA se dovuta, dei lavoratori coinvolti;
- fino al 100 % del costo lavoro più IVA se dovuta dei lavoratori rientranti nelle 40 ulteriori opportunità occupazionali nei confronti di lavoratori disabili inseriti nell'elenco previsto dalla normativa sul collocamento mirato, con invalidità di tipo psichico/intellettivo pari o superiore all'80%;
- fino al 100% del costo lavoro più IVA se dovuta dell'eventuale figura del caposquadra;
- fino al 13% del contributo concesso per il Coordinatore di cantiere.

Sostegno alla transizione

L'Agenzia del lavoro, in coerenza con le finalità di recupero sociale e lavorativo, attua interventi volti a favorire e sostenere l'inserimento o il rientro nel normale mercato del lavoro dei lavoratori coinvolti soprattutto valorizzando lo strumento della formazione e dell'orientamento professionale.

Il lavoratore che frequenta, in accordo con l'Agenzia del lavoro, un corso di formazione durante il periodo lavorativo, può essere sostituito da altro lavoratore iscritto nelle liste, se la sua assenza sarà di minimo 2 settimane e massimo di 4. Tale sostituzione non viene considerata nelle opportunità assegnate e il costo lavoro del lavoratore in formazione è coperto al 100% con il contributo dell'Agenzia del lavoro.

Condizionalità

Qualora i lavoratori rifiutino la proposta di un'eventuale occupazione in fase di presentazione del progetto, o l'assunzione vera e propria al momento della partenza dei cantieri, dovranno darne motivazione scritta, che verrà valutata dall'Agenzia del lavoro ai fini della cancellazione dei soggetti dalle liste per l'anno in corso e dell'esclusione degli stessi dalle liste per l'anno successivo. Anche le dimissioni dall'impiego vanno motivate dal lavoratore e seguono lo stesso iter.

I lavoratori che si dimettano per motivazioni ingiustificate ovvero siano licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo non potranno essere iscritti nelle medesime liste per l'anno successivo.

Beneficiari del finanziamento

Comuni, Consorzi tra Comuni, Comunità e APSP.

Nel caso dei progetti relativi ai servizi domiciliari di durata pluriennale: Consorzi tra Comuni, Comunità o Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Soggetti attuatori

Cooperative sociali di tipo b) o di produzione lavoro; Azienda Speciale Consorziale di Trento – Sopramonte; Magnifica Comunità di Fiemme; ASIS – Azienda Speciale per la gestione degli Impianti del Comune di Trento e AMR – Azienda Multiservizi Rovereto.

Destinatari

- Disoccupati residenti in via continuativa da almeno tre anni in provincia di Trento alla data di presentazione della domanda di iscrizione nelle apposite liste presso i Centri per l'Impiego oppure disoccupati emigrati trentini iscritti all'AIRE da almeno tre anni.

I destinatari devono inoltre appartenere ad una o più delle seguenti categorie:

- a) disoccupati da più di 12 mesi, con più di 45 anni;
 - b) disoccupati invalidi ai sensi della legge n. 68/99;
 - c) disoccupati, con più di 25 anni, in difficoltà occupazionale in quanto soggetti a processi di emarginazione sociale o portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali segnalati dai servizi sociali e/o sanitari attraverso apposita certificazione. Rientrano fra i soggetti beneficiari di cui alla presente lettera anche le donne segnalate quali vittime di violenza.
- Persone con disabilità di tipo psichico/intellettuale pari o superiore all'80%, individuate dagli operatori di riferimento della Legge 68/99 dell'Agenzia del lavoro per le 40 ulteriori opportunità occupazionali.

Nell'individuazione dei destinatari da inserire prioritariamente nei progetti si tiene conto in primo luogo dello stato di svantaggio sociale e della difficoltà di inserimento lavorativo dei destinatari.

Ai fini del presente intervento, i periodi di attività prestata nell'ambito dell'intervento 19 sono considerati neutri.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Decisione della Commissione Europea C(2011) 9380 definitivo del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale

20. PROGETTO PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITÀ DI PERSONE CON DISABILITÀ NELL'AMBITO DI ENTI PUBBLICI

Finalità

Favorire l'inserimento lavorativo temporaneo di persone con disabilità che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di impiego.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può finanziare progetti di inserimento occupazionale di persone con disabilità. I progetti devono avere per oggetto "servizi d'interesse generale" ai sensi della decisione della Commissione Europea C(2011) 9380 definitivo del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

Il finanziamento può essere concesso nella misura massima del:

- costo salariale del lavoratore disabile, comprensivo eventualmente di IVA;
- costo dell'attività di tutoraggio, se prevista nel progetto di inserimento lavorativo.

Il rapporto di lavoro instaurato deve essere a tempo determinato e avere una durata massima di 12 mesi anche non continuativi nel triennio. La durata massima può essere estesa solo in casi particolari ed in seguito a valutazione da parte dell'Agenzia del lavoro.

Destinatari

Persone con disabilità individuate da Agenzia del lavoro che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, iscritte nell'elenco provinciale della legge 68/99 da più di 12 mesi e prive di occupazione. Queste persone devono rientrare in una delle seguenti categorie:

- invalidi civili con disabilità fisica pari o superiore al 67%;
- invalidi civili con disabilità psichica;
- invalidi del lavoro con percentuale uguale o superiore al 60%;
- invalidi di servizio, con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria;
- ciechi civili e sordomuti.

Nel caso in cui una persona, inserita attraverso il presente intervento, venga scelta da una pubblica amministrazione con chiamata nominativa a copertura di un posto di cui alla L. 68/99, non è necessario attivare per la stessa un percorso di tirocinio, se destinata a svolgere le medesime mansioni a cui era stata adibita durante il progetto occupazionale qui regolamentato.

Beneficiari del finanziamento

Comuni, Consorzi tra Comuni, Comunità, APSP ed altri Enti pubblici, purché in regola con gli obblighi previsti dalla legge 68/99.

Soggetti attuatori

Cooperative sociali

Modalità d'accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda ad Agenzia del lavoro

Tipologia intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge 12 marzo 1999, n. 68

Legge 8 novembre 1991, n. 381

Decisione della Commissione Europea C(2011) 9380 definitivo del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

D) Interventi per l'occupazione giovanile

21. DALLA FORMAZIONE AL LAVORO

21.A Transizione scuola - lavoro

Finalità

Rispondere in modo più efficace e tempestivo alla domanda di lavoro attivando misure finalizzate ad agevolare la transizione dal sistema scolastico a quello lavorativo, specializzando i segmenti di intervento delle diverse politiche.

Descrizione dell'intervento

21.A.1 Alternanza scuola – lavoro

Con l'entrata in vigore del sistema di alternanza scuola – lavoro, tutti gli studenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione dovranno effettuare, nel corso della carriera scolastica, almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi e di almeno 200 ore nel triennio dei licei, di tirocinio curricolare. Per assicurare ai giovani lo svolgimento di esperienze lavorative finalizzate a ridurre i tempi di transizione dalla scuola al lavoro, l'Agenzia del lavoro, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, integra tali iniziative mediante la promozione di tirocini formativi e di orientamento per giovani in uscita dal sistema scolastico e tirocini estivi per studenti che frequentano la formazione terziaria accademica.

21.A.2 Sistema di raccordo tra Agenzia del lavoro e Dipartimento della Conoscenza

L'Agenzia del lavoro e il Dipartimento della Conoscenza collaborano con progetti condivisi e con la messa in comune delle professionalità, delle conoscenze del territorio e del tessuto economico, al fine della promozione di esperienze lavorative per gli studenti.

21.A.3 Orientamento al mondo del lavoro

Al fine di agevolare l'inserimento lavorativo dei giovani nel mercato del lavoro, l'Agenzia del lavoro e Dipartimento della Conoscenza attuano progetti integrati di orientamento scolastico e professionale e promuovono l'attivazione, nelle singole scuole, di iniziative con contenuti formativi, informativi e di orientamento, utili per affrontare esperienze di tirocinio o di lavoro.

21.B Apprendistato professionalizzante

21.B.1 Interventi formativi per l'apprendistato professionalizzante

Finalità

L'Agenzia del lavoro sostiene gli obblighi formativi dei datori di lavoro nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro organizza e finanzia la formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali nell'ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante nel rispetto delle linee guida per l'apprendistato professionalizzante approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 20 febbraio 2014 recepite con deliberazione della Giunta provinciale n. 209 del 16 febbraio 2015.

La durata dell'offerta formativa finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali è di:

- 120 ore per la durata del contratto per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
- 80 ore per la durata del contratto per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.

In caso di apprendistato stagionale, l'offerta formativa finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali è pari a 20 ore per un rapporto continuativo superiore a 3 mesi, è pari a 40 ore per un rapporto continuativo superiore a 6 mesi; la formazione sulla sicurezza e quella professionalizzante rimangono a carico del datore di lavoro e quest'ultima è disciplinata dai C.C.N.L. di riferimento.

La formazione di base e trasversale è obbligatoria, formalmente finanziata dalla Provincia e avviata entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista.

Il datore di lavoro può essere autorizzato dall'Agenzia del lavoro a svolgere direttamente o per il tramite di enti formativi dallo stesso individuati, la formazione di base e trasversale, qualora disponga degli standard minimi di seguito riportati:

- formatori con almeno 3 anni di esperienza di docenza negli ultimi cinque nelle aree tematiche oggetto della formazione trasversale da erogare nel caso concreto;
- luoghi idonei alla formazione distinti da quelli normalmente destinati alla produzione e conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza;
- presenza di un tutore aziendale.

In questo caso la formazione non è oggetto di finanziamento pubblico.

L'offerta formativa per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali è attuata mediante lo strumento dei voucher. In via transitoria, nelle more dell'operatività del sistema dei buoni formativi, la medesima offerta formativa è attuata mediante l'affidamento a soggetti idonei individuati a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

La formazione professionalizzante degli apprendisti può essere finanziata, nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito degli interventi previsti dal presente documento degli interventi di politica del lavoro per la formazione per lavoratori occupati (Intervento 4).

Destinatari

Apprendisti dai 18 ai 29 anni compiuti, 17 se in possesso di qualifica professionale, anche se parenti del datore di lavoro.

Altri soggetti individuati dalla normativa vigente.

Soggetti attuatori

Soggetti indicati all'articolo 9 del DPP 1 settembre 2008, n. 37-144/Leg.

Modalità di accesso

- offerta formativa per l'acquisizione di competenze di base e trasversali attraverso un sistema di buoni formativi (voucher) assegnati all'apprendista. In via transitoria, nelle more dell'operatività del sistema dei voucher, la convocazione ai percorsi è effettuata direttamente dai soggetti individuati a seguito di procedura ad evidenza pubblica;
- finanziamento della formazione professionalizzante: rinvio all'intervento 4 "Formazione per lavoratori occupati".

Tipologia di intervento

Servizio

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6

Protocollo d'intesa in materia di apprendistato professionalizzante

Deliberazione della Giunta provinciale n. 209 del 16 febbraio 2015

*21.B.2 Interventi formativi personalizzati in l'apprendistato professionalizzante -
soppresso*

*21.B.3 Interventi formativi per tutori aziendali di giovani assunti con contratto di
apprendistato professionalizzante - soppresso*

21.C Apprendistato per attività di ricerca – soppresso

21.D Tirocini presso maestri artigiani

Finalità

Favorire l'occupazione giovanile attraverso la realizzazione di esperienze di tirocinio formativo ad elevato contenuto professionalizzante, valorizzando le potenzialità formative dei Maestri Artigiani trentini.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro promuove e sostiene le esperienze di tirocinio di giovani disoccupati tra i 16 e i 35 anni, della durata massima di 6 mesi, presso i Maestri Artigiani, sulla base di un progetto formativo in cui devono essere indicate in modo dettagliato l'attività in affiancamento e la formazione teorica offerte al giovane nel corso del tirocinio. L'Agenzia del lavoro fornisce l'assistenza tecnica per la redazione del progetto formativo.

Al termine del tirocinio il Maestro Artigiano attesta, sulla base di formulari forniti dall’Agenzia del lavoro, la formazione effettuata ed eventuali competenze acquisite dal giovane.

In tale contesto il Maestro Artigiano mette in pratica le abilità acquisite nel percorso specifico frequentato volto non solo al miglioramento delle tecniche lavorative, ma anche alla capacità di trasmettere il proprio mestiere, garantendo così una formazione di qualità e un’esperienza di tirocinio particolarmente arricchente.

L’Agenzia del lavoro può riconoscere al Maestro Artigiano un contributo forfettario per l’attività formativa erogata al tirocinante nella misura massima di 70 € a settimana.

In caso di assunzione da parte del Maestro Artigiano o di altro datore di lavoro, l’Agenzia del lavoro può riconoscere ai medesimi il contributo all’assunzione previsto dall’intervento 5.

Per le assunzioni effettuate entro il 31/12/2017 è riconosciuto un contributo pari ad € 1.500,00 per l’assunzione a tempo determinato per la durata minima di 12 mesi; ad € 3.000,00 per l’assunzione in apprendistato.

Il contributo è erogato a condizione che l’assunzione avvenga entro sei mesi dal termine del tirocinio. È possibile derogare dal requisito dell’età previsto dall’intervento 5 nel caso di assunzioni che avvengano entro 6 mesi dal termine del tirocinio.

Il contributo è concesso ai sensi dei regolamenti “de minimis”.

I costi per la copertura assicurativa INAIL e RCT del tirocinante sono a carico dell’Agenzia del lavoro.

Al tirocinante è erogata dall’Agenzia del lavoro una borsa di tirocinio pari a € 70/settimanali settimanali.

Destinatari

Giovani disoccupati di età compresa tra i 16 e i 35 anni, anche senza titolo di studio; per il contributo all’assunzione, residenza in provincia di Trento.

Beneficiari del finanziamento

Impresa in cui opera il Maestro artigiano, che abbia conseguito il titolo ai sensi dell’art. 13 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11.

Datori di lavoro nel caso in cui l’assunzione venga effettuata da datore di lavoro diverso.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo “Beneficiari del finanziamento” presentano domanda all’Agenzia del lavoro.

La selezione del tirocinante è concordata tra Maestro Artigiano e l’Agenzia del lavoro.

Per beneficiare del contributo all’assunzione la domanda deve essere presentata all’Agenzia del lavoro secondo quanto previsto dall’intervento 5.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11

Regolamenti “de minimis” (cfr. “Disposizioni generali e requisiti di accesso”)

22. INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE MEDIANTE MECCANISMI DI STAFFETTA

Finalità

Sostenere i lavoratori che accettano di ridurre l'orario di lavoro per consentire nuove assunzioni a tempo indeterminato, al fine di incrementare l'occupazione giovanile, favorire la conciliazione vita lavoro, la conservazione dell'occupazione, anche in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro sostiene gli accordi sindacali, anche aziendali, volti a favorire nuove assunzioni a tempo indeterminato a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori in forza.

In assenza di rappresentanza sindacale aziendale (RSU, RSA) potranno essere stipulati anche accordi tra datori di lavoro e singoli lavoratori presso il Servizio Lavoro. In tal caso il Servizio Lavoro ne darà comunicazione alle organizzazioni sindacali più rappresentative e ad Agenzia del Lavoro.

Le nuove assunzioni e le riduzioni dell'orario di lavoro devono avvenire in data successiva alla stipula del relativo accordo.

Ai lavoratori coinvolti nella riduzione dell'orario lavorativo, in virtù dei suddetti accordi, l'Agenzia del lavoro eroga un sostegno economico, per far fronte alla perdita contributiva e retributiva conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro.

L'importo del contributo è determinato nella misura pari alla quota di contribuzione volontaria e al 50% della perdita retributiva derivante dalla riduzione dell'orario di lavoro, fermo restando il limite massimo di 10.000,00 € annui per lavoratore.

L'Agenzia del lavoro dovrà garantire, ove possibile, sia il pagamento diretto all'INPS o al Fondo di previdenza complementare della quota relativa alla contribuzione volontaria, sia il rimborso al lavoratore della contribuzione volontaria autonomamente versata.

In alternativa, il lavoratore può optare per l'erogazione diretta del contributo. In tal caso, il contributo complessivo è determinato esclusivamente sulla base della perdita retributiva nel limite massimo di 10.000,00 € annui per lavoratore e nel limite massimo dell'85% della perdita retributiva stessa.

Il contributo è erogato per un periodo massimo di 36 mesi o fino alla data di pensionamento se anteriore ed è prima di tutto destinato a coprire la contribuzione previdenziale volontaria o complementare.

Il contributo è erogato a condizione che sia garantito il saldo occupazionale positivo per tutta la durata del trattamento.

Il contributo non è compatibile con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione del lavoro accessorio o di attività che assicurano un reddito annuale (01 gennaio – 31 dicembre) non superiore al reddito minimo personale complessivo escluso da imposizione.

Il medesimo lavoratore può beneficiare del contributo per una sola volta.

Il contributo è erogato nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 31, comma 1, lett. a), b), c), d) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Destinatari

Lavoratori occupati con contratto di lavoro di tipo privatistico.

Beneficiari del finanziamento

Lavoratori occupati che aderiscono ai meccanismi di staffetta

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di sostegno

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Decreto legislativo 14 settembre 2015, 148, art. 41

23. GARANZIA GIOVANI

23.A Garanzia giovani

Finalità

Favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.

Descrizione dell'intervento

La Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 delinea uno schema di opportunità per l'occupazione giovanile, istituendo una "garanzia" per i giovani ed invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale.

Con il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" sono state definite le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano.

A livello provinciale, la Garanzia Giovani viene introdotta con il Piano di attuazione per l'occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento approvato con la deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2014, n. 807. Nell'ambito del piano provinciale, l'Agenzia del lavoro offre servizi di informazione sul programma e sulle modalità di adesione, servizi di orientamento sui percorsi previsti a livello provinciale, stipula il Patto di Attivazione contenente le scelte concordate, profila i partecipanti assegnando loro un indice di occupabilità.

L'Agenzia del lavoro attua altresì i percorsi previsti nell'ambito della Garanzia Giovani ad essa assegnati dalla Giunta provinciale.

Si rinvia a quanto stabilito più puntualmente nel Piano di attuazione per l'occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento e successive modificazioni.

Destinatari

Persone in provincia di Trento che versano in stato di disoccupazione, inoccupazione o inattività e che sono di età inferiore ai 29 anni, in transizione dal sistema dell'istruzione/università/formazione professionale e mercato del lavoro e che hanno aderito a Garanzia Giovani.

Soggetti attuatori

Soggetti accreditati alla Rete provinciale dei servizi formativi e alla Rete provinciale dei servizi al lavoro, anche mediante l'attivazione di titoli d'acquisto, anche formativi (voucher).

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Destinatari" aderiscono secondo la procedura prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2014, n. 807.

Tipologia di intervento

Servizi

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013

Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani

Deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2014, n. 807

23.B Altri interventi per l'occupazione giovanile

Finalità

Attivare dei progetti integrati e personalizzati al fine di incrementare i profili di socializzazione, occupabilità e occupazione dei giovani, intercettando in particolare giovani neet's, giovani scoraggiati, drop out ed in generale giovani non intercettati dall'intervento 23.A.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro organizza e finanzia interventi integrati e personalizzati, composti, a seconda delle necessità e prospettive, da:

- azioni di rimotivazione, counselling, orientamento;
- accompagnamento e supporto;
- coaching individualizzato o di gruppo;
- formazione (di base, alle competenze trasversali, alle competenze professionali, ecc.);
- full immersion linguistici, comportamentali, relazionali, ecc.;
- laboratorio di autoconoscenza o di autovalutazione;
- tirocinio in contesti di volontariato;
- tirocini in contesto non profit;
- tirocini all'estero;
- accompagnamento al lavoro o allo sviluppo di auto impiego;
- sostegno alla creazione di impresa.

Possono essere previste indennità di frequenza nei confronti dei giovani partecipanti privi di ammortizzatori sociali, del valore forfettario di € 1,25 orari, arrotondando all'unità di euro; può inoltre essere prevista la corresponsione delle indennità di tirocinio, per l'importo di 70 euro settimanali.

Destinatari

Giovani con meno di 35 anni che versano in stato di disoccupazione o inattività, con priorità ai domiciliati in provincia di Trento.

Soggetti attuatori

Soggetti accreditati alla Rete provinciale dei servizi per il lavoro

Soggetti accreditati alla Rete provinciale dei servizi formativi

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Destinatari" aderiscono alle offerte di intervento promosse dall'Agenzia del lavoro presso i soggetti attuatori e presso i Centri per l'impiego, anche tramite l'attivazione di titoli d'acquisto, anche formativi (voucher).

Tipologia di intervento

Servizi

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013

VI) AMMORTIZZATORI SOCIALI PROVINCIALI

24. AMMORTIZZATORI SOCIALI PROVINCIALI

Ai sensi dell'art. 1 ter della LP 19/1983, l'Agenzia del lavoro può erogare ai lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro forme di sostegno al reddito collegate a percorsi di politica attiva del lavoro, secondo quanto previsto da questo Documento degli Interventi di politica del lavoro, tenuto conto della normativa regionale vigente in materia di sostegno al reddito e dei Protocolli d'intesa tra la Provincia e le parti economiche e sociali in materia.

L'impianto degli ammortizzatori sociali provinciali si basa su quattro pilastri:

- il reddito di attivazione, volto a sostenere i lavoratori disoccupati nel periodo di ricerca di nuova occupazione;
- il reddito di continuità, volto a sostenere i lavoratori sospesi mediante gli interventi che sono finanziati a valere sul Fondo di solidarietà intersettoriale delle Province di Trento e Bolzano, previsto e disciplinato dall'art. 40 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
- il reddito di qualificazione per i giovani occupati che intendano terminare il percorso di istruzione secondaria o terziaria;
- il reddito di garanzia, come reddito di ultima istanza che integra i redditi familiari disponibili percepiti a qualunque titolo.

Il presente documento disciplina i redditi di attivazione e qualificazione, in quanto collegati allo stato di lavoratore o di disoccupato.

24.A Reddito di Attivazione

Finalità

Concorrere al sostegno economico dei lavoratori disoccupati nel periodo di ricerca attiva di nuova occupazione, in attuazione dell'art. 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e del comma 4 dell'art. 1.1 della Legge provinciale sul lavoro.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro riconosce il Reddito di Attivazione (RA) ad integrazione delle indennità statali ASpI, MiniASpI e NASpI, aumentandone la durata.

Assicura inoltre un sostegno al reddito provinciale ad una ulteriore categoria di lavoratori non tutelata dal sistema di ammortizzatori statali.

Decorrenza e durata dell'indennità

Ai soggetti di cui alla lettera a) del paragrafo "Destinatari", il RA spetta dal giorno successivo alla data di cessazione del periodo massimo indennizzabile a titolo di ASpI, per un periodo massimo di 4 mensilità se la cessazione involontaria dal lavoro si è verificata entro il 31/12/2014 e per un periodo massimo di 2 mensilità se la cessazione involontaria si è verificata nell'anno 2015.

Ai soggetti di cui alla lettera b) del paragrafo "Destinatari", il RA spetta dal giorno successivo alla data di cessazione del periodo massimo indennizzabile a titolo di ASpI, per un periodo massimo di 2 mensilità, se la cessazione involontaria dal lavoro si è verificata entro il 31/12/2014 e per un periodo massimo di 1 mensilità, se la cessazione involontaria dal lavoro si è verificata nell'anno 2015.

Ai soggetti di cui alla lettera c) del paragrafo "Destinatari", il RA spetta dal giorno successivo alla data di cessazione del periodo massimo indennizzabile a titolo di MiniASpI, per un periodo pari a quello di godimento dell'indennità di MiniAspi e comunque fino ad un massimo di 3 mensilità.

Ai soggetti di cui alla lettera d) del paragrafo "Destinatari", il RA spetta dal giorno successivo alla data di cessazione del periodo massimo indennizzabile a titolo di NASpI, per un periodo massimo di 6 mensilità. Qualora il lavoratore abbia già fruito dell'ASDI o del RA nei 12 mesi precedenti il

termine di fruizione della NASpI, il RA è erogato per una durata massima pari alla differenza tra 6 mesi e la durata dell'ASDI o del RA fruiti in tale periodo di tempo e comunque per un numero massimo di mesi pari alla differenza tra 24 e i mesi di ASDI o RA fruiti nei 5 anni precedenti il termine di fruizione della NASpI.

Per i disoccupati al termine di attività con assegno di ricerca, il RA è erogato per un periodo massimo di 180 giorni a far data dal primo giorno in cui il soggetto è privo di occupazione, se lo stato di disoccupazione è stato riconosciuto entro 7 giorni lavorativi dalla cessazione dell'attività lavorativa oppure dalla data della Dichiarazione di immediata disponibilità, se successiva.

Misura dell'intervento

L'importo giornaliero del RA per le misure di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo "Destinatari" è pari all'indennità giornaliera di ASpI, oppure di MiniASpI, percepita nell'ultimo mese.

L'importo giornaliero del RA per la misura di cui alla lettera d) del paragrafo "Destinatari" è pari al 75% dell'ultima indennità giornaliera di NASpI percepita, senza l'applicazione del limite riferito all'ammontare dell'assegno sociale. L'indennità giornaliera di NASpI presa a riferimento per il calcolo è definita negli stessi termini previsti per l'ASDI. In presenza di figli a carico, l'importo del RA è incrementato per un ammontare pari a quello previsto dalla disciplina dell'ASDI.

L'importo mensile del RA sarà determinato moltiplicando il predetto importo giornaliero per 30 giorni, indipendentemente dal numero di giorni compresi nel mese solare di interesse, con l'esclusione, limitatamente alla misura di cui alla lettera d) del paragrafo "Destinatari", del mese di febbraio, per il quale si considerano 28 o 29 giorni.

Qualora il beneficiario di RA abbia i requisiti per l'ASDI, il RA è erogato ad integrazione dell'ASDI medesima, fino alla concorrenza del 75% dell'ultima indennità giornaliera di NASpI percepita.

L'importo giornaliero del RA per i disoccupati al termine di attività con assegno di ricerca è pari a € 20,00 per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, i periodi di godimento del RA non sono coperti da contribuzione figurativa.

I periodi di fruizione del RA non sono utili al riconoscimento del diritto a qualsivoglia prestazione previdenziale prevista dalla normativa nazionale.

Sospensione e riduzione dell'indennità

Per la misura di cui alla lettera d) del paragrafo "Destinatari", la disciplina delle ipotesi di sospensione e riduzione del RA è analoga a quella in vigore per l'ASDI, in base alla normativa vigente.

Per i disoccupati al termine di attività con assegno di ricerca, nel caso di svolgimento di attività lavorativa che dia luogo a sospensione dello stato di disoccupazione, il RA è sospeso ed il lavoratore è tenuto, al termine della prestazione, a presentare domanda di ammortizzatore statale; nel caso di accoglimento di tale istanza, il sostegno al reddito si conclude e la pratica è archiviata. Nel caso di conservazione dello stato di disoccupazione, il RA continua ad essere erogato senza soluzione di continuità.

Decadenza dall'indennità

Per le misure di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo "Destinatari", il beneficiario decade dal RA in caso di rioccupazione; è ammesso lo svolgimento di prestazioni occasionali di tipo accessorio e di tirocini.

Il beneficiario decade altresì in caso di rifiuto a partecipare ad iniziative di politica attiva senza giustificato motivo o di non regolare partecipazione alle stesse, oppure in caso di mancata accettazione di offerta di lavoro congruo ai sensi della disciplina nazionale e provinciale in materia di collocamento e avviamento al lavoro.

Per la misura di cui alla lettera d) del paragrafo “Destinatari” il beneficiario decade dal RA secondo la disciplina in vigore per l’ASDI. Decade inoltre qualora trasferisca la propria residenza fuori dal territorio della Provincia di Trento durante il periodo di percezione.

Per le misure di cui alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo “Destinatari”, il beneficiario decade dal RA anche qualora si verificano le ulteriori cause di decadenza dallo stato di disoccupazione previste dalla disciplina nazionale e provinciale per il collocamento e l’avviamento al lavoro in vigore.

Per i disoccupati al termine di attività con assegno di ricerca la decadenza ha efficacia a decorrere dalla data di inizio del nuovo rapporto; essi decadono altresì qualora al termine del rapporto di lavoro svolto durante il periodo di percezione del RA, compatibile con la sospensione dello stato di disoccupazione, non provvedano ad inoltrare domanda di ammortizzatore statale al termine del periodo lavorato.

Destinatari

Sono beneficiari del Reddito di Attivazione (RA) i percettori di AspI, MiniASpI e NASpI, ad integrazione delle indennità statali, e i disoccupati al termine di attività con assegno di ricerca, privi di ammortizzatori sociali a sostegno del reddito, che non hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Percettori di AspI, MiniASpI e NASpI

Sono beneficiari del RA i seguenti soggetti:

a) lavoratori che hanno un’età pari o superiore ai 55 anni al momento della cessazione involontaria del rapporto di lavoro e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- hanno beneficiato dell’ASpI ed hanno terminato il relativo periodo massimo di tutela garantito dopo il 31 agosto 2014;
- sono in stato di disoccupazione, iscritti ad un Centro per l’Impiego del Trentino ed hanno sottoscritto il Patto di servizio ed il Piano di azione individuale, fatti salvi i casi di esclusione;
- sono residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro rilasciata ai sensi del D. Lgs. 181/2000 per l’ingresso nello stato di disoccupazione connesso all’ASpI;
- non hanno maturato i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

b) lavoratori che hanno un’età inferiore ai 50 anni al momento della cessazione del rapporto di lavoro e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- hanno beneficiato dell’ASpI ed hanno terminato il relativo periodo massimo di tutela garantito, dopo il 31 dicembre 2014;
- sono in stato di disoccupazione, iscritti ad un Centro per l’Impiego del Trentino ed hanno sottoscritto il Patto di servizio ed il Piano di azione individuale, fatti salvi i casi di esclusione;
- sono residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro rilasciata ai sensi del D. Lgs. 181/2000 per l’ingresso nello stato di disoccupazione connesso all’ASpI;
- non hanno maturato i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

c) lavoratori che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- hanno beneficiato della MiniASpI per almeno 2 mesi ed hanno terminato il periodo massimo di tutela garantito dalla MiniASpI, dopo il 31 agosto 2014;
- sono in stato di disoccupazione, iscritti ad un Centro per l’Impiego del Trentino ed

hanno sottoscritto il Patto di servizio ed il Piano di azione individuale, fatti salvi i casi di esclusione;

- sono residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro rilasciata ai sensi del D. Lgs. 181/2000 per l'ingresso nello stato di disoccupazione connesso alla MiniASpI;
- non hanno maturato i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

d) lavoratori che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- hanno terminato il periodo massimo indennizzabile a titolo di NASpI, come definita dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015;
- hanno usufruito dell'ASDI o del RA per non più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per non più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
- sono in possesso di una attestazione dell'ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell'indicatore pari o inferiore ad € 8.000,00. Ai fini del mantenimento del beneficio, la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE è aggiornata in gennaio, entro il termine del mese. In mancanza di aggiornamento della dichiarazione, il beneficio è sospeso. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, ai fini della richiesta può essere utilizzata una attestazione dell'ISEE corrente; nel caso l'ammontare dei trattamenti ai fini NASpI percepiti prima della richiesta del RA sia valorizzato in tutto o in parte nella componente reddituale dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, tale ammontare, diviso per il valore della scala di equivalenza applicata nel calcolo dell'ISEE, è sottratto dall'INPS dal valore dell'ISEE medesimo ai soli fini della valutazione del possesso del requisito per la concessione del Reddito di Attivazione;
- sono in stato di disoccupazione, ed hanno sottoscritto il Progetto personalizzato presso il Centro per l'Impiego fatti salvi i casi di esclusione;
- sono residenti nel territorio provinciale al momento della domanda di RA; tale requisito deve permanere per tutta la durata del beneficio;
- non hanno maturato i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, o per l'assegno sociale.

Il RA non è concesso nei casi in cui il beneficiario di indennità di disoccupazione in ambito ASpI o NASpI abbia percepito questa indennità in forma anticipata ai sensi dell'art. 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell'art. 8 del D. Lgs. 04 marzo 2015, n. 22.

Assegnisti di ricerca

Sono beneficiari del RA i soggetti al termine di attività con assegno di ricerca presso università o altri enti, che non hanno diritto alla DIS-COLL o ad altro ammortizzatore sociale previsto dalla normativa statale, in stato di disoccupazione e residenti nel territorio provinciale al momento della domanda di RA. Essi devono inoltre aver sottoscritto il Patto di servizio presso il Centro per l'Impiego, fatti salvi i casi di esclusione, e dichiarato la disponibilità allo svolgimento di attività non retribuite che valorizzino le loro competenze specifiche.

Modalità di accesso e di erogazione

Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il RA è concesso dall'Agenzia del lavoro ed è erogato dall'INPS in via automatica, senza alcuna esplicita richiesta da parte degli aventi diritto.

Nei casi di cui alla lettera d), il RA è concesso a seguito di domanda, da presentarsi esclusivamente in via telematica attraverso i medesimi canali previsti per l'ASDI ed entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal termine della NASpI. Qualora il beneficiario di RA abbia i requisiti per percepire l'ASDI, l'erogazione del RA è contestuale all'erogazione dell'ASDI.

Il RA è erogato dall'INPS ai beneficiari di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) secondo le modalità utilizzate per il pagamento delle prestazioni di disoccupazione, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo massimo indennizzabile a titolo di AspI, MiniASpI o NASpI. Per i disoccupati al termine di attività con assegno di ricerca, il RA è concesso a seguito di domanda da presentarsi all'Agenzia del lavoro entro 60 giorni dalla data di cessazione del contratto di ricerca.

Disposizione transitoria

Fino alla piena operatività della convenzione con l'INPS, il termine per la presentazione della domanda di RA per i casi di cui alla lettera d) rimane sospeso fino a specifica disposizione da parte di Agenzia del lavoro.

Gli incrementi per figli a carico previsti dal paragrafo "Misura dell'intervento" sono riconosciuti anche ai beneficiari del RA di cui alla lettera d) del paragrafo "Destinatari", ai quali il trattamento sia stato riconosciuto nelle more dell'adozione delle modifiche al Documento approvato con deliberazione n. 1945 di data 02/11/2015.

Tipologia di intervento

Sostegno al reddito

Riferimenti normativi

Legge 23 dicembre 2009 n. 192

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge 23 dicembre 2009 n. 191, art. 2 c. 124

Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28

Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22

24.B REDDITO DI QUALIFICAZIONE

Finalità

Sostenere il reddito di giovani lavoratori che, in accordo con il proprio datore di lavoro, sospendono o riducono l'attività lavorativa per l'acquisizione di un titolo di studio.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può erogare un'indennità di sostegno al reddito, denominato reddito di qualificazione, ai giovani fino a 35 anni di età compiuti che, al fine di dedicarsi allo studio finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio, concordano con il datore di lavoro la sospensione totale o la riduzione di almeno il 50 % dell'orario dell'attività lavorativa.

In caso di totale sospensione non retribuita dell'attività lavorativa, l'importo del reddito di qualificazione è pari a € 600,00 mensili. L'importo è proporzionalmente ridefinito in caso di riduzione dell'orario di lavoro.

Il reddito di qualificazione è riconosciuto per i periodi di sospensione non retribuita e riduzione, concordati con il datore di lavoro.

L'indennità è erogata per la durata massima di:

- 8 mesi per ciascun anno scolastico nel caso di percorsi finalizzati all'acquisizione di un titolo di studio del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- 12 mesi complessivi nel caso di percorsi rivolti all'acquisizione di un diploma di laurea.

Per i percorsi finalizzati all'acquisizione di un titolo del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, entro il mese successivo alla chiusura dell'anno scolastico, il lavoratore deve dichiarare di aver superato con esito positivo l'anno scolastico e di essere ammesso all'anno successivo ovvero di aver conseguito il titolo di studio.

Per i percorsi rivolti all'acquisizione di un diploma di laurea o di un titolo di alta formazione, il

numero dei crediti da acquisire sono definiti, da un minimo di 20 ad un massimo di 50, dal Consiglio di amministrazione dell’Agenzia del lavoro sulla base del titolo di studio da acquisire. Il mancato raggiungimento dei risultati sopra indicati comporta la decadenza dal beneficio sin dalle sue origini e la conseguente restituzione degli importi erogati.

Destinatari

Lavoratori che alla data della domanda risultino:

- a) giovani fino a 35 anni di età compiuti;
- b) occupati con un contratto di lavoro subordinato, presso un datore di lavoro privato. E’ escluso il settore del lavoro domestico;
- c) domiciliati in provincia di Trento e prestare la propria attività lavorativa presso una sede operativa del datore di lavoro privato in provincia di Trento o essere residente in provincia di Trento;
- d) iscritti ad un istituto o ad università autorizzati al rilascio di titoli di studio riconosciuti legalmente anche per percorsi scolastici a frequenza serale;
- e) non beneficiari di altre forme di sostegno al reddito. L’indennità è invece cumulabile con altri sussidi rilasciati per lo studio, quali borse di studio o prestiti d’onore, ecc.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo “Destinatari” presentano domanda all’Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Sostegno al reddito

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, art. 4 quater

24.C SOSTEGNO AL REDDITO PROVINCIALE

24.C.1 Interventi a tutela dei disoccupati che cessano il rapporto di lavoro

Finalità

Assicurare, a favore di determinate categorie di disoccupati (individuate nel paragrafo destinatari), non sufficientemente tutelati dal sistema di ammortizzatori statali, un sostegno al reddito provinciale. Il sostegno è collegato ad interventi di politiche attive volte al mantenimento e all’incremento delle competenze professionali, definiti in relazione alle specifiche situazioni e compatibilmente con le politiche del lavoro attivabili, anche sotto il profilo organizzativo. Ciò al fine di consentire un più agevole riassorbimento occupazionale e l’aumento della loro occupabilità e adattabilità alle trasformazioni di mercato e della produzione.

Descrizione dell’intervento

Requisiti

L’Agenzia del lavoro può riconoscere un sostegno al reddito provinciale ai disoccupati in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere domiciliati e residenti in provincia di Trento al momento della cessazione dell’attività lavorativa;
- b. essere in stato di disoccupazione;
- c. aver sottoscritto il Patto di servizio personalizzato, svolgere regolarmente le attività ivi previste, nonché le attività formative di inserimento lavorativo ed ogni altra attività proposta dai servizi competenti;
- d. essere disponibili ad accettare ogni offerta di un lavoro proposta dai servizi competenti;

e. essere privi di occupazione per almeno 30 giorni di calendario, anche non continuativi.

Misura degli interventi

Per i soggetti indicati al punto 1 del paragrafo “Destinatari” (mobilità nazionale) è previsto il sostegno al reddito di € 6,66 per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione, ad integrazione dell’indennità di mobilità nazionale spettante.

Per i soggetti indicati al punto 2 del paragrafo “Destinatari” (licenziati per inidoneità sopravvenuta o per superamento del periodo di comporto), è previsto il sostegno al reddito di € 20,00 per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione.

Per i disoccupati provenienti da un contratto di lavoro a tempo parziale, tutti gli importi sopra indicati sono decurtati di una percentuale pari a quella di riduzione dell’orario di lavoro svolto.

Durata del sostegno al reddito

Per i disoccupati in mobilità nazionale beneficiari della relativa indennità, il sostegno al reddito è erogato a far data dal primo giorno in cui il soggetto è privo di occupazione, per un periodo massimo di 180 giorni e comunque non superiore all’anzianità aziendale maturata, ad integrazione dell’importo dell’indennità di mobilità. La sospensione e l’eventuale decadenza dal sostegno seguono le regole previste dalla Legge n. 223/1991;

Per i destinatari di cui al punto 2 (licenziati per inidoneità sopravvenuta o per superamento del periodo di comporto), il sostegno è erogato dal giorno successivo la conclusione dell’ASPI o della MINIASPI o della NASPI e dell’eventuale ASDI e/o Reddito di Attivazione, per una durata massima di 120 giorni.

Nel caso di perdita dello stato di disoccupazione, il sostegno al reddito cessa con la medesima decorrenza.

Nel caso di svolgimento di attività lavorativa che dia luogo a sospensione dello stato di disoccupazione, il sostegno al reddito è sospeso ed il lavoratore di cui alla lettera b) del paragrafo “Destinatari” è tenuto, al termine del lavoro, a presentare domanda di ammortizzatore statale. Nel caso di accoglimento di tale istanza, il sostegno al reddito si conclude e la pratica è archiviata. Nel caso di conservazione dello stato di disoccupazione, il sostegno al reddito continua ad essere erogato senza soluzione di continuità.

Destinatari

- a) disoccupati beneficiari dell’indennità di mobilità nazionale ai sensi della Legge 223/1991 licenziati entro il 30 dicembre 2016;
- b) disoccupati a seguito di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, licenziati per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporto, con un’anzianità aziendale di almeno 180 giorni e in possesso di certificazione ai sensi di legge che attesti l’inidoneità sopravvenuta alla prestazione.

Sono esclusi dagli interventi i disoccupati provenienti da rapporti di lavoro domestico.

Modalità di accesso

Il sostegno al reddito provinciale viene concesso subordinatamente alla sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato ed alla verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti.

Per i destinatari di cui al punto 1 il sostegno al reddito è erogato d’ufficio, in un’unica soluzione.

Per i destinatari di cui al punto 2 il sostegno è concesso a seguito di domanda da presentarsi all’Agenzia del lavoro entro 60 giorni dalla data del licenziamento o dal termine dell’ammortizzatore statale e/o del Reddito di attivazione. L’erogazione avviene con cadenza non inferiore al mese, secondo le modalità definite dall’Agenzia del lavoro.

24.C.2 *Interventi a tutela dei lavoratori sospesi dal rapporto di lavoro*

Finalità

Favorire l'integrazione del reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro mediante l'erogazione di un sussidio aggiuntivo a quello assegnato dallo Stato per i periodi di sospensione.

24.C.2.a *Interventi straordinari di integrazione al reddito*

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può riconoscere un sostegno al reddito provinciale ai lavoratori sospesi da datori di lavoro compresi nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni.

La misura dell'importo orario di integrazione salariale è fissata in due soglie, calibrate sull'importo massimo dell'assegno di cassa integrazione guadagni erogabile:

- a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all'importo relativo al primo scaglione di reddito previsto annualmente a livello nazionale sono corrisposti € 1,50 per ogni ora di sospensione dal lavoro;
- a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all'importo relativo al secondo scaglione di reddito previsto a livello nazionale, sono corrisposti € 1,00 per ogni ora di sospensione dal lavoro.

Per ciascun semestre, l'indennità è riconosciuta al singolo lavoratore solo a fronte di almeno 300 ore di sospensione. Tale soglia è proporzionata all'orario contrattuale del lavoratore sospeso. Il computo del monte ore minimo di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale avviene applicando la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro effettuato rispetto all'orario contrattuale a tempo pieno.

I lavoratori devono svolgere la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in provincia di Trento per tutto il periodo per cui l'integrazione salariale è riconosciuta.

Destinatari

Lavoratori sospesi per cassa integrazione guadagni.

Sono esclusi i lavoratori sospesi per evento meteorologico.

Modalità di accesso

Per la maturazione del diritto all'integrazione del reddito è richiesta la partecipazione ad azioni di politica attiva del lavoro, secondo le procedure definite dall'Agenzia del lavoro.

24.C.2.b *Sostegno al reddito tramite l'intervento degli enti bilaterali*

Descrizione dell'intervento

Per favorire la realizzazione di interventi di sostegno al reddito nei confronti di lavoratori sospesi dal lavoro per crisi di mercato, l'Agenzia del lavoro concede contributi per l'attuazione di programmi presentati dagli enti bilaterali ai sensi dell'art. 1 bis della Legge Provinciale sul lavoro.

L'Agenzia del lavoro eroga i contributi agli enti bilaterali per il sostegno al reddito nella misura e secondo le modalità di seguito determinate, nell'ipotesi in cui gli enti bilaterali abbiano già garantito ai lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro un sostegno al reddito integrativo di quello statale o riferito a soggetti non aventi titolo.

Condizioni per l'intervento

L'intervento sarà attivato alle seguenti condizioni:

- a. previsione, nelle finalità dello statuto e nel regolamento del fondo sostegno al reddito dell'ente bilaterale, della possibilità di attuare iniziative di sostegno al reddito a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro in conseguenza di crisi di mercato;
- b. esaurimento del periodo di sospensione indennizzato o mancanza dei requisiti previsti per l'accesso al periodo di sospensione indennizzato ai sensi del comma 17 dell'articolo 3 della legge n. 92/2012 (anche in caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili) e non operatività o mancanza dei requisiti per l'accesso alla cassa integrazione in deroga.

Nelle disposizioni attuative sono definite le modalità di regolamentazione dei rapporti finanziari e di rendicontazione fra Agenzia del lavoro ed enti bilaterali, anche attraverso l'invio di report periodici, nonché la disciplina delle modalità di controllo e quant'altro necessario per l'attuazione del presente intervento.

Presso l'ente bilaterale dovrà essere stipulato l'accordo sindacale aziendale per la sospensione dal lavoro, che dovrà essere sottoscritto dai singoli lavoratori per adesione e che l'ente bilaterale terrà a disposizione per gli eventuali controlli da parte dell'Agenzia del lavoro.

Misura dell'intervento

Il contributo all'ente bilaterale è pari al 50% dell'importo complessivamente riconosciuto al lavoratore, nella misura massima, a carico dell'Agenzia del lavoro, di 3,00 €/ora, per un totale massimo di 200 ore per lavoratore, per anno solare. Il contributo non viene riconosciuto per i lavoratori che non hanno rispettato le misure di politica attiva previste nel programma approvato.

Destinatari

Lavoratori dipendenti sospesi da datori di lavoro esclusi dall'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni.

Modalità di accesso

La concessione del contributo è subordinata alla presentazione da parte dell'ente bilaterale e all'approvazione da parte dell'Agenzia del lavoro di un programma di intervento che preveda:

- la gestione dell'intervento da parte dell'ente bilaterale, con oneri a proprio carico;
- l'indicazione di percorsi di politica attiva a favore dei destinatari dell'intervento, che tengano conto dei periodi di sospensione previsti, delle politiche attive già fruite e degli eventuali periodi di sospensione già utilizzati;
- l'ambito di intervento, la durata e l'importo orario complessivo riconosciuto al lavoratore.

Tipologia di intervento

Sostegno al reddito

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

24.D Indennità per lavoratori agricoli

Finalità

Assicurare alle persone licenziate da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, che

hanno i requisiti minimi per beneficiare del trattamento ordinario di disoccupazione agricola, un'indennità integrativa dell'indennità statale.

Descrizione dell'intervento

L'indennità per lavoratori agricoli è riconosciuta alle persone licenziate da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, che hanno i requisiti minimi per beneficiare del trattamento ordinario di disoccupazione agricola. Sono equiparate al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, le dimissioni per giusta causa per mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni e la risoluzione consensuale del rapporto al termine della procedura obbligatoria di conciliazione prevista dall'art. 1, comma 40 della L. 92/2012.

Decorrenza e durata dell'indennità

L'indennità per lavoratori agricoli spetta dal giorno successivo al licenziamento e ha una durata pari a 4 mesi per i licenziamenti verificatisi dal 01/01/2016.

Importo

L'indennità per lavoratori agricoli è pari ad € 85000 lordi mensili ed è proporzionata all'orario del rapporto di lavoro cessato.

Cumulabilità e incompatibilità

L'indennità è cumulabile, fino a concorrenza dell'importo, con l'assegno ordinario di invalidità eventualmente percepito dal beneficiario. Non è cumulabile con altri interventi previsti dalla normativa regionale vigente in materia previdenziale ad esclusione dell'assegno regionale al nucleo familiare di cui alla Legge Regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modifiche e non può essere corrisposta successivamente alla liquidazione di pensione anticipata o di vecchiaia.

Concessione e liquidazione dell'indennità

La concessione e la liquidazione dell'indennità per lavoratori agricoli sono subordinate all'accertamento del corretto adempimento delle misure di politica attiva concordate nel Patto di servizio personalizzato. La liquidazione dell'indennità avviene con cadenza mensile nel corso del mese successivo al quale si riferisce, per periodi di disoccupazione maturati superiori a 10 giorni.

Sospensione dell'indennità

In caso di svolgimento di attività lavorativa di tipo subordinato (anche con rapporto di lavoro intermittente) che consenta la sospensione dello stato di disoccupazione (di durata pari o inferiore ai 6 mesi), l'indennità è sospesa e riprenderà ad essere erogata, per l'importo residuo spettante, al termine del rapporto di lavoro subordinato.

Decadenza dall'indennità

In caso di avvio di attività lavorativa che comporti la perdita dello stato di disoccupazione, il beneficiario perde il diritto all'indennità per lavoratori agricoli.

Il beneficiario decade altresì qualora si verificano le ulteriori cause di decadenza dallo stato di disoccupazione previste dalla disciplina nazionale e provinciale in materia di collocamento ed avviamento al lavoro.

Comunicazioni e ricorsi

I provvedimenti di concessione, diniego e decadenza sono comunicati nel luogo indicato dal beneficiario come domicilio. Avverso i provvedimenti di diniego e di decadenza, è possibile presentare ricorso secondo quanto previsto dall'ordinamento della Provincia competente.

Destinatari

Hanno diritto all'indennità per lavoratori agricoli, secondo la seguente disciplina, le persone che:

- sono residenti e domiciliate in Provincia di Trento al momento del licenziamento;
- sono state licenziate a partire dal 1 gennaio 2016 da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
- hanno ottenuto il riconoscimento dello stato di disoccupazione;
- hanno i requisiti minimi per beneficiare del trattamento ordinario di disoccupazione agricola;
- hanno sottoscritto il Patto di servizio personalizzato presso il Centro per l'impiego di riferimento.

Modalità di accesso

Le persone in possesso dei requisiti accedono all'indennità per lavoratori agricoli attraverso domanda da presentare, a pena di non ammissibilità della stessa, entro 60 giorni dalla data del licenziamento.

Disposizione transitoria

Esclusivamente per i lavoratori che sono stati licenziati nel periodo di tempo che intercorre fra il 01.01.2016 e il sessantunesimo giorno successivo alla data di approvazione delle modifiche al presente Intervento, il termine per la presentazione della domanda decorre dal momento in cui tali modifiche divengono efficaci.

Nel caso in cui la decorrenza e il termine dell'indennità per lavoratori agricoli siano precedenti al termine per la presentazione della domanda, continua a sussistere l'obbligo di sottoscrivere il Patto.

Tipologia di intervento

Sostegno al reddito

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150

Circolare Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 3 del 16 gennaio 2013

VII) ATTIVITÀ DI SISTEMA

25. OSSERVAZIONE, MONITORAGGIO ED ANALISI DEL MERCATO DEL LAVORO

25.1 Sistema informativo di base sul mercato del lavoro

L'Osservatorio del mercato del lavoro istituito all'art.3 della L.P. 19/83, risponde alle richieste interne di dati sul mercato del lavoro di fonte istituzionale (Giunta provinciale, Assessorato provinciale al lavoro, Commissione provinciale per l'Impiego, Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del lavoro, Dipartimento economia e lavoro, Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, ecc.). Fornisce altresì supporto gestionale alle richieste di dati delle altre strutture provinciali, delle Comunità di valle e degli altri Enti territoriali.

A tal fine mantiene un sistema informativo gestionale che aggiorna a cadenza regolare. Gli indicatori sono costruiti utilizzando prioritariamente le informazioni in capo alle proprie banche dati di tipo amministrativo: Agenzia del Lavoro - Centri per l'Impiego (assunzioni, cessazioni, trasformazioni dei rapporti di lavoro, stock iscrizioni, e flussi di iscrizione in entrata e in uscita, gestione delle liste di mobilità) o utilizzando fonti informative esterne, Istat-ISPAT, Inps (ammortizzatori sociali CIG, NASPI e ASDI), Camera di Commercio (demografia delle imprese e indicatori congiunturali), Servizi della Provincia, Commissione provinciale per l'Impiego, Organizzazioni sindacali dei lavoratori e Associazioni dei datori di lavoro.

25.2 Produzione statistica

L'attività di produzione statistica dell'Osservatorio è anche oggetto di diffusione e comunicazione verso l'esterno. A questo fine nell'ambito delle disposizioni previste dalla L.P. 9/2014 la produzione statistica dell'Osservatorio sarà parte del Programma Statistico Provinciale con la supervisione scientifica e metodologica dell'ISPAT e secondo gli indirizzi e le direttive da esso impartite.

25.3 Indagini e approfondimenti a supporto degli interventi di politica del lavoro

Al fine di fornire adeguato supporto all'individuazione di politiche del lavoro correttamente tarate sui bisogni del mercato locale, l'Osservatorio effettua ricerche e approfondimenti specifici sul tema lavoro e in particolare:

- sull'offerta di lavoro femminile, sui lavoratori in fase di espulsione o espulsi dai processi produttivi e disoccupati, sull'offerta di lavoro immigrata, sull'offerta di lavoro emarginata e portatrice di handicap;
- sulla domanda di lavoro alle dipendenze, con particolare attenzione alla dinamica contrattuale delle assunzioni, e sul lavoro autonomo; sulle forme di rapporto di lavoro parasubordinato, al fine di coglierne l'evoluzione e gli intrecci con l'area del tradizionale lavoro alle dipendenze; sulla natalità d'impresa;
- in raccordo con la Camera di Commercio di Trento, l'Osservatorio conduce indagini e analisi sulle professionalità e i fabbisogni di personale delle imprese. Garantire un quadro conoscitivo aggiornato delle figure professionali necessarie al territorio, sia in chiave statica che in chiave dinamica risulta di importanza strategica per contribuire ad adeguare la struttura professionale dell'offerta di lavoro alle esigenze del mondo delle imprese. L'analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro e delle professionalità è un utile elemento di conoscenza anche per i singoli e le famiglie in materia di orientamento scolastico e professionale. Il fabbisogno professionale delle imprese è analizzato sul versante delle previsioni di assunzione dichiarate in sede di indagine

Excelsior, fornendo il quadro previsivo delle figure professionali ricercate, dell'evoluzione delle professionalità e dei fabbisogni formativi delle imprese; il fabbisogno reale dei datori di lavoro è monitorato guardando alle caratteristiche delle assunzioni effettivamente realizzate che vengono comunicate ai Centri per l'impiego. E' predisposto un monitoraggio degli andamenti occupazionali di massima per ogni professione, valorizzando a consuntivo la dinamica delle assunzioni, anche per i contesti territoriali sub provinciali delle Comunità di valle;

- sugli squilibri territoriali. Il mercato del lavoro risulta segmentato anche a livello territoriale. Per una più efficace articolazione degli interventi di politica del lavoro sul territorio provinciale è necessario predisporre una mappa delle aree locali del mercato del lavoro sub provinciale, a livello delle comunità di valle e conoscerne le caratteristiche, le specificità e l'evoluzione nel tempo. La contiguità tra interventi di politica del lavoro e politiche territoriali finalizzate a ridurre i divari e gli squilibri settoriali e territoriali, impone di evidenziare le peculiarità e le specificità di un singolo bacino di manodopera locale, cogliendone la vocazione produttiva, le aree di crisi, i punti di debolezza e le potenzialità di sviluppo;
- sulla contrattazione collettiva. Il sottosistema si propone la lettura e l'archiviazione della contrattazione collettiva e integrativa, monitorando la mappa della contrattazione per contenuti e modalità (es. investimenti, salario, ambiente di lavoro, ecc.); le caratteristiche distintive della negoziazione, cioè quale rilevanza assumono i vari istituti contrattuali nell'evoluzione dei rapporti tra le parti sociali; i livelli retributivi in atto e delle dinamiche salariali relative a vari settori produttivi;
- svolge attività di ricognizione che in ottica comparata guardino al funzionamento dei mercati del lavoro limitrofi con particolare attenzione alle realtà che per caratteristiche strutturali risultano analoghe alla nostra, in stretta collaborazione con vari soggetti, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Regioni, OCSE, ecc.

A tali fini predispone e diffonde a cadenza annuale un Rapporto sull'occupazione in provincia di Trento, pubblicazioni tematiche in materia di mercato del lavoro e di politiche del lavoro, report congiunturali.

L'Osservatorio effettua altresì i seguenti ulteriori approfondimenti in presenza di specifiche richieste esterne:

- analisi e ricerche incentrate sulla fase della transizione scuola-lavoro dei giovani seguendo i flussi in uscita dai diversi livelli formativi: formazione professionale, scuola secondaria superiore e università (rilevazione Almalaurea);
- analisi dei percorsi di inserimento occupazionale e non dei giovani che non proseguono gli studi dopo l'obbligo scolastico o che hanno interrotto il corso di studi delle scuole medie superiori o della formazione professionale.

A tal fine nell'ambito delle disposizioni della L.P. 9/2014 si raccorda con ISPAT che promuove e coordina lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche d'interesse dell'Amministrazione provinciale nell'ambito del Programma Statistico Provinciale.

26. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO

26.1 Monitoraggio delle politiche del lavoro

Al fine di supportare le decisioni degli organi responsabili della Provincia in materia di politiche del lavoro (Assessorato provinciale al lavoro, Giunta provinciale, Commissione provinciale per l'Impiego, ecc.), l'Osservatorio effettua sistematiche attività di monitoraggio dei risultati raggiunti a seguito dell'applicazione delle politiche del lavoro.

Le attività sono realizzate, di norma, sulla base di un piano di attività annuale sottoposto a valutazione da parte del Comitato scientifico per l'Osservatorio ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro, previsto nell'Intervento n. 31 di questo Documento ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

26.2 Valutazione delle politiche del lavoro

Nell'ambito di un coordinamento da parte dell'Osservatorio, la realizzazione delle attività di valutazione degli impatti delle politiche del lavoro può avvalersi anche di soggetti esterni (FBK Fondazione Bruno Kessler - IRVAPP, Università, società, consulenti). Eventuali fasi di autovalutazione possono essere realizzate dalle diverse aree della struttura in sede di controllo di gestione.

- Per garantire una puntuale verifica della gestione e dello sviluppo delle attività previste dal presente Documento e dalle politiche provinciali del lavoro più in generale, a fini di monitoraggio quali/quantitativo, sono costruite e implementate banche di micro-dati sui lavoratori e sulle imprese coinvolti negli interventi, utilizzando gli archivi di dati di natura amministrativa di Agenzia del Lavoro, con particolare riferimento alla banca dati SPIL.
- Sono gestite attività di analisi e di valutazione microeconomica dei risultati ottenuti dall'implementazione di programmi e progetti realizzati a livello locale in applicazione delle disposizioni di politica del lavoro statali e provinciali. Tali interventi possono ricomprendere anche attività di valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post sulle iniziative formative per orientare, monitorare nonché rilevare l'efficienza e l'efficacia dei vari interventi.
- È verificato l'impatto economico e sociale degli interventi, con l'evidenza delle differenze prodotte nel tessuto socio-economico locale, dei benefici netti per la popolazione locale e la pertinenza degli effetti sulle effettive necessità del mercato del lavoro, tenendo conto dei problemi di interrelazione e/o sovrapposizione che possono porsi in ragione della duplice fonte degli interventi (statale e provinciale).

27. PUBBLICAZIONI E CONVEGNI

Al fine di dare divulgazione all'attività e di supportare gli organi competenti a definire le politiche del lavoro, l'Agenzia del Lavoro organizza convegni e seminari nel campo delle politiche del lavoro e promuove o realizza pubblicazioni.

28. IL SISTEMA PROVINCIALE INFORMATIVO LAVORO (SPIL)

L'Agenzia del lavoro progetta, sviluppa e gestisce, anche in raccordo con il progetto di informatizzazione predisposto dalla Giunta provinciale, il Sistema Provinciale Informativo Lavoro (SPIL), costituito dall'insieme delle risorse organizzative, hardware, software e di rete relative alle funzioni informative automatizzate attinenti alle attività previste dal presente Documento. Il SPIL è realizzato in armonia con il Sistema informativo lavoro nazionale.

L'Agenzia del lavoro può comunicare e diffondere a datori di lavoro privati e a enti pubblici economici che siano interessati all'assunzione, i dati personali relativi ai soggetti presenti nelle banche dati senza che sia necessario il consenso degli interessati, al fine di promuovere l'occupazione, favorire l'inserimento al lavoro e l'accesso ad attività di orientamento e formazione professionale, nonché agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Il SPIL è messo a disposizione, limitatamente alle informazioni di competenza, del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e, a richiesta, degli uffici INPS provinciali e può inoltre essere collegato con sistemi informatici di altri Servizi della Provincia Autonoma di Trento e con altri Enti pubblici e soggetti privati, in base a convenzioni.

Per la consultazione delle informazioni e la registrazione di adempimenti all'interno del SPIL, l'Agenzia del lavoro può mettere a disposizione dei cittadini, dei datori di lavoro dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e dei Patronati, limitatamente ai dati di competenza dei singoli soggetti, un accesso on-line sicuro attraverso servizi web-oriented.

29. INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI SOGGETTI DEL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

29.A Sostegno alla produttività, allo sviluppo e alla riorganizzazione delle imprese

Finalità

- a) monitorare sistematicamente le imprese che manifestano significativi percorsi di sviluppo e/o riorganizzazione o che segnalano evidenti segnali di crisi;
- b) assicurare alle parti sociali ed alle altre strutture provinciali l'assistenza tecnica volta a:
- formulare proposte mirate a sostenere i percorsi di sviluppo economico e occupazionale delle imprese o a prevenire le crisi aziendali nonché a fronteggiare le emergenze occupazionali;
 - promuovere il ricorso alle politiche provinciali di sostegno allo sviluppo economico, all'occupazione e all'incremento della produttività.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del Lavoro, in collaborazione con le parti sociali e nel rispetto della loro piena autonomia:

- a) raccoglie ed analizza gli indicatori economici ed occupazionali delle imprese mediante l'utilizzo dei dati provenienti dalle principali fonti informative (SIL, CCIAA, organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, ecc.) e le informazioni raccolte direttamente presso le imprese in occasione di visite aziendali;
- b) fornisce supporto tecnico alla formulazione di proposte tese a favorire la massima occupazione e l'incremento della produttività. Ciò anche attraverso la promozione degli interventi provinciali di sostegno allo sviluppo economico e all'occupazione, con particolare riguardo a quelli previsti nel presente Documento.

Destinatari

Imprese, rappresentanze sindacali e operatori economici pubblici e privati

Modalità di accesso

Le attività previste al punto b) vengono attivate previa manifestazione di interesse delle parti interessate.

Tipologia di intervento

Servizio di consulenza

Riferimenti normativi

L.P. 16 giugno 1983, n. 19

L.P. 13 dicembre 1999, n.6

29.B Enti Bilaterali e Fondi Interprofessionali

L'Agenzia del lavoro può stipulare convenzioni con Enti bilaterali promossi dalle organizzazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori e Fondi Interprofessionali, per realizzare, nei limiti delle competenze di ciascuno, particolari iniziative di formazione professionale, servizi per l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed analisi settoriali dell'andamento del mercato del lavoro. In tali convenzioni, che possono prevedere successivi accordi operativi, sono stabilite le eventuali risorse economiche poste a disposizione dall'Agenzia e dagli altri soggetti contraenti, la natura degli interventi e le modalità di realizzazione degli stessi.

Gli accordi con i Fondi Interprofessionali in materia di formazione continua prevedono una collaborazione ed integrazione delle risorse da parte dell'Agenzia, non superiore al 50% di quelle complessive, su progetti formativi approvati dai Fondi e l'Agenzia può adottare o riconoscere livelli contributivi, regole e modalità operative proprie dei medesimi Fondi.

29.C Formazione e relazioni industriali

L'Agenzia del lavoro può realizzare iniziative formative e seminari per l'aggiornamento degli operatori del sistema di relazioni industriali su tematiche relative alla legislazione del lavoro, alla politica del lavoro, alle innovazioni tecnologiche ed organizzative del sistema produttivo.

30. AZIONI DI APPRENDIMENTO MEDIANTE BENCHMARKING, PARTENARIATI E SCAMBI DI ESPERIENZE CON ALTRE REALTÀ

Finalità

Rafforzamento delle potenzialità d'azione dell'Agenzia del lavoro, mediante il confronto, lo scambio, l'apprendimento reciproco, la costruzione di prototipi di intervento, realizzati in interazione con altre realtà nazionali, europee ed extraeuropee.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro, in qualità di capofila o in qualità di partner, può promuovere o partecipare all'attuazione di azioni progettuali destinate all'apprendimento di sistema, che coinvolga le sensibilità e le professionalità degli stakeholders delle politiche del lavoro e formative.

I progetti di apprendimento devono riguardare gli strumenti, i dispositivi o le metodologie di intervento nell'ambito delle politiche del lavoro e della formazione professionale per il lavoro.

I finanziamenti utilizzati per l'attuazione delle azioni riconducibili al presente intervento possono essere di volta in volta individuati anche mediante la partecipazione alle call for proposal della Commissione europea ovvero dalle sue Agenzie, sia a livello nazionale che europeo.

Tipologia di intervento

Attività di sistema

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

31. GRUPPI DI LAVORO

Per la supervisione degli studi e delle indagini effettuate per l'osservazione, il monitoraggio e le attività di analisi del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro, l'Agenzia del lavoro può istituire al suo interno un Comitato scientifico per l'Osservatorio ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro, composto dal Presidente dell'Agenzia del lavoro o suo delegato, con funzioni di presidente, e da esperti in materie di economia del lavoro, statistica, legislazione del lavoro e sociologia fino ad un numero massimo di cinque esperti.

Al fine della valutazione dei progetti relativi all'Intervento 18 "Progetti per la promozione dell'occupazione e lo sviluppo dell'occupabilità di persone con disabilità o svantaggio" l'Agenzia del lavoro può istituire un Comitato tecnico di valutazione composto dal Presidente dell'Agenzia del lavoro o suo delegato, con funzioni di presidente e da esperti in materia di cooperative sociali per l'inserimento lavorativo di persone deboli, nel numero massimo di tre esperti. Il Comitato esprime osservazioni sui progetti presentati.

Nell'ambito dell'intervento 19 è istituito un tavolo permanente con finalità informative e consultive, per monitorare l'andamento complessivo dell'intervento e per proporre soluzioni alle eventuali problematiche operative. Ne fanno parte i rappresentanti degli attori coinvolti nell'intervento.

Agenzia del lavoro stabilisce le modalità di costituzione e di funzionamento dei comitati e del tavolo permanente sopra citati.

Per la valutazione delle proposte di intervento di formazione per le quali è richiesto il finanziamento dell'Agenzia del lavoro è istituito un "Nucleo di valutazione degli interventi di formazione" composto da tre esperti, di cui uno esterno all'Amministrazione provinciale con funzioni di presidente e due esperti scelti all'interno dell'Amministrazione provinciale o dei suoi enti strumentali. Ai membri dipendenti dell'Amministrazione provinciale o dei suoi enti strumentali è riconosciuto il solo rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori del nucleo, qualora non già riconosciuto dall'Ente di appartenenza. Il nucleo è nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del lavoro.